

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	58
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	95
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	100
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	113
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	114
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	116

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	125
AGRICOLTURA (XIII)	»	134
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	150
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	151

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Avellino (atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) (doc. IV-ter, n. 12) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

ESAME DI RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Mercoledì 27 novembre 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.15.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Avellino (atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) (doc. IV-ter, n. 12).

(Esame e rinvio).

Matteo BRAGANTINI (LNA), *relatore*, ricorda preliminarmente che l'interessato ha chiesto di avvalersi della facoltà di essere audito dalla Giunta e ha trasmesso note difensive, che sono a disposizione dei colleghi.

Riassume, quindi, gli elementi principali della controversia giudiziaria.

Essa origina da dichiarazioni di Marco Pugliese, rese in commento alla decisione della Giunta delle elezioni della Camera

dei deputati, nella scorsa legislatura, sulla incompatibilità del mandato parlamentare con incarichi in enti locali.

In particolare, nell'agenzia di stampa del 15 dicembre 2011 de « *il Velino* » sono attribuite all'allora parlamentare le seguenti parole: « *Ho sempre denunciato pubblicamente che il malcostume del Popolo della Libertà è sempre stato quello dei "doppi-incarichisti", persone che non solo percepivano il doppio stipendio ma che sicuramente non hanno mai svolto a pieno le loro funzioni per entrambi i ruoli. Infatti, mi sono sempre chiesto quali grandi doti avessero i doppi-incarichisti impegnati al Parlamento dal lunedì al venerdì e se poi ci mettiamo i lavori di Commissione non so proprio dove trovano il tempo per amministrare i loro enti. In Regione Campania la situazione è critica dato che quattro presidenti su cinque sono parlamentari: Domenico Zinzi (Caserta), Luigi Cesaro (Napoli), Cosimo Sibilìa (Avellino) e Edmondo Cirielli (Salerno). In Italia, complessivamente, ce ne sono 115* ».

L'onorevole Cirielli lo ha convenuto in giudizio imputandogli di non aver preventivamente accertato la sua immediata ri-

nuncia all'indennità di presidente della Provincia e di non aver tenuto in conto che, in più, risulta ai primi posti delle statistiche sulla produttività dei parlamentari (fonte « *openpolis* »). Nell'atto di citazione si afferma che la falsa notizia « *ha purtroppo avuto ampio seguito, soprattutto nel collegio elettorale dell'on. Cirielli* ».

La I sezione del Tribunale di Avellino – a seguito dell'eccezione di insindacabilità prodotta dal convenuto – ha trasmesso alla Camera l'ordinanza con cui si respinge la suddetta eccezione e si sospende il relativo procedimento.

Per i profili di interesse della Giunta è opportuno sin d'ora evidenziare che la parte convenuta richiama due atti parlamentari.

Nella comparsa di costituzione e risposta si rileva che « *addirittura per la questione dei doppi incarichi vi è stato un dissidio con il PdL e poi un successivo passaggio al Grande sud, che ha votato una mozione all'ordine del giorno sul decreto spending review che impegna il Governo a considerare il sostanziale risparmio in termini economici e di efficienza nella gestione degli enti territoriali, conseguente ad un taglio di doppi e addirittura tripli incarichi istituzionali* ». A tale iniziativa parlamentare si riferisce un articolo di stampa pubblicato da « *Irpinia news* » del 7 agosto 2012. Il menzionato strumento di indirizzo, che sarebbe stato eventualmente sottoscritto da un membro della componente politica del Gruppo Misto-Grande Sud non risulta, tuttavia, agli atti.

Peraltro, dinanzi all'autorità giudiziaria è stato altresì prodotto dalla difesa dell'onorevole Pugliese un disegno di legge sottoscritto dal senatore Follini e da altri senatori appartenenti rispettivamente al PD, PdL e UdC (A.S. 1630 presentato il 23 giugno 2009), che reca disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari.

La tesi difensiva – sostenuta nel corso del giudizio – pone in evidenza come le dichiarazioni apparse nell'articolo siano « *pura espressione di un ragionamento politico su una questione ampiamente dibattuta non solo in Parlamento ma anche e soprattutto nella società civile* ».

Sussisterebbe dunque un nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari testimoniato dal passaggio dell'articolo che inizia con l'espressione « *Ho sempre denunciato politicamente...* ».

Infine, richiamando la vicenda relativa alla declaratoria di incompatibilità del presidente della provincia di Salerno dell'ottobre del 2011 si precisa che « *L'on. Pugliese da anni ha portato avanti una vera e propria crociata politica contro il sistema dei doppi incarichi e ciò si può agevolmente evincere dagli articoli allegati in produzione* » e che « *la polemica dell'on. Pugliese non riguardava la questione della doppia indennità ma il doppio incarico. La questione dell'indennità è secondaria e la rinuncia alla stessa da parte di Cirielli non inficia la bontà della querelle politica avanzata non solo dal Pugliese ma da numerosissimi esponenti politici* ».

Occorre precisare che la Giunta non ha a disposizione la documentazione evocata nella comparsa di risposta, non avendola ricevuta dall'autorità giudiziaria.

Nella nota difensiva prodotta dall'interessato si specifica ulteriormente che le dichiarazioni in oggetto, non essendo indirizzate ad una singola persona bensì ad un'intera categoria, non avevano portata offensiva o diffamatoria; inoltre esse riguardavano un tema « *oggetto di numerosissimi lavori parlamentari, mozioni, votazioni e decisioni* » degli organi parlamentari competenti; infine, i contenuti delle medesime dichiarazioni trovano piena corrispondenza nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, « *avendo attivamente partecipato al dibattito politico* » sulle norme in materia di incompatibilità.

Ricorda, conclusivamente, che l'ordinanza del Tribunale respinge l'eccezione di insindacabilità motivandola nel senso che l'onorevole Pugliese, non essendo membro della Giunta delle elezioni, non era stato chiamato a rendere una propria opinione « *nella funzione* », né il parlamentare avrebbe dedotto o allegato che quella dichiarazione fosse stata resa nell'esercizio delle funzioni tipiche del parlamentare.

Il giudice ha dunque riconosciuto il contenuto obiettivamente diffamatorio delle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, tanto più che riferiscono di due fatti falsi e facilmente smentibili.

Ove non si ritenga utile perseguire la strada del tentativo di conciliazione stragiudiziale – come usualmente avviene quando la controversia giudiziaria coinvolga due colleghi – si riserva di formulare una proposta in relazione all'esito del dibattito e all'audizione dell'interessato.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che in una prossima seduta l'onorevole Pugliese potrà esercitare la sua facoltà di fornire i propri chiarimenti dinanzi alla Giunta in un'apposita audizione. Peraltro, egli ha già comunque avuto modo di rappresentare le proprie ragioni a sostegno di una delibera nel senso della insindacabilità delle sue opinioni dalla quale non appaiono emergere ulteriori elementi di valutazione circa il tenore della sua affermazione sul cumulo degli stipendi.

Ritiene, in ogni caso, che vi siano in ogni caso le condizioni per poter svolgere il dibattito sulla domanda in titolo, al fine di preconstituire le condizioni per una sollecita decisione.

Matteo BRAGANTINI (LNA), *relatore*, ribadisce che la memoria difensiva dell'onorevole Pugliese non smentisce il tenore delle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, ma pone l'accento sul carattere di non offensività delle medesime.

Ad avviso del suo autore, le affermazioni in oggetto non avevano dunque toni di critica sullo specifico profilo della percezione di più indennità da parte di un unico soggetto, ma erano piuttosto animate dall'intendimento di denunciare in termini generali la pratica diffusa del cumulo di incarichi pubblici, che non si sarebbero potuti assolvere in modo pieno.

Aggiunge, infine, di aver avuto occasione di partecipare in prima persona, nella scorsa legislatura, ad accesi dibattiti politici aventi ad oggetto questa tematica.

Alessio TACCONI (M5S) manifesta, in primo luogo, il pieno appoggio del suo

gruppo alla battaglia politica che il Pugliese sostiene di aver condotto contro il sistema dei doppi incarichi, che ritiene essere un meccanismo che reca pregiudizi al corretto funzionamento dei pubblici poteri.

Deve, tuttavia, evidenziare che, al di là di generici riferimenti contenuti nella memoria difensiva, non si rinvenivano atti parlamentari tipici idonei a configurare le dichiarazioni del parlamentare interessato come una divulgazione all'esterno dell'esercizio di funzioni legate al mandato parlamentare.

Ricorda, infatti, che ai fini della sussistenza del nesso funzionale, la costante giurisprudenza costituzionale non ritiene sufficiente la mera comunanza di argomenti tra le affermazioni rese *extra moenia* e i temi dibattuti nelle sedi parlamentari.

Allo stato attuale, non sembrano dunque esservi i presupposti per una delibera di insindacabilità; tuttavia, si riserva di svolgere un'ulteriore esame della questione in esito all'audizione e alle valutazioni che saranno espresse nel corso del dibattito.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, con riferimento alla domanda in titolo, ricorda che il relatore, onorevole Leone, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, aveva svolto la relazione introduttiva nella scorsa seduta, ed aveva ricevuto dalla Giunta il mandato di esperire un tentativo di composizione stragiudiziale della controversia.

Non risulta, tuttavia, che il suddetto tentativo sia giunto a buon esito.

Pertanto, ove non vi siano obiezioni, propone di rinviare ulteriormente l'esame della domanda in titolo, con l'intesa che nella prossima seduta la Giunta assumerà la deliberazione finale qualora non sia nel frattempo maturata una composizione stragiudiziale della contesa.

Alessio TACCONI (M5S), preso atto dell'impossibilità di acquisire dal relatore, nella seduta odierna, notizie sul risultato della sua opera di mediatore, dichiara di concordare con la proposta del presidente.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preso atto che sulla sua proposta converge il consenso dei componenti la Giunta, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Sabina De Luca, capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sulla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020

7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 novembre 2013.

Audizione della dottoressa Sabina De Luca, capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sulla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. Atto n. 35 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	28
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	10
Diritto di asilo. C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo (<i>Esame e rinvio</i>) ..	10
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	23
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti del relatore Bressa</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Atto n. 35.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che nella scorsa seduta ha formulato una proposta di parere favorevole.

Fabiana DADONE (M5S) annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione della proposta di parere formulata dal relatore in quanto lo schema di decreto legislativo in esame, pur condivisibile nel merito, non è idoneo a semplificare ed innovare la normativa vigente. Osserva, pertanto, che la sua è una critica del *modus operandi* del Governo che, a suo avviso, ha presentato il provvedimento in discussione al solo fine di ovviare ad

alcune procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea a carico dell'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro degli affari regionali e le autonomie Graziano Delrio, il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Walter Ferrazza.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di svolgere ora l'esame delle proposte di legge C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo in materia di diritto di asilo.

La Commissione consente.

Diritto di asilo.

C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'at-

tivazione. Ricorda che nella scorsa seduta ha formulato una proposta di parere favorevole.

Ricorda che le proposte di legge in esame C. 327 (Giacomelli ed altri), C. 944 (Migliore ed altri) e C. 1444 (Di Salvo ed altri) introducono una disciplina del diritto di asilo, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali, cui si fa riferimento nell'articolo 1 di entrambe le proposte.

Fa presente che mentre la proposta di legge C. 1444 è finalizzata solo ad introdurre il diritto di asilo, estendendolo alle vittime di violenza per l'appartenenza al sesso femminile o all'orientamento sessuale, le proposte C. 327 e C. 944 modificano, con modalità diverse, la disciplina della protezione internazionale, cioè dello *status* di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria. Evidenzia che nella proposta C. 327 il diritto di asilo è inserito in una regolamentazione organica dell'istituto della protezione internazionale, con una sorta di testo unico che raccoglie e, in parte, modifica le diverse disposizioni vigenti, in larga parte di origine comunitaria, che disciplinano il riconoscimento e lo *status* di protezione internazionale, estendendone espressamente l'applicazione al diritto di asilo, che ne diviene così una categoria. Le disposizioni fatte confluire nel provvedimento sono di conseguenza esplicitamente abrogate – si tratta in particolare dei decreti legislativi n. 140 del 2005, n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008. Osserva che invece, la proposta C. 944 interpreta l'istituto del diritto di asilo come un'unica categoria, comprendente sia la protezione internazionale, sia il diritto di asilo vero e proprio. Segnala che introduce, poi, una regolamentazione comune ai due istituti, senza abrogare esplicitamente le disposizioni vigenti in materia di protezione internazionale, che tuttavia si devono intendere superate, ma solo in parte, dalla nuova disciplina. Entrambe le proposte intervengono su una materia destinata a mutare a breve, in quanto la normativa comunitaria del sistema europeo di asilo – che ne costituisce il pre-

supposto – è stata modificata di recente e di tali modifiche solo in parte tiene conto la proposta di legge C. 327. Le modifiche sono contenute nelle direttive 2011/95 (c.d. direttiva qualifiche), 2013/32 (c.d. direttiva procedure) e nella direttiva 2013/33 (c.d. direttiva accoglienza). Per la direttiva 2011/95 è in corso il termine della delega al Governo per il recepimento (da attuare entro il 21 dicembre 2013), contenuta nella legge di delegazione 2013. Inoltre, il Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2013 ha approvato il nuovo disegno di legge di delegazione europea, riferito al secondo semestre 2013, che, oltre ad autorizzare il recepimento delle altre due direttive sopra citate (la 32 e la 33 del 2013, da attuare entro il 20 luglio 2015), reca la delega al Governo per la predisposizione di un testo unico in materia di protezione internazionale, entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due direttive, al fine di riordinare le normative di derivazione europea sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi all'Unione Europea della protezione internazionale e sul diritto di asilo. L'articolo 1 della proposta di legge C. 944 garantisce il diritto di asilo e il principio della protezione umanitaria in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in conformità alle convenzioni e agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. Una disposizione analoga è recata all'articolo 1, comma 1, della proposta di legge C. 327, dove si individuano, tra le finalità del provvedimento, la disciplina organica (oltre che della condizione di rifugiato e della protezione sussidiaria) del diritto di asilo, in attuazione dell'articolo 10 Cost., come definita dal successivo articolo 5. Di particolare rilievo è una disposizione di principio recata dal comma 2 della proposta di legge C. 327 in cui si introduce la promozione da parte dello Stato italiano del *burden sharing*, ossia della condivisione in ambito internazionale delle responsabilità e dei costi nell'ambito delle finalità umanitarie dell'asilo anche rispetto alle esigenze interne di controllo dei flussi migratori. Ricorda che la proposta di legge C. 327, nel definire agli articoli da 2 a 5 le

categorie utilizzate nel provvedimento, riproduce sostanzialmente le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 251 del 2007 con le seguenti differenze: nella protezione internazionale sono ricompresi, oltre allo *status* di rifugiato e alla protezione sussidiaria, anche la protezione riconosciuta all'avente diritto all'asilo; la nozione di familiare è estesa anche al padre, la madre o un altro adulto che sia responsabile, in base a quanto previsto dall'ordinamento italiano, del beneficiario, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato (come previsto dalla nuova direttiva qualifiche 2011/95) e a tutti gli altri familiari dipendenti con esso conviventi; per lo *status* di rifugiato, riconosciuto allo straniero che abbia un giustificato timore di essere perseguitato per una serie di gravi motivi; ai fini della definizione di « rifugiato » viene aggiunto il timore di persecuzioni per motivi di sesso o orientamento sessuale, nonché la condizione che lo straniero si trovi fuori dal suo Stato (a tale disposizione è collegata al successivo articolo 6). Anche la definizione di persona ammissibile alla protezione sussidiaria è analoga a quella vigente e comprende i soggetti che, pur non avendo i requisiti per la condizione di rifugiato, temono il rischio di subire gravi danni per una serie di motivi espressamente indicati all'articolo 9 (condanna a morte, tortura, violenza ecc.). Il diritto di asilo è riconosciuto allo straniero cui è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana a prescindere dalla dimostrazione di specifici e individuali atti di discriminazione o di violenza (presupposti, rispettivamente, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e per quello di beneficiario di protezione sussidiaria).

Evidenzia che in questa ultima previsione, così come in quella recata dall'articolo 2 della proposta di legge C. 944, risiede la maggiore portata innovativa del provvedimento. La concessione del diritto di asilo è residuale in quanto discende dalla mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria e

può avvenire anche nel caso dell'impedimento dell'effettivo godimento di uno o più (e non di tutti) diritti di libertà costituzionali, purché ciò determini una condizione di invivibilità democratica nel Paese di origine per giustificare la concessione del diritto di asilo.

Sottolinea, quanto alle categorie utilizzate dalla proposta di legge C. 944, che, con l'articolo 2, l'asilo è riconosciuto dello straniero o dell'apolide cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, dello straniero o dell'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale (protezione sussidiaria) oppure gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Inoltre si estende il diritto di asilo, su richiesta dell'interessato, al coniuge non legalmente separato, al figlio minore non coniugato del rifugiato e al convivente del rifugiato legalmente separato o non coniugato. L'articolo 1 della proposta di legge C. 1444, riproduce parzialmente tale disposizione con due differenze: si dà rilievo all'estensione del diritto di asilo alle vittime di violenza a causa della appartenenza al sesso femminile o al proprio orientamento sessuale; l'impedimento dell'esercizio delle libertà democratiche non è sufficiente alla concessione del diritto di asilo, ma deve essere accompagnato dalla presenza di un pericolo attuale per la vita propria o dei familiari o da restrizioni gravi della libertà personale. Anche le altre due proposte introducono tra le motivazioni che danno diritto alla protezione anche le persecuzioni per motivi di sesso e orientamento sessuale.

Quanto alle cause di esclusione della concessione del diritto di asilo, rileva che per l'articolo 6 della proposta di legge C. 327 vi sono l'extraterritorialità, la sussistenza di gravi ed effettivi motivi che possono mettere a serio rischio la sicu-

rezza nazionale dello Stato, nonché la responsabilità per atti volti a sovvertire l'ordine costituzionale del Paese d'origine, se questo garantisce – formalmente e sostanzialmente – i diritti fondamentali di libertà democratica della Costituzione italiana, salvo il caso di atti sovversivi in caso di regime, « formalmente o solo sostanzialmente », antidemocratico e illiberale. I presupposti di concessione previsti dall'articolo 7 della proposta di legge C. 327 riproducono i vigenti presupposti del riconoscimento dello *status* di rifugiato con due differenze: sono comprese tra gli atti persecutori le sanzioni contro l'obiezione di coscienza, non previste a legislazione vigente, né dalla nuova normativa comunitaria; è integrato il concetto di gruppo sociale, la cui appartenenza costituisce motivo di discriminazione, tenendo conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere. L'articolo 8 della proposta di legge C. 327 reca le cause di esclusione, cessazione e revoca dello *status* di rifugiato, che riproducono quelle previste dalla normativa vigente, ad eccezione dell'esclusione dallo *status* di rifugiato per motivi di sicurezza dello Stato e di ordine e sicurezza pubblica. È invece aggiunta un'ulteriore causa per coloro ai quali nello Stato di residenza sono riconosciuti « i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del Paese stesso ovvero diritti e obblighi equivalenti ». Viene, invece, eliminata come causa di esclusione l'istigazione alla commissione di gravi crimini e reati. In relazione alla cessazione e alla revoca, nulla viene variato rispetto all'attuale normativa, ad eccezione della nuova condizione in base alla quale la protezione non cessa se l'interessato invoca motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese d'origine. Inoltre, sono estese le disposizioni in materia di esclusione, cessazione e revoca anche alla disciplina del diritto di asilo, per quanto ad essa compatibili.

Ricorda che per il riconoscimento dello *status* di rifugiato hanno rilievo gli atti e i motivi di persecuzione, per la concessione della protezione sussidiaria, cui si

riferiscono gli articoli 9 e 10 della proposta di legge C. 327, sono considerati, riproducendo la normativa vigente, i danni gravi cui sarebbero sottoposti gli interessati se facessero ritorno nel loro Paese. Per la cessazione e l'esclusione della protezione sussidiaria è riprodotta la normativa vigente, quindi la protezione cessa quando vengono meno o sono significativamente mutate le circostanze che hanno prodotto la sua concessione e in ogni caso quando essa non è più necessaria. Viene però eliminata la vigente causa di cessazione dello *status* costituita dall'assenza di gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno dell'interessato nel Paese di origine e viene introdotta, come per i rifugiati, la nuova condizione in base alla quale la protezione non cessa se l'interessato invoca motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese d'origine. L'articolo 11 individua, analogamente alla vigente normativa, quali responsabili della persecuzione o del danno grave il Paese, i partiti o le organizzazioni, che controllano il Paese o una parte consistente del suo territorio, o i soggetti non statuali, se i soggetti precedenti non possono o non vogliono fornire protezione. Segnala due differenze, cioè la sostituzione, tra i soggetti responsabili, lo « Stato » con il « Paese » e, quanto ai soggetti non statuali, la prova della loro responsabilità se viene dimostrata l'impossibilità (o la non volontà) da parte del Paese di fornire protezione contro le persecuzioni (ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato) o contro i danni gravi (protezione sussidiaria). Evidenzia che a queste due categorie (persecuzioni e danni gravi) viene aggiunta anche la mancata protezione contro « la grave limitazione del godimento dei diritti di libertà democratiche ». In tal modo la disposizione include anche motivazioni che legittimano la richiesta di riconoscimento dell'asilo politico.

Circa i soggetti che possono fornire protezione nel Paese di origine e alle modalità di valutazione di tale protezione evidenzia che, lo « Stato », quale soggetto

potenzialmente attivabile per la protezione, viene sostituito dal « Paese » nell'articolo 12 la proposta di legge C. 327. Inoltre, viene negata tale funzione ai partiti o organizzazioni che controllano parte del territorio dello Stato Ancora, nelle misure di protezione, oltre a quelle contro atti persecutori e danni gravi, sono incluse anche quelle contro gli atti limitativi delle libertà garantite dalla Costituzione. Nella valutazione sulla situazione di controllo e sulla protezione fornita nel Paese di origine si deve tenere conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea, ma, a differenza della normativa vigente, non sono espressamente richiamati orientamenti e atti di altri soggetti, come quelli dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite sui rifugiati (ACNUR) e di altre organizzazioni internazionali. Va notato che la nuova direttiva qualifiche prevede (innovando la precedente disciplina) che nella valutazione della fondatezza del rischio di persecuzione o di danno grave, si deve tener conto delle condizioni generali vigenti nel Paese, nonché delle circostanze personali del richiedente. A tal fine osserva che la valutazione avviene anche sulla base delle informazioni precise e aggiornate provenienti da fonti competenti, quali l'ACNUR e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Tale previsione è riprodotta quasi testualmente nel comma 4 dell'articolo 12 della proposta di legge C. 327. Come già previsto dalla normativa vigente, la protezione internazionale è attribuita anche quando il rischio di persecuzione o di danno grave sia sorto successivamente alla partenza del richiedente dal Paese d'origine.

Sottolinea che le disposizioni della proposta di legge C. 327 relative alle procedure da seguire per il riconoscimento della protezione internazionale sono analoghe a quelle vigenti per riconoscimento dello *status* di rifugiato e di quello protezione sussidiaria, di cui si prevede l'abrogazione. La principale innovazione rispetto alla disciplina vigente è nell'estensione di tali procedure anche al diritto di asilo. Tale finalità è presente anche nella proposta di legge C. 944 che disciplina la materia con

gli articoli da 3 a 9. Viene innovato quanto disposto dal decreto legislativo n. 25 del 2008 che però non viene abrogato e che pertanto deve considerarsi in vigore per quanto non disciplinato dalla medesima proposta di legge C. 944. Gli articoli 15, 16 e 17 della proposta di legge C. 327, in materia di autorità competenti riproducono sostanzialmente la situazione prevista dalla disciplina vigente. Riprendendo la normativa vigente, la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda è adottata secondo le procedure della normativa comunitaria (il c.d. regolamento Dublino). L'esame delle domande è svolto dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che deliberano anche in ordine alla ammissibilità e all'estinzione. Rispetto alla disciplina vigente delle Commissioni territoriali, vi sono alcune differenze tra cui la loro qualifica in termini di organi di primo grado, l'aumento del loro numero, la differente composizione. Quanto alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, ne è modificata la composizione e le è attribuito il compito di decidere, in secondo grado, sulle domande respinte dalle commissioni territoriali.

La proposta di legge C. 944 non prevede l'istituzione di commissioni territoriali e disciplina esclusivamente la Commissione nazionale denominata Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo (articolo 3) che assorbe i compiti di esame e decisione delle istanze di asilo. La Commissione è strutturata sul modello di quella attuale, con alcune modifiche e innovazioni, tra cui l'incremento del numero dei membri con l'ingresso di esperti qualificati in materia di diritti civili ed umani nominati dai Presidenti della Camera e del Senato.

Segnala che l'articolo 18 della proposta di legge C. 327 conferma il principio secondo il quale il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio nazionale per tutto il tempo necessario all'esame della domanda. Rispetto alla normativa vigente, viene abrogata la restrizione alla libertà di circolazione del richiedente asilo. L'articolo 19 della proposta di legge C. 327

riproduce in maniera pressochè testuale i criteri vigenti applicabili all'esame delle domande, compresa l'esclusione dalla possibilità di presentare domanda di asilo da parte dei minori per proprio conto e salvo che per i minori non accompagnati. Però va notato che la previsione del diritto da parte del minore di presentare per proprio conto la domanda di protezione, facoltativa ai sensi della prima direttiva procedure, costituisce ora obbligo per gli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2013/32. Le decisioni sull'esito della domanda devono essere comunicate per iscritto e le decisioni negative devono essere adeguatamente motivate e devono contenere le indicazioni sui mezzi di impugnazione. La proposta di legge C. 944 (articolo 7) prevede che la decisione deve essere notificata all'interessato entro 15 giorni, ad essa deve essere allegata una traduzione sintetica delle motivazioni e i termini e l'autorità competente per l'eventuale ricorso.

Fa presente che le garanzie a tutela del richiedente asilo, previste dalla proposta di legge C. 327, ricalcano in gran parte quelle vigenti: informazione adeguata al richiedente sulla procedura da seguire e sull'esito della domanda, possibilità di comunicare con l'ACNUR, assistenza di interpreti.

Ricorda che un'innovazione risiede nell'estensione dell'applicazione delle garanzie sopradette fin dal momento in cui l'interessato manifesta in qualsiasi forma, anche oralmente, la volontà di chiedere protezione: dal quel momento egli è considerato richiedente asilo e gode degli stessi diritti (articolo 20, comma 1). L'articolo 24 prevede ulteriori garanzie in favore del richiedente asilo, quali il diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio, assicurando al richiedente asilo il diritto all'accesso alle informazioni relative alla procedura diritto all'accesso agli atti amministrativi. L'articolo 25 dispone in merito alle tutele connesse all'azione amministrativa. La proposta di legge C. 944 prevede che la domanda possa essere presentata alternativamente in forma scritta o mediante dichiarazione

orale verbalizzata dall'autorità che la riceve e che l'interessato ha il diritto di acquisire immediatamente copia della domanda (articolo 4, commi 3 e 5).

Rileva che il richiedente è tenuto a rispettare alcuni obblighi (articolo 21 della proposta di legge C. 327) quali: cooperare con le autorità, comunicare i propri cambiamenti di residenza o domicilio e, in generale, agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza. Evidenzia che la proposta di legge C. 944 prevede espressamente l'obbligo di fissazione del domicilio e della dimora da parte del richiedente anche ai fini della notifica degli atti (articolo 4, commi 4 e 6). Il colloquio personale del richiedente è disciplinato in modo parzialmente diverso dalle proposte di legge C. 327, che riprende la disciplina vigente, e C. 944.

Segnala che una speciale tutela è assicurata ai minori non accompagnati dall'articolo 26 della proposta di legge C. 327 che introduce il diritto, non presente nella disciplina vigente, del minore non accompagnato di ricevere informazioni sulla protezione internazionale in una lingua conosciuta sulla protezione internazionale e sui diritti ad essa connessi, anche attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo da parte del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'interno.

Evidenzia che gli articoli da 27 a 32 della proposta di legge C. 327 disciplinano l'accoglienza e il trattenimento del richiedente asilo nel periodo necessario all'esame della domanda, riproducendo con alcune modifiche la normativa vigente. Una differenza rispetto alla normativa vigente è nell'abolizione dei Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA) le cui funzioni sono attribuite alle ordinarie strutture di accoglienza nei quali viene stabilito un obbligo di permanenza anche se il richiedente è in possesso di mezzi sufficienti. Le condizioni del trattenimento in questi centri, secondo la proposta di legge C. 327 sono le stesse di quelle vigenti nei CARA: facoltà di uscire solo nelle ore diurne, allontanamento temporaneo solo

previo permesso e per motivi specifici. I tempi massimi di permanenza nei centri di accoglienza vengono sensibilmente ridotti: il termine di 20 giorni previsto nell'ipotesi di dover accertare l'identità del richiedente è ridotto a 5 giorni, mentre il termine, per tutti gli altri casi, di 35 giorni è portato a 20. Sottolinea che attualmente, i richiedenti protezione vengono ospitati nei CARA quando sia necessario determinare l'identità o la nazionalità del richiedente e sia presentata richiesta da parte di coloro che sono stati fermati dalla forza pubblica per aver eluso i controlli di frontiera o per essere in condizioni di soggiorno irregolare. Per il trattenimento presso i Centri di identificazione ed espulsione (CIE) e in ordine alla residenza nei casi di accoglienza e trattenimento la proposta di legge C. 327 prevede, nel caso di richiedenti asilo, che affluiscono nei CIE: coloro che sono esclusi dai benefici della Convenzione di Ginevra, perché macchiatisi di gravi reati (crimini di guerra o contro l'umanità), coloro che sono stati condannati per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza (articolo 380 codice procedura penale) o per reati particolarmente gravi quali quelli di droga, immigrazione clandestina, prostituzione, nonché coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento alla frontiera. Rispetto alla disciplina vigente, si specifica che solo in questi casi è possibile il trattenimento e che il trattenimento stesso è escluso per le persone vulnerabili. Si stabilisce che l'allontanamento dai centri di accoglienza o di trattenimento senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza, ma non interrompe l'iter di esame della domanda e fa sì che la commissione territoriale decida la domanda sulla base della documentazione in suo possesso. La proposta di legge C. 327 introduce una nuova disposizione in cui la struttura di accoglienza viene equiparata alla dimora abituale ai fini dell'accesso dei richiedenti asilo all'iscrizione anagrafica.

Osserva che è confermato il potere dell'ACNUR di svolgere, su richiesta, attività di consulenza e supporto al Ministero

dell'interno, alla commissione nazionale e alle commissioni territoriali a richiesta. Viene, invece, abolita la previsione che consente all'ACNUR l'accesso alle strutture di accoglienza prevista dal decreto legislativo n. 25 del 2008. Va ricordato però che la direttiva procedure (sia nella prima versione, sia nella nuova) prevede invece espressamente che l'ACNUR abbia accesso ai richiedenti compresi i trattenuti. Nel caso di ritiro della domanda di asilo il procedimento si estingue.

È vietata l'acquisizione di informazioni dai presunti responsabili delle persecuzioni ai danni del richiedente, e, nel contempo, la diffusione di informazioni sul conto del richiedente che possano nuocergli. Ricorda che le operazioni preliminari della procedura di esame delle richieste, previste dall'articolo 33 della proposta di legge C. 327, riproducono la normativa vigente disponendo, in particolare, che la presentazione della domanda può avvenire indifferentemente all'ufficio di polizia di frontiera o alla questura. L'attività istruttoria è compiuta comunque dal questore che dispone anche l'eventuale trattenimento nel caso ricorrano le condizioni sopra esaminate. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido fino alla conclusione della procedura (attualmente esso è valido per tre mesi, rinnovabili fino alla conclusione della procedura). Nel caso di domanda presentata da minori non accompagnati è lo stesso questore che ne dà comunicazione al Tribunale dei minorenni per la nomina del tutore ai sensi dell'articolo 343 del codice civile e per il suo inserimento nelle strutture di accoglienza. Una norma analoga è prevista anche dalla proposta di legge C. 944 che, inoltre, dispone la priorità dei procedimenti relativi ai minori sugli altri (articolo 5).

Osserva che l'articolo 34 della proposta di legge C. 327 definisce le modalità e i criteri per la valutazione delle domande di protezione internazionale con particolare riguardo all'affermazione del principio per cui l'esame della domanda deve essere effettuato su base individuale, tenendo

conto di tutti i fatti pertinenti che riguardano sia il Paese d'origine sia il richiedente, e degli elementi (meramente dichiarati, o documentati) offerti dal richiedente medesimo, il quale per parte sua è tenuto a presentarli unitamente alla domanda o, comunque, non appena disponibili. Disposizioni analoghe si rinvencono nell'articolo 6 della proposta di legge C. 944.

L'articolo 35 della proposta di legge C. 327 introduce la disciplina relativa alla procedura dell'esame delle domande di protezione da parte delle commissioni territoriali. Il sistema, che ricalca quello delineato dalla normativa comunitaria, è basato su due tipi di procedura: una ordinaria e una prioritaria o accelerata (facoltativa) che si distingue dalla prima per i tempi di esame più brevi. A differenza della norma vigente, dove non c'è un termine finale, si prevede che in ogni caso la Commissione deve esprimersi nei successivi 15 giorni. Inoltre, si introducono due nuove disposizioni: la prima prevede che nel caso di richiedenti che si ritiene siano vittime della tratta di esseri umani vengono coinvolte nel procedimento di esame della domanda anche le autorità competenti e le associazioni che operano nel settore. Parimenti, in presenza di vittime di violenza o tortura o di soggetti con forme gravi di vulnerabilità è prevista la possibilità di richiedere consulenze mediche o psicologiche.

Sottolinea che l'articolo 7, comma 3, della proposta di legge C. 944 prevede termini diversi: la Commissione centrale si pronuncia sempre entro un mese, ma non a partire dalla data di presentazione della domanda, ma da quello dell'audizione, con decisione da notificare entro i 15 giorni successivi dalla pronuncia. La procedura accelerata – definita esame prioritario dall'articolo 36 della proposta di legge C. 327 – si attiva in caso di domanda presentata da persone appartenenti ad una delle categorie vulnerabili o di minore non accompagnato e privo di rappresentanza legale; oppure di domanda presentata dai richiedenti che rientrano nelle categorie di cui agli articoli 27 e 28, ossia coloro che sono avviati al sistema di accoglienza (ad

eccezione di coloro che devono essere semplicemente identificati) o ai CIE. Tra le cause di procedura accelerata non viene considerata quella della domanda palesemente fondata, prevista dalla normativa vigente.

Evidenzia che l'articolo 38 della proposta di legge C. 327 e l'articolo 7 della proposta di legge C. 944 regolano la fase finale del procedimento, ossia quello della decisione. Per la proposta di legge C. 327 – che riproduce le norme vigenti estendendole anche al diritto di asilo – la commissione territoriale può riconoscere lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria, oppure rigettare la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in caso di cessazione o esclusione dalla protezione, oppure se il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro. Il solo fatto che un richiedente asilo provenga da un Paese di origine sicuro, non deve necessariamente determinare il respingimento della domanda senza averla esaminata alla luce dei motivi addotti dal richiedente per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. In presenza di queste condizioni viene rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Anche l'articolo 8 della la proposta di legge C. 944 prevede, in presenza di motivi umanitari, la decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio (senza tuttavia fare riferimento alla sicurezza del Paese di origine) che da' titolo ad uno specifico permesso di soggiorno, di durata di un anno, rinnovabile, che consente all'interessato di svolgere una attività lavorativa o di studio. Dopo 5 anni, il titolare di tale permesso di soggiorno può richiedere il permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Inoltre, il provvedimento di impossibilità al rimpatrio può essere esteso a coloro che sono stati accolti a seguito della adozione di misure straordinarie di accoglienza temporanea e che alla cessazione di queste hanno fatto richiesta di asilo. In caso di rigetto della domanda, è vietata l'espulsione dello straniero fino allo sca-

dere dei termini per l'impugnazione. L'articolo 39 della proposta di legge C. 327 disciplina il procedimento di revoca e cessazione della protezione internazionale che deve assicurare precise garanzie nei confronti dell'interessato, quali il diritto di essere informato per iscritto in via preventiva dell'avvio del procedimento e quello di poter esporre personalmente le proprie ragioni. Si tratta di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 25 del 2008, con l'ulteriore garanzia del diritto al supporto linguistico e alla rappresentanza legale. Infine, l'articolo 34 prevede la rinuncia espressa allo *status* di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria che comporta la decadenza dal medesimo *status*. Da rilevare che non è contemplata la rinuncia del diritto di asilo.

Evidenzia che il Titolo IV della proposta di legge C. 327, nonché gli articoli da 10 a 14 della proposta di legge C. 944, disciplinano le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale, ovvero l'insieme dei diritti e delle prerogative di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) ovvero il diritto di asilo, a seconda delle denominazioni utilizzate nelle due proposte di legge nonché delle misure e dei servizi prestati in favore dei richiedenti. La materia è attualmente disciplinata da alcune disposizioni contenute sia nel decreto legislativo n. 251/2007 (di attuazione della c.d. direttiva «qualifiche») sia nel decreto legislativo n. 140 del 2005 (di attuazione della c.d. direttiva «accoglienza»).

Ricorda che la proposta di legge C. 327, all'articolo 43, comma 1, individua il contenuto del diritto alla protezione internazionale, in primo luogo, nel diritto dello straniero a non essere espulso, respinto o estradato dal territorio nazionale, in conformità al principio del *non refoulement*. La medesima disposizione prevede l'adozione di un piano annuale per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, a cura del Ministero dell'in-

terno, di concerto con le regioni, l'ANCI, l'UPI, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e i maggiori enti di tutela e assistenza. Il piano è funzionale all'individuazione delle priorità e delle misure per favorire l'autonomia dei beneficiari della protezione internazionale. La previsione di un atto di programmazione annuale per favorire l'integrazione rappresenta una novità rispetto alla normativa vigente.

Evidenzia che, sotto vari aspetti, sia la proposta di legge C. 327 sia la proposta di legge C. 944 prevedono che al riconoscimento della protezione internazionale conseguano: il rilascio di un permesso di soggiorno; la tutela dell'unità familiare; il diritto ad informazioni adeguate in merito al proprio *status*; la libera circolazione sul territorio nazionale ed il rilascio di documenti di viaggio per l'estero; l'accesso all'alloggio e alle misure di integrazione; l'accesso al lavoro e all'istruzione; l'assistenza sanitaria, previdenziale e sociale. Entrambe le proposte prevedono, in conformità alla normativa vigente, che allo straniero che richiede protezione internazionale siano consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla sua richiesta (c.d. permesso per richiesta di asilo) e che, in seguito al riconoscimento della protezione, sia rilasciato un permesso di soggiorno per asilo.

Rileva che l'articolo 44 della proposta di legge C. 327 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, salvo equiparare lo *status* del beneficiario del diritto di asilo, attualmente non previsto, a quello dello *status* di protezione sussidiaria. Anche la proposta di legge C. 944 ha la medesima portata innovativa circa l'estensione soggettiva del permesso di soggiorno ai titolari del diritto di asilo. Per quanto concerne il richiedente asilo, la disciplina stabilita dalla proposta di legge C. 944 è analoga a quella prevista dalla proposta di legge C. 327, nonché alla normativa vigente. Infatti, l'articolo 4, commi 7 e 8, riconosce il soggiorno temporaneo fino alla decisione definitiva, prevedendo a tal fine il rilascio di un permesso per richiesta

di asilo da parte del questore. Ai sensi del successivo articolo 6, comma 11, qualora la Commissione non decida sulla domanda entro sei mesi, il richiedente ha il diritto di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Si sottolinea, rispetto alla proposta di legge C. 327 e al sistema vigente, che, dopo i primi sei mesi non si richiede il rinnovo del permesso di soggiorno.

Segnala che la proposta di legge C. 327, all'articolo 44, regola la condizione dei familiari del soggetto ammesso alla protezione internazionale, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lett. l) (ossia coniuge, figli minori non sposati a carico, ovvero adulto responsabile di beneficiario minore), equiparandoli al beneficiario a tutela dell'unità del nucleo familiare. Il principio è affermato nei commi 4 e 5 dell'articolo 44, in base ai quali i familiari che non hanno individualmente diritto alla protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare del beneficio, come attualmente previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 251 del 2007. La tutela accordata ai familiari si sostanzia, in particolare, nel rilascio agli stessi del permesso di soggiorno. Rispetto al quadro normativo vigente si estende il principio della tutela dell'unità del nucleo familiare e l'equiparazione dei diritti ai familiari ai beneficiari del diritto di asilo. Inoltre, si estende in ogni caso la durata del permesso di soggiorno del beneficiario a quello ottenuto dai familiari. Evidenzia che, a completamento della disciplina contenuta all'articolo 59, comma 3, si estende la disposizione sul ricongiungimento familiare a tutti i beneficiari di protezione internazionale. Per quanto concerne la proposta di legge C. 944, si prevede che: il diritto di asilo è esteso, su richiesta, ai familiari del rifugiato, sulla base del solo vincolo familiare, senza la previsione di ulteriori presupposti. L'accezione del nucleo familiare, in questo caso, è più ampia rispetto alla definizione di familiare la proposta di legge C. 327, in quanto nei familiari sono ricompresi il coniuge non legalmente separato, il figlio minore non

coniugato, nonché la persona stabilmente convivente con il rifugiato; a sua volta, il riconoscimento del diritto d'asilo in favore del nucleo familiare comporta la concessione dei documenti (certificato di riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno, documento di viaggio) a ciascun componente del nucleo stesso, ad eccezione dei minori segnalati sui documenti dei genitori; il titolare del diritto di asilo ha diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri. Tale diritto è esteso anche allo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria.

Passando all'articolo 45 della proposta di legge C. 327, sottolinea che essa dà attuazione all'obbligo di fornire adeguate informazioni al beneficiario sui diritti e i doveri inerenti al proprio *status* sia mediante la prevista consegna di un opuscolo redatto in lingua nota allo straniero, sia dettando l'obbligo di fornire informazioni preliminari già nel corso della procedura di riconoscimento, in sede di audizione del richiedente. La disposizione riproduce sostanzialmente la previsione vigente con la differenza dell'estensione del diritto all'informazione anche a chi richieda il riconoscimento del diritto di asilo e la soppressione della disposizione in virtù della quale, comunque, le informazioni devono essere garantite in lingua inglese, francese, spagnola o araba. L'articolo 46 della proposta di legge C. 327 dispone, al comma 1, in ordine al diritto di libera circolazione di tutti i beneficiari di protezione internazionale sul territorio nazionale. Uguale diritto è garantito dalla legislazione vigente per i titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria. Quindi, la portata innovativa della disposizione è di estendere tale diritto ai beneficiari del diritto di asilo. Lo stesso articolo 46 disciplina il rilascio dei documenti da parte della questura competente necessari a consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale. Resta ferma la disciplina vigente, salva l'equiparazione del beneficiario del diritto di asilo, attualmente non prevista, al beneficiario di protezione sussidiaria. Per

contro, la proposta di legge C. 944 (articolo 10, comma 3) limita il diritto al rilascio di un documento di viaggio, quinquennale e rinnovabile, al solo rifugiato, previa esibizione alla questura del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità.

Osserva che le condizioni che regolano l'accesso alle misure di accoglienza sono disciplinate nel capo II del titolo IV della proposta di legge C. 327 e dagli articoli 12 e 13 della proposta di legge C. 944. Attualmente, le norme in materia di accoglienza di richiedenti asilo sono contenute nel decreto legislativo n. 140 del 2005, di attuazione della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Tale *corpus* normativo è precedente al recepimento delle due direttive « qualifiche » e « procedure » mediante i decreti legislativi n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008 e, pertanto, deve essere considerato alla luce della normativa sopravvenuta. Gli articoli 47 e 48 della proposta di legge C. 327 apportano al quadro normativo vigente le seguenti modifiche: le misure di accoglienza sono garantite non solo nei confronti del richiedente, ma anche del beneficiario di protezione internazionale, sempre nel presupposto della valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza; non si richiede l'ulteriore condizione per l'accesso all'accoglienza, ossia la presentazione della domanda di asilo entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale; cambia la decorrenza delle misure di accoglienza, che hanno inizio a partire dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale, in conformità di quanto previsto dall'articolo 20 della medesima proposta; il diritto di permanere in accoglienza per il beneficiario di protezione internazionale dura per un anno; in caso di rigetto della domanda di protezione e conseguente ricorso giurisdizionale, il richiedente ha diritto all'accoglienza sino alla decisione definitiva; in caso di indisponibilità delle strutture del Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, i richiedenti sono ospitati a cura

delle regioni (e non nei CARA, come previsto attualmente), in via transitoria, fino alla individuazione delle disponibilità delle strutture deputate in via ordinaria all'accoglienza; è eliminato il diritto, qualora non ci siano posti disponibili nei centri di accoglienza ed il richiedente asilo abbia mezzi economici, di ricevere un sussidio in denaro. Gli *standard* di accoglienza sono definiti dall'articolo 48 della proposta di legge C. 327, ai sensi del quale le strutture di accoglienza devono garantire la tutela della vita, della salute e dell'unità del nucleo familiare, ove possibile, nonché la possibilità di comunicare con parenti, avvocati, rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, associazioni ed enti di tutela.

Segnala che rispetto al testo vigente, sono espressamente definite ulteriori garanzie di: condizioni di alloggio dignitose e non coercitive; supporto legale per la procedura e l'assistenza specifica per le persone vulnerabili; orientamento ai servizi sul territorio e corsi di italiano come seconda lingua. Per i beneficiari di protezione internazionale – ai quali, come già evidenziato, sono estese le misure di accoglienza oggi riservate ai soli richiedenti – le strutture di accoglienza garantiscono altresì specifici servizi finalizzati ad assicurare processi d'integrazione secondo quanto disposto dal piano annuale istituito ai sensi del citato articolo 43, comma 2, della proposta. L'articolo 49 della proposta di legge C. 327 prevede l'attivazione di misure specifiche nei confronti delle persone portatrici di esigenze particolari, riproducendo sostanzialmente le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 140 del 2005 ed estendole alle persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Inoltre, le categorie vulnerabili di richiedenti asilo non possono essere trattate presso i CIE (come, invece, ammesso dalle norme vigenti), ma sono ospitate nelle strutture di accoglienza di cui al precedente. Anche le disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati,

contenute nell'articolo 50 della proposta di legge C. 327 non si discostano da quanto previsto ai sensi della normativa vigente. Le condizioni di assistenza sanitaria sono disciplinate dall'articolo 51 della proposta di legge C. 327, che distingue tra richiedenti e beneficiari. Per i richiedenti e i loro familiari è prevista l'iscrizione temporanea al Servizio sanitario nazionale. Per i beneficiari di protezione è, invece, garantito, il diritto non solo all'assistenza sanitaria, ma anche all'assistenza sociale a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani, come già previsto dalla normativa vigente. L'elemento di novità della disposizione è rappresentato dalla tutela offerta allo straniero a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo, finora non prevista. Inoltre, la disposizione fa riferimento a specifici programmi di assistenza nei confronti di categorie che presentano particolari esigenze, come le persone vulnerabili, in ciò differenziandosi dalle norme vigenti che considerano iniziative specifiche solo ai fini dell'accoglienza.

Sottolinea che, come previsto dal quadro normativo vigente l'articolo 52 della proposta di legge C. 327 stabilisce che i minori richiedenti la protezione internazionale ovvero i figli minori di richiedenti sono soggetti all'obbligo scolastico. Una volta riconosciuto il beneficio della protezione internazionale, il minore ha accesso all'istruzione a parità di condizioni con il cittadino italiano. Una volta raggiunta la maggiore età, il beneficiario ha diritto ad accedere al sistema di istruzione e formazione generale e trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di titoli e diplomi stranieri. Inoltre, la disciplina è innovata dalla previsione del rinvio ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disponga apposite procedure per agevolare il pieno accesso dei beneficiari incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento.

Per quanto concerne l'accesso all'occupazione, ricorda che l'articolo 53 della proposta di legge C. 327 riconosce il diritto

di accedere al mercato del lavoro a parità di condizioni con i cittadini italiani, solo una volta che sia stato riconosciuto il beneficio della protezione internazionale. Anche in questo caso, l'innovazione consiste nell'estensione di tale forma di tutela verso il titolare del diritto di asilo. Il medesimo articolo 53 prevede la predisposizione di programmi specifici per agevolare il pieno accesso dei beneficiari al lavoro e alla formazione professionale.

Evidenzia che la proposta di legge C. 944 assume una diversa impostazione per quanto concerne la disciplina delle condizioni di accoglienza e assistenza. La proposta, innanzitutto, prevede l'istituzione di punti di accoglienza provvisoria presso i valichi di frontiera e le questure – individuati dal Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – ai quali si è presentato il maggior numero di domande di asilo negli ultimi tre anni. Nei locali di questi centri si provvede all'accoglienza provvisoria dei richiedenti asilo in locali idonei (articolo 12, comma 1). In secondo luogo, si distingue tra assistenza e accoglienza immediate e non. La stessa disposizione (articolo 12, comma 3) prevede che sia il comune ove il richiedente ha fissato il proprio domicilio il soggetto tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il mantenimento delle misure di accoglienza, sempre garantite dal comune, è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno del richiedente asilo da parte del comune. In ogni caso, tali misure si applicano per un periodo non superiore a quello del procedimento amministrativo per il riconoscimento del diritto di asilo, incluso il tempo per gli eventuali procedimenti giurisdizionali. Per garantire l'assistenza è previsto che il comune possa stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture. Tutte le spese sostenute dal comune per l'accoglienza sono rimborsate dal Ministero dell'interno. Sono egualmente a carico del Ministero gli oneri relativi alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per gli stranieri titolari di un permesso di sog-

giorno per richiesta di asilo. Il successivo articolo 13 della proposta di legge C. 944 individua i diritti del titolare del diritto di asilo, con la peculiarità data dal fatto che i diritti di cui trattasi sono estesi anche ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della medesima proposta, ai rifugiati in stato di bisogno il Ministero dell'interno eroga tramite i comuni un contributo giornaliero di prima assistenza, per un periodo massimo di sei mesi, il cui importo è determinato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza. L'articolo 13 della proposta di legge C. 944 prevede che al titolare del diritto di asilo sia riconosciuto il diritto di usufruire del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia previdenziale, di assistenza sociale e di assistenza. Evidenzia che si riconosce, al titolare del diritto di asilo il diritto di accesso agli studi di ogni ordine e grado e a borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano; con regolamento di attuazione sono stabilite le modalità di accertamento dei titoli di studio posseduti dagli stranieri, nonché le caratteristiche e la durata dei corsi ulteriori per il conseguimento dei titoli di studio italiani. È poi riconosciuto al titolare del diritto di asilo il diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato e autonomo, con particolare riferimento all'iscrizione ad albi professionali, nonché il diritto di accesso al pubblico impiego alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'Unione Europea. La medesima proposta di legge C. 944 stabilisce, altresì, che i comuni, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, sulla base ai criteri fissati con il regolamento di attuazione della legge, adottano progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati e corsi di lingua italiana, nonché altri eventuali servizi di assistenza.

Ricorda che, per le cause che determinano la revoca delle misure di accoglienza,

l'articolo 54 della proposta di legge C. 327 prevede quanto già oggi disposto, ma, rispetto alle disposizioni vigenti: stabilisce che la comunicazione relativa alla mancata presentazione o all'abbandono della struttura può essere effettuata anche mediante il personale della stessa struttura; precisa che la sufficienza dei mezzi economici, la disponibilità dei quali va accertata ai fini della revoca delle misure, deve essere valutata in relazione alla possibilità di garantire al beneficiario non solo l'assistenza, ma anche l'alloggio; modifica la causa di revoca consistente nei comportamenti gravemente violenti, stabilendo che è sufficiente il riscontro di comportamenti violenti. Sono mantenuti sostanzialmente inalterati gli Strumenti della protezione internazionale. Per quanto riguarda il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sottolinea l'articolo 56 della proposta di legge C. 327: ammette anche gli enti locali privi dei servizi di assistenza ad accedere alle risorse del Fondo nazionale al fine di provvedere all'erogazione dei medesimi servizi; elimina la necessità del parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno con il quale si provvede a definire le linee guida del Sistema ed annualmente, si determina il sostegno finanziario dei servizi di accoglienza; elimina, tra i compiti del servizio centrale, quello di promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario; autorizza il Ministero dell'interno, per l'attuazione dei servizi, a stipulare eventuali convenzioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale, con organizzazioni e associazioni che si occupano di protezione internazionale, i cui requisiti sono stabiliti con regolamento. Per quanto concerne il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, l'articolo 57 della proposta di legge C. 327 ne propone solo la modifica della denominazione in Fondo nazionale per la protezione internazionale, consequenziale al nuovo lessico giuridico

previsto dalla medesima proposta. Infine gli articoli 58-60 della proposta di legge C. 327 dettano disposizioni transitorie e finali, mentre la proposta di legge C. 944 e la proposta di legge C. 1444 prevedono una disposizione finale di copertura finanziaria.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede alla presidenza di valutare la possibilità di mettere a disposizione dei colleghi, in futuro, il testo delle relazioni contemporaneamente al loro svolgimento perché, a suo avviso, ciò permetterebbe di seguire con più attenzione gli interventi dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replicando al collega Bragantini, fa presente che la relazione può a discrezione del relatore essere distribuita prima del suo svolgimento, fermo restando che rimarrebbe, in tal caso, nella piena disponibilità del relatore la possibilità di inserire nell'esposizione orale ogni eventuale integrazione o modifica ritenuta opportuna.

Fabiana DADONE (M5S) ricorda che le proposte di legge in esame non tengono conto delle modifiche apportate alla materia del diritto d'asilo da alcune direttive europee solo in parte recepite in uno dei progetti di legge in discussione e aggiunge che il governo emanerà, a breve, un decreto legislativo che interverrà proprio sul tema del diritto d'asilo. Sarebbe pertanto opportuno rinviare la discussione delle predette proposte di legge ad una fase successiva alla presentazione del provvedimento da parte del Governo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replicando alla deputata Dadone, ricorda che l'Assemblea ha deliberato la procedura d'urgenza relativamente all'esame in sede referente delle proposte di legge in esame. Fa presente che ciò implica la necessità di concludere il predetto esame entro trenta giorni dal suo inizio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, invita il Governo a fornire, ove lo ritenesse opportuno, i chiarimenti richiesti dalla collega Dadone in ordine ai provvedimenti in esame.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, replicando alla deputata Dadone, evidenzia che la procedura d'urgenza deliberata dall'Assemblea della Camera dei Deputati in ordine ai provvedimenti in esame non ha tenuto conto dell'esistenza di alcune direttive europee già approvate vertenti sulla medesima materia oggetto delle proposte di legge in tema di diritto d'asilo né della circostanza che il Consiglio dei Ministri, l'8 novembre scorso, ha approvato il nuovo disegno di legge di delegazione europea, riferito al secondo semestre 2013, che reca la delega al Governo per la predisposizione di un testo unico in materia di protezione internazionale.

Segnala, inoltre, che lo stesso Governo è in procinto di approvare uno schema di decreto legislativo volto sia ad estendere la nozione di diritto d'asilo, attualmente troppo restrittiva, sia a risolvere alcuni problemi di copertura finanziaria della normativa vigente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, osserva che sarebbe opportuno, alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, considerare la possibilità, da definire in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, di chiedere alla Conferenza dei capigruppo di fissare un nuovo termine per la conclusione dell'esame in Commissione, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Danilo TONINELLI (M5S), nel ricordare che il suo gruppo si è astenuto dalla votazione dell'Assemblea in ordine alla dichiarazione d'urgenza dei provvedimenti in esame, evidenzia che la predetta dichiarazione d'urgenza non aveva, a suo avviso, alla base una corretta valutazione di tutte le questioni emerse nella seduta odierna e segnala, altresì, che una delle proposte di

legge oggi in discussione è stata depositata addirittura il 18 marzo scorso circostanza, questa, che testimonia come sia irragionevole, avendo avuto sei mesi di tempo a disposizione per avviarne l'esame, procedere adesso con una dichiarazione d'urgenza.

Emanuele FIANO (PD) ritiene inutile che siano svolti ulteriori interventi su questo punto, tenendo conto che il presidente ha già chiarito quali siano le possibili soluzioni in merito alla questione sollevata.

Danilo TONINELLI (M5S) si dichiara d'accordo con l'osservazione del presidente Sisto circa l'opportunità, da valutare in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di chiedere alla Conferenza dei capigruppo di rivedere i tempi di avvio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea.

Matteo BRAGANTINI (LNA) concorda con il presidente Sisto circa l'opportunità, di valutare in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione di chiedere alla Conferenza dei capigruppo di fissare un nuovo termine per la conclusione dell'esame in Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Comunica, inoltre, che il relatore Bressa ha presentato alcuni emendamenti e un subemendamento (*vedi allegato 2*). Comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato a domani, giovedì 28 novembre, alle ore 9.30.

Comunica, altresì, che i relatori hanno presentato l'emendamento 10.50, ritirando contestualmente l'emendamento 10.17. Ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 10.50 è scaduto alle ore 10 di lunedì 25 novembre. Fa presente che sono stati considerati come ripresentati tutti i subemendamenti all'emendamento 10.17 dei relatori, in quanto riferibili anche al nuovo testo.

Comunica, infine, che per un mero errore materiale è stato pubblicato nell'allegato alla seduta di mercoledì 20 novembre il subemendamento Gelmini 0.2.103.17, perfettamente identico al subemendamento Gelmini 0.2.103.15, e che quindi non sarà posto in votazione.

Matteo BRAGANTINI (LNA), convinto di interpretare una richiesta di tutti i gruppi di opposizione in Commissione, chiede un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore Bressa, fissato alle 9.30 di domani, al fine di avere tempi congrui per il relativo esame. Segnala, peraltro, che, se è vero che le predette proposte emendative sono state trasmesse via *email* ai gruppi questa mattina, tuttavia la presentazione di tali emendamenti è stata annunciata soltanto nella seduta odierna della Commissione e che il relativo termine di 24 ore dovrebbe decorrere dal predetto annuncio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al collega Bragantini, evidenzia che gli emendamenti dei relatori sono stati inviati, come di consueto, per posta elettronica a tutti i gruppi nella mattinata di oggi al fine di agevolarli nel relativo esame.

Emanuele FIANO (PD) fa presente di non condividere la richiesta del collega Bragantini posto che è prassi consolidata, nell'articolazione dei lavori di questa Commissione, considerare che il termine per la presentazione di subemendamenti decorre dall'invio ai gruppi delle proposte emendative.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, sottolinea che lo strumento dell'invio per posta elettronica delle proposte emendative è sempre stato utilizzato dagli uffici della Commissione e che tale strumento semplifica molto le procedure di lavoro di tutti i colleghi fornendo, peraltro, regole certe ai gruppi per l'articolazione dei lavori della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che l'invio per posta elettronica delle proposte emendative favorisce l'economia procedurale dei lavori della Commissione e, fermo restando il principio che con il predetto invio si devono considerare conosciute dai gruppi le proposte emendative presentate, anche ai fini della decorrenza del termine per presentare eventuali subemendamenti, propone che il termine delle 9.30 di domani sia spostato alle ore 12 di domani.

Emanuele FIANO (PD) evidenzia che, a suo avviso, il termine delle 9.30 di domani è più che sufficiente per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore e chiede, altresì, che sia tenuto in debito conto l'orientamento del suo gruppo che costituisce la maggioranza assoluta in Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ribadisce la sua proposta di spostare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore fissato alle 9.30 di domani alle ore 12.

I deputati Matteo BRAGANTINI (LNA), Danilo TONINELLI (M5S) ed Emanuele FIANO (PD) concordano con la proposta del presidente Sisto relativa allo spostamento del termine per la presentazione

dei subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in considerazione del dibattito testé svolto, fissa alle ore 12 di domani anziché alle ore 9.30 il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) prende atto del fatto che viene fissato alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti. Ricorda, in ogni modo, come di norma il termine venga fissato previa intesa nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, senza adottare il termine fisso delle 24 ore.

Danilo TONINELLI (M5S) evidenzia anch'egli come di norma il termine per la presentazione di subemendamenti venga fissato tenendo conto della portata dei nuovi emendamenti presentati. Il messaggio che sembra passare dal gruppo del Partito democratico è che le regole si applicano quando serve mentre negli altri casi si ricorre alla prassi.

Emanuele FIANO (PD) intende chiarire di essere intervenuto al fine di salvaguardare il principio in base al quale si è convenuto, di norma, nella Commissione di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti dopo 24 ore dalla presentazione degli emendamenti cui si riferiscono. Preso atto di quanto evidenziato dai colleghi esprime comunque la disponibilità ad una breve proroga di tale termine in questa occasione ribadendo che il testo dei nuovi emendamenti dei relatori è stato reso conoscibile a tutti alle ore 10.30 di oggi con l'invio per posta elettronica da parte degli Uffici della Commissione. Ricorda di aver inoltre chiesto di tenere adeguatamente conto del parere del gruppo più numeroso in Commissione.

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 1 e dell'esame delle proposte emendative ad esse riferite.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, passando all'esame del subemendamento De Mita 0.1.126.3, constatata l'assenza del presentatore, si intende vi abbia rinunciato.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, chiede ai presentatori di ritirare il subemendamento Invernizzi 01.126.4 che potrà essere più opportunamente presentato come subemendamento al nuovo emendamento da lui presentato all'articolo 18 relativo all'unione dei comuni.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ritira il proprio subemendamento 01.126.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Matteo Bragantini 01.126.5 ed approva l'emendamento 1.126 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento De Menech 1.71 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.126 dei relatori.

Avverte che, come preannunciato nella seduta di ieri, tutti gli emendamenti che intervengono sui commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 si intendono accantonati: si tratta degli emendamenti Russo 1.72, Matteo Bragantini 1.73, D'Ambrosio 1.74, Bianconi 1.75, degli identici emendamenti Capozzolo 1.76, Cirielli 1.77, D'Ottavio 1.78, Lodolini 1.79, Pastorelli 1.80, Russo 1.81, Squeri 1.82, Invernizzi 1.83 nonché degli emendamenti Melilli 1.84, Gasparini 1.85, Gelmini 1.86, degli identici emendamenti Valiante 1.87, Gelmini 1.88, Guerra 1.89 nonché degli emendamenti Gelmini 1.90, Di Lello 1.91, degli identici Palese 1.92 e Distaso 1.93, dei subemendamenti Balduzzi 0.1.127.1 e Palese 0.1.127.2, dell'emendamento 1.127 dei relatori, degli emendamenti Fraccaro 1.94, Guerra 1.95, Capozzolo 1.96, Cirielli 1.97, D'Ottavio 1.98, degli identici Lodolini 1.99, Pastorelli 1.101, Russo 1.102, Squeri 1.103, De Mita 1.104, Matteo Bragantini 1.105 nonché degli emendamenti Bianconi 1.106, Dieni 1.107, degli identici Capozzolo 1.100, Cirielli 1.108, D'Ottavio 1.109, Lodolini 1.110, Pa-

storelli 1.111, Russo 1.112, De Mita 1.113, Squeri 1.114, nonché Invernizzi 1.115, nonché degli emendamenti Giovanna Sanna 1.116, Giovanna Sanna 1.117, Distaso 1.118, Palese 1.119, Distaso 1.120, Carrescia 1.121, Melilli 1.122, Gelmini 1.123 e Carrescia 1.124.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ritira, anche a nome della collega Centemero, il subemendamento dei relatori 0.2.103.9.

Invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori degli emendamenti Cozzolino 2.1, Gelmini 2.2, nonché dei subemendamenti Pillozzi 0.2.102.1 e Romele 0.2.102.2, evidenziando che questi ultimi due pongono una questione molto seria che necessita tuttavia di un maggiore approfondimento, che ritiene opportuno riservare alla discussione in Assemblea – nonché i presentatori dei subemendamenti Fucci 0.2.102.3, 0.2.102.4, 0.2.102.5, 0.2.102.6, 0.2.102.7, 0.2.102.8, 0.2.102.9, 0.2.102.10, 0.2.102.11, 0.2.102.12, 0.2.102.13, 0.2.102.14, 0.2.102.15, 0.2.102.16, 0.2.102.17, 0.2.102.18, 0.2.102.19, 0.2.102.20, 0.2.102.21, 0.2.102.22, 0.2.102.23, 0.2.102.24, 0.2.102.25 e Melilli 0.2.102.26.

Propone di procedere all'accantonamento dei subemendamenti Fabbri 0.2.102.27, Russo 0.2.102.28, e degli identici subemendamenti D'Ottavio 0.2.102.29, Pastorelli 0.2.102.30, Matteo Bragantini 0.2.102.31, Squeri 0.2.102.32, Lodolini 0.2.102.33, De Mita 0.2.102.34, Russo 0.2.102.35 e Cirielli 0.2.102.36.

Esprime parere favorevole sui subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38 a condizione che siano così riformulati: « Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: In attuazione dei rispettivi Statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la regione Sicilia e la regione Friuli Venezia-Giulia possono istituire città metropolitane. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge ».

Invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori degli identici subemendamenti Russo 0.2.102.39 e De Mita 0.2.102.40, nonché dei subemendamenti Squeri 0.2.102.41, Martella 0.2.102.42, Pillozzi 0.2.102.43, Russo 0.2.102.44 e 0.2.102.45, Bianconi 0.2.102.46 e Gelmini 0.2.102.47.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.102 dei relatori.

Invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori degli emendamenti Pillozzi 2.3, Russo 2.4, Fucci 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, Rubinato 2.28, Fucci 2.29 e 2.30, Roberta Agostini 2.31, Melilli 2.32, Gelmini 2.33, Fabbri 2.34, Russo 2.35, Matteo Bragantini 2.36, Pastorelli 2.37, degli identici Matteo Bragantini 2.38, De Mita 2.39, Squeri 2.40, Capozzolo 2.41, Cirielli 2.42, D'Ottavio 2.43, Lodolini 2.44 e Russo 2.45, nonché degli emendamenti Lavagno 2.46, Melilli 2.47, Marco Meloni 2.48, quest'ultimo in quanto di analogo contenuto al subemendamento Marco Meloni 0.2.102.37, degli identici Russo 2.49, De Mita 2.50, degli emendamenti Vargiu 2.51 e 2.52, Rubinato 2.53, degli identici Capozzolo 2.54, Cirielli 2.55, D'Ottavio 2.56, Lodolini 2.57, Russo 2.58, Di Lello 2.59, Matteo Bragantini 2.60, Squeri 2.61, Parisi 2.62, degli emendamenti Rubinato 2.63, Fabbri 2.64, Gelmini 2.65, Melilli 2.66, Gasparini 2.67, Gelmini 2.68, Vargiu 2.69 e Bianconi 2.70.

Invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori dei subemendamenti Bianconi 0.2.103.1 e 0.2.103.2, Fabbri 0.2.103.3; esprime parere favorevole sul subemendamento Gelmini 0.2.103.4; invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori dei subemendamenti Melilli 0.2.103.5 e Bianconi 0.2.103.6; esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.2.103.7; invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – il presentatore del subemendamento Bianconi 0.2.103.8. Esprime parere favorevole sul subemendamento Gelmini 0.2.103.10.

Invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori dei subemendamenti De Mita 0.2.103.11, Invernizzi 0.2.103.12, Gelmini 0.2.103.13, 0.2.103.14, 0.2.103.15, 0.2.103.16, 0.2.103.18 e 0.2.103.19, Bianconi 0.2.103.20, Fabbri 0.2.103.21, Russo 0.2.103.22, De Mita 0.2.103.23, Bianconi 0.2.103.24 e 0.2.103.25, Gelmini 0.2.103.26, 0.2.103.27 e Russo 0.2.103.28.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.103 dei relatori.

Invita al ritiro – preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario – i presentatori degli emendamenti Gelmini 2.71, Vargiu 2.72, Melilli 2.73, degli identici emendamenti Gasparini 2.74 e Fabbri 2.75, degli emendamenti Melilli 2.76, Gelmini 2.77, Vargiu 2.78 e 2.79, Russo 2.80, Valiante 2.81, degli identici emendamenti Parisi 2.82, Squeri 2.83, Matteo Bragantini 2.84, De Mita 2.85, Russo 2.86, Capozzolo 2.87, Cirielli 2.88, D'Ottavio 2.89, Lodolini 2.90, nonché degli identici emendamenti Kronbichler 2.91 e Di Lello 2.92, degli emendamenti Fabbri 2.93, Gasparini 2.94, Russo 2.95 e 2.96, degli identici emendamenti Vargiu 2.97 e Bianconi 2.98, nonché dell'emendamento Russo 2.99 e degli identici emendamenti Russo 2.100 e Bianconi 2.101 nonché sugli articoli aggiuntivi Russo 2.01 e Gelmini 2.02.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, intervenendo sui subemendamenti Pillozzi 0.2.102.1 e Romele 0.2.102.2, chiede – a differenza del relatore Bressa – che si proceda ad un loro accantonamento poi-

ché affrontano un tema di grande interesse che è opportuno che sia affrontato sin dalla fase dell'esame in Commissione.

Per quanto riguarda il subemendamento Fucci 0.2.102.24 formula una proposta di invito al ritiro al presentatore.

Infine, sui subemendamenti Marco Meloni 0.2.102.37 e Cicu 0.2.102.38 – a differenza del relatore Bressa – esprime parere favorevole sul testo degli stessi, senza riformulazioni.

Il Ministro Delrio esprime parere conforme a quello del relatore Bressa.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, poiché si è appena conclusa la riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi, che ha stabilito la data di inizio della discussione del provvedimento in titolo in Assemblea, ritiene opportuno convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di stabilire l'organizzazione dei lavori della Commissione in relazione al medesimo provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Atto n. 35);

richiamata la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione sullo schema di decreto in esame nella seduta del 6 novembre 2013;

tenuto conto che l'articolo 1 introduce le opportune modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico in materia di immigrazione, per il recepimento della direttiva 2011/109/CE del Consiglio;

preso atto che le disposizioni introdotte dai nuovi commi 1-ter e 2-ter dell'articolo 9 del testo unico in materia di immigrazione non traggono origine dal testo della suddetta direttiva, ma attuano un criterio di delega presente nella legge di delegazione (articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 96 del 2013) che prevede sia che la dimostrazione del reddito sufficiente costituisca l'unica condizione per il rilascio del beneficio – con esclusione dunque dell'idoneità alloggiativa e del test linguistico –, sia che il calcolo del reddito minimo tenga conto delle persone più vulnerabili;

tenuto altresì conto che, recependo un criterio contenuto nella norma di delega (articolo 6, comma 1, lettera b), della suddetta legge n. 96 del 2013) per quanto riguarda il periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 9 del testo unico in materia di immigrazione prevede che tale calcolo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, in modo che tutto il periodo di permanenza nel territorio nel corso dell'esame della domanda sia utile al computo finale, anche nel caso di ritardi da parte dell'amministrazione, ovviamente nel caso di conclusione positiva del procedimento;

rilevato che l'articolo 2, attua l'articolo 1, n. 10, della direttiva 2011/51/UE, che prevede l'istituzione di un punto di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui permessi di soggiorno UE con gli uffici competenti degli altri Stati membri e che tale punto di contatto è individuato nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI DEL RELATORE BRESSA**

ART. 1.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

1. 128. Il Relatore Bressa.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del Comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato at-

tivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.

2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.

3. Fino al 1° luglio 2014, il comitato istitutivo della medesima predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla città metropolitana. Fino al 1° luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza costituente è svolto a titolo gratuito.

5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1° novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei Comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

6. Il comitato istitutivo, la conferenza costituente e gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.

7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio, alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all'articolo 9.

8. Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della Provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1° novembre le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.

9. Tra il 1° luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi

nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei Comuni che non hanno manifestato tale volontà; la Provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei Comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, Presidente o commissario uscente della Provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta Provincia della città metropolitana, la provincia è regolata dalle disposizioni di cui al Capo III della presente legge e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13 della presente legge; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno, tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro novanta giorni la predetta de-

libera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.

10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della Provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7, sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.

11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai Comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di Province limitrofe.

3. 47. Il Relatore Bressa.

ART. 4.

Al comma 4, aggiungere i seguenti periodi:

«L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio me-

tropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

4. 54. Il Relatore Bressa.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

4. 53. Il Relatore Bressa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10.50
DEI RELATORI

All'emendamento 10.50, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: società dalla stessa partecipate con le seguenti; società dalla stessa controllate.

0. 10. 50. 10. Il Relatore Bressa.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Città metropolitana di Roma capitale).

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

16. 14. Il Relatore Bressa.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Unioni e loro organi).

1. I commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.

2. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli

consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune, »;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: « Il segretario dell'Unione dei comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione dei comuni. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 93 del 1981;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'Unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione ».

3. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n.267 del 2000, così come modificati dal comma 2 del presente articolo, lo statuto dell'Unione dei Comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento, le soglie demografiche minime eventualmente disposte con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

« 28-*bis*. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

« Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane salvo diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

18. 31. Il Relatore Bressa.

ART. 23.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Sono abrogate le disposizioni vigenti che prevedono obbligatoriamente il livello provinciale o della città metropolitana per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni o che comunque prevedono un collegamento necessario della medesima organizzazione con il territorio dell'ente provincia o della città metropolitana.

23. 52. Il Relatore Bressa.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

23. 027. Il Relatore Bressa.

ALLEGATO 3

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.

Conseguentemente:

all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Gli Statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la Re-

gione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali;

all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

1. 126. I Relatori.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti dei Relatori</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	42
AVVERTENZA	39

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che sono stati presentati emendamenti al testo base (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13 novembre 2013*), avverte che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*) agli emendamenti dei relatori.

Edmondo CIRIELLI (FdI) interviene in fase di illustrazione degli emendamenti, soffermandosi sul suo articolo aggiuntivo 8.010 volto ad escludere il ricorso in Cassazione da parte del pubblico ministero in materia di custodia cautelare. Ricorda di aver presentato l'abbinata proposta di legge n. 1707 in materia di custodia cautelare, volta a limitare l'eccessiva applicazione in concreto dell'istituto della custodia cautelare in carcere. La proposta di legge è volta a rafforzare i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, richiedendo, in particolare, alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale che le «specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova» si fondino, non solo sulle circostanze di fatto, ma anche su condotte concrete della persona indagata o imputata. Il presupposto del pericolo di inquinamento delle prove verrebbe, così, sottratto alla valutazione discrezionale del magistrato, che dovrà accertare la condotta concretamente tenuta dall'indagato o imputato. In relazione al presupposto di

cui alla lettera *b*), poi, si richiede che l'imputato, non solo si sia dato alla fuga, ma abbia tentato o tenti di darsi alla fuga, eliminando il riferimento al generico e opinabile « pericolo di fuga », mentre con riferimento al presupposto della pericolosità sociale del soggetto si richiede l'ulteriore requisito dell'esistenza di elementi di prova, che, unitamente al concreto pericolo, possano portare il magistrato a ritenere con sufficiente certezza che questi commetterà i gravi delitti di cui alla lettera *c*) dell'articolo in esame. Ritiene comunque che anche il testo base possa essere considerato un buon punto di partenza per migliorare la normativa vigente.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, anche a nome della correlatrice Rossomando, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Dambruoso 1.01 e invita al ritiro dell'emendamento Sisto 1.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.3, ove riformulato nel senso di sopprimere, al primo capoverso, dopo le parole « gravità del reato », le seguenti parole: « per cui si procede ».

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Morani 1.2 e Turco 3.2, ove riformulati come l'emendamento Ermini 1.3, nella nuova formulazione appena proposta.

Invita al ritiro delle proposte emendative Morani 2.3, Sisto 2.2, Dambruoso 2.1, Molteni 3.1, Ferraresi 3.3, Costa 3.05, Dambruoso 3.03, Daniele Farina 3.02 e 3.04.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore Sarro, esprime parere favorevole sull'emendamento Ermini 4.5. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Turco 4.7, ove riformulato come l'emendamento Ermini 4.5.

Precisa come l'emendamento 4.7 sia condivisibile in tutto il suo insieme. Tuttavia, sostituendo l'intero articolo 4, la sua approvazione non consentirebbe di porre in votazione emendamenti il cui contenuto non è ricompreso nell'emendamento in esame. In sostanza, la formulazione di

questo emendamento come meramente sostitutivo dell'articolo 4 altererebbe l'ordine di votazione. Per raggiungere l'obiettivo dell'approvazione delle modifiche all'articolo 4 contenute nell'emendamento occorre riformulare quest'ultimo nel senso dell'emendamento Ermini 4.5 ed approvare anche l'emendamento Agostinelli 4.8, peraltro identico ad emendamenti dei relatori e di altri deputati.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Dambruoso 4.2 e Chiarelli 4.3, ove riformulati come l'emendamento Ermini 4.5, nonché parere favorevole sugli identici emendamenti 4.1 dei relatori, Chiarelli 4.20 e Agostinelli 4.8.

Invita al ritiro delle proposte emendative Molteni 4.6, Daniele Farina 4.01, Costa 5.2, Molteni 5.1 e 0.5.3.1; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.3 dei relatori; invita al ritiro degli emendamenti Molteni 6.7 e 6.8, Daniele Farina 6.10 e dei subemendamenti Molteni 0.6.2.1, 0.6.2.2 e Ferranti 0.6.2.3.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.2 dei relatori, che viene riformulato come segue: « Art. 6. *Sostituire il comma 1 con il seguente*: 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*quater*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies* e, quando ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute-

lari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, anche a nome della correlatrice Rossomando, invita al ritiro degli emendamenti Ferraresi 6.5, Molteni 6.9, Morani 6.4 e 6.3.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 6.6 e sugli articoli aggiuntivi Morani 6.03 e Ferranti 6.01. Invita al ritiro del subemendamento Molteni 0.6.02.1. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi 6.02 dei relatori, Scalfarotto 6.04, Dambruoso 6.020 e Daniele Farina 6.07.

Invita al ritiro delle proposte emendative Dambruoso 6.06, Molteni 0.6.015.1, 0.6.015.3 e 0.6.015.2.

Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.015 dei relatori; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Daniele Farina 6.09, ove riformulato come l'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.1 dei relatori. Invita al ritiro degli emendamenti Ferraresi 7.3, 7.4 e 7.2.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore Sarro, invita al ritiro degli emendamenti Costa 8.4, Molteni 8.3 e 8.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 8.1, ove riformulato come segue: «Art. 8. Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso. 3. Il comma 2-*bis* è soppresso».

Invita al ritiro dei subemendamenti Molteni 0.8.03.1 e Turco 0.8.03.2.

Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.03 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Daniele Farina 8.07, se riformulato come l'articolo aggiuntivo 8.03.

Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Daniele Farina 8.06.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cirielli 8.010, ove riformulato nel senso di prevedere l'esclusione per il

pubblico ministero della possibilità di ricorrere per cassazione solo in caso di doppia conforme.

Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.02 dei relatori; invita al ritiro del subemendamento Molteni 0.8.01.1; raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.01 dei relatori; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Daniele Farina 8.04.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede di sospendere la seduta per consentire ai deputati di valutare le proposte di riformulazione appena formulate dai relatori.

Nicola MOLTENI (LNA) si associa alla richiesta del deputato Ferraresi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accogliendo le richieste dei deputati Ferraresi e Molteni, sospende la seduta per trenta minuti.

La seduta sospesa alle 14.50 è ripresa alle 15.30

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone in votazione l'articolo premissivo 1.01.

La Commissione approva l'articolo premissivo Dambruoso 1.01 (*vedi allegato 2*).

Antonio MAROTTA (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 1.1, che, alla luce dei pareri ritira.

David ERMINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.3 (*vedi allegato 2*).

Alessia MORANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2 (*vedi allegato 2*).

Tancredi TURCO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.2 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti appena riformu-

mulati saranno posti in votazione insieme essendo identici.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 1.3 (*nuova formulazione*), Morani 1.2 (*nuova formulazione*) e Turco 3.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Alessia MORANI (PD) ritira il suo emendamento 2.3.

Antonio MAROTTA (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento 2.2, che, alla luce dei pareri ritira. Sottoscrive altresì l'emendamento Chiarelli 4.3, che riformula nel senso proposto dai relatori (*vedi allegato 2*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il suo emendamento 2.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Molteni 3.1 e Ferraresi 3.3 non saranno posti in votazione a seguito dell'approvazioni degli identici Ermini 1.3 (*nuova formulazione*), Morani 1.2 (*nuova formulazione*) e Turco 3.2 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Antonio MAROTTA (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 3.05, che, alla luce dei pareri ritira.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.03.

Daniele FARINA (SEL) ritira i suoi articoli aggiuntivi 3.02 e 4.01

Vittorio FERRARESI (M5S) interviene sul suo emendamento 4.7, che comunque pone una questione che merita di essere approfondita dalla Commissione. In particolare, occorre riflettere sul fatto che il GIP viene chiamato a fare una prognosi relativa ad una valutazione che la legge rimette al pubblico ministero in merito alla sospensione dell'esecuzione della pena, secondo quanto previsto dal comma

5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, così come modificato ultimamente dal decreto legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94. Si tratta di due valutazioni diverse che vengono invece unificate di fatto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che il rischio paventato dal deputato Ferraresi sussiste già con la formulazione attuale del vigente comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, che si riferisce alla prognosi dell'applicazione in futuro della sospensione condizionale della pena e quindi ad una valutazione che sarà fatta in futuro dal giudice di merito. L'emendamento Ermini 4.5 si limita ad esplicitare ulteriormente la ratio del predetto comma 2-*bis* prevedendo una ulteriore ipotesi in cui la prognosi della non applicazione della detenzione in carcere sarebbe incompatibili con la custodia cautelare in carcere.

Il sottosegretario Cosimo FERRI ritiene che eventualmente occorrerebbe riflettere sull'opportunità di escludere anche gli arresti domiciliari nel caso in cui si ritenga che sarà sospesa l'esecuzione della pena. La ratio della norma dovrebbe essere quella di escludere il carcere come misura cautelare solamente nel caso in cui si ritenga che non verrà eseguita in carcere la eventuale sentenza di condanna.

David ERMINI (PD) non condivide le preoccupazioni del deputato Ferraresi, in quanto è del tutto irrilevante che il soggetto che effettua la prognosi non coincida con il soggetto che in futuro deciderà in merito alla detenzione in carcere del condannato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritiene che il suo emendamento 4.2, come gli altri sostanzialmente identici, debbano essere approvati in quanto si rifanno al principio di proporzionalità, apparendo del tutto incongruo sottoporre alla custodia cautelare in carcere colui che probabilmente non sarà sottoposto alla detenzione in carcere in caso di condanna.

Tancredi TURCO (M5S) riformula il suo emendamento 4.7 nel senso proposto dai relatori (*vedi allegato 2*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) riformula il suo emendamento 4.2 nel senso proposto dai relatori (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Turco 4.7 (*nuova formulazione*), Dambruoso 4.2 (*nuova formulazione*) e Chiarelli 4.3 (*nuova formulazione*) saranno posti in votazione con l'emendamento Ermini 4.5, essendo identici.

La Commissione con distinte votazioni approva gli identici emendamenti 4.1 dei relatori, Chiarelli 4.20 e Agostinelli 4.8. (*vedi allegato 2*), respinge l'emendamento Molteni 4.6 ed approva gli identici emendamenti Ermini 4.5, Turco 4.7 (*nuova formulazione*), Dambruoso 4.2 (*nuova formulazione*) e Chiarelli 4.3 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, in considerazione di imminenti votazioni in

Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 10.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 3
DEI RELATORI

Il comma 2, capoverso comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente: congiuntamente ad altra misura coercitiva o interdittiva.

0. 5. 3. 1. Molteni, Attaguile.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6. 2
DEI RELATORI

Al comma 1, dell'articolo 6, sostituire la frase con la seguente: in relazione al caso concreto.

0. 6. 2. 1. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, dell'articolo 6, sostituire la frase con la seguente: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, nonché in ordine ai delitti del codice penale previsti e puniti dagli articoli 575, 609-bis, 609-quater e 609-octies.

0. 6. 2. 2. Molteni, Attaguile.

Sostituire le parole: , ovvero che con le seguenti: Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in

ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 603-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ovvero che.

0. 6. 2. 3. Ferranti.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6. 02 DEI RELATORI

ART. 6-bis.

Il comma 1, dell'articolo 6-bis, è soppresso.

0. 6. 02. 1. Molteni, Attaguile.

Il comma 1, dell'articolo 6-bis, capoverso articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente: dopo le parole: « privata dimora » aggiungere la seguente frase: « ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta ».

0. 6. 02. 2. Molteni, Attaguile.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6. 015 DEI RELATORI

Al comma 1, dell'articolo 6-bis, capoverso articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo la parola:

cautelari *aggiungere*: nel caso in cui si tratti dei reati di cui all'articolo 275, comma 3, ovvero l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari in ordine agli altri reati.

0. 6. 015. 1. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, dell'articolo 6-bis, capoverso articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo la parola: cautelari aggiungere: nel caso in cui si tratti dei reati di cui all'articolo 275, comma 3, ovvero l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari in ordine agli altri reati.

Conseguentemente, al comma 2, le parole: l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni sono sostituite dalle seguenti: l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni nel caso in cui si tratti dei reati di cui all'articolo 275, comma 3, ovvero l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni in ordine agli altri reati.

0. 6. 015. 3. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, dell'articolo 6-bis, capoverso articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, le parole: l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni sono sostituite dalle seguenti: l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni nel caso in cui si tratti dei reati di cui all'articolo 275, comma 3, ovvero l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni in ordine agli altri reati.

0. 6. 015. 2. Molteni, Attaguile.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
8. 03 DEI RELATORI

ART. 8-bis.

Al comma 4, dell'articolo 8-bis, le parole: e per il deposito dell'ordinanza sono.

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.

0. 8. 03. 1. Molteni, Attaguile.

Sopprimere i commi 3, 4 e 6.

Al comma 5 sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.

0. 8. 03. 2. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

All'articolo 8-bis, comma 1, capoverso articolo 311 del codice di procedura penale, al comma 5-bis, sostituire la frase: il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione con: il giudice decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

Conseguentemente le parole: ovvero il deposito dell'ordinanza sono soppresse.

Conseguentemente il secondo periodo è soppresso.

0. 8. 03. 4. Molteni, Attaguile.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
8. 02 DEI RELATORI

Il comma 1, dell'articolo 8-bis, è soppresso.

0. 8. 02. 1. Molteni, Attaguile.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 01.

All'articolo 1 è premesso il seguente:

1. All'articolo 274, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del Codice di procedura penale, le parole « della persona sottoposta alle indagini o » sono soppresse.

1. 01. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: e attuale aggiungere le seguenti: e dopo le parole: due anni di reclusione sono inserite le seguenti: Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 le parole e attuale aggiungere le seguenti: ed in fine è inserito il seguente periodo: « Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

*** 1. 3.** (Nuova formulazione) Ermini, Verini, Vazio, Scalfarotto, Morani, Moretti, Amoddio, Mattiello, Giuliani, Magorno, Marzano.

Al comma 1, dopo le parole: e attuale aggiungere le seguenti: e dopo le parole: due anni di reclusione sono inserite le seguenti: Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 le parole e attuale aggiungere le seguenti: ed in fine è inserito il seguente periodo: « Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

*** 1. 2.** (Nuova formulazione) Morani.

Al comma 1, dopo le parole: e attuale aggiungere le seguenti: e dopo le parole: due anni di reclusione sono inserite le seguenti: Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 le parole e attuale aggiungere le seguenti: ed in fine è inserito il seguente periodo: « Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'im-

putato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

* **3. 2.** (Nuova formulazione) Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 1 dopo le parole: sospensione condizionale della pena aggiungere le seguenti: o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

** **4. 5.** Ermini, Verini, Vazio, Scalfarotto, Morani, Moretti, Amoddio, Mattiello, Giuliani, Magorno, Marzano.

Al comma 1 dopo le parole: sospensione condizionale della pena aggiungere le seguenti: o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

** **4. 7.** (Nuova formulazione) Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 1 dopo le parole: sospensione condizionale della pena aggiungere le seguenti: o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

** **4. 2.** (Nuova formulazione) Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

Al comma 1 dopo le parole: sospensione condizionale della pena aggiungere le seguenti: o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

** **4. 3.** (Nuova formulazione) Chiarelli, Marotta.

Al comma 1 dopo le parole: custodia cautelare inserire le seguenti: in carcere.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: custodia cautelare inserire le seguenti: in carcere.

* **4. 1.** I Relatori.

Al comma 1, dopo le parole: custodia cautelare aggiungere la seguente: in carcere.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: custodia cautelare inserire le seguenti: in carcere.

* **4. 20.** Chiarelli.

Al comma 1, dopo le parole: custodia cautelare aggiungere la seguente: in carcere.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: custodia cautelare inserire le seguenti: in carcere.

* **4. 8.** Agostinelli, Turco, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il viceministro degli affari esteri, Marta Dassù, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Paolo Alli per il gruppo Nuovo Centro Destra. Nel salutare cordialmente il nuovo componente della Commissione, gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 novembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea e i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni Finanze e Ambiente.

Carlo SIBILIA (M5S) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare una relazione di minoranza, precisando di essere stato designato a svolgerla.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), prendendo le mosse da una risposta ad un atto di sindacato ispettivo da parte del Ministero dello sviluppo economico ritenuta insoddisfacente, considera necessaria la massima precauzione ed attenzione nell'attuazione dell'opera che fa oggetto della

ratifica, a cui pure si dichiara favorevole. Insiste in modo particolare sull'opportunità di consultare e coinvolgere tutti i livelli locali.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rispetta l'eventualità della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea per venire incontro a quanto segnalato dalla collega Locatelli.

Mario MARAZZITI (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Locatelli.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) ritiene che le preoccupazioni della collega Locatelli troverebbero migliore accoglimento nell'approvazione di talune proposte emendative che il suo gruppo si appresta a presentare in Assemblea.

Marietta TIDEI (PD) ribadisce l'importanza di una celere approvazione della ratifica in esame, che farebbe dell'Italia un importante *hub* del gas, accrescendo la competitività e riducendo la bolletta energetica nazionale, che è la più alta d'Europa. Nel rifarsi alle questioni emerse nelle audizioni che hanno dato voce ai critici del progetto, ritiene in ogni caso confermata la convinzione della strategicità dell'opera sia per l'Italia che per l'Europa. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo.

Edmondo CIRIELLI (FdI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, manifesta vivo apprezzamento per la relazione svolta dal collega Amendola. Ritiene che sia decisivo lasciare alle future generazioni nuove infrastrutture che arricchiscano il territorio, ferma restando l'esigenza di impegnare il Governo a garantire la sostenibilità ambientale nell'ambito di un costante monitoraggio.

Mario MARAZZITI (SCpI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea la priorità di differenziare le forze energetiche. Insiste in ogni caso sull'esigenza di assicurare la sosteni-

bilità ambientale e di coinvolgere gli enti locali.

Carlo SIBILIA (M5S), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo, giudica del tutto vani i riferimenti fatti dai colleghi favorevoli al progetto in ordine alla tutela dell'ambiente ed al coinvolgimento delle popolazioni locali dal momento l'Accordo impegna il nostro Paese a facilitare la realizzazione del progetto stesso. Ribadisce peraltro come nessun vantaggio finanziario sia prevedibile, mentre, al contrario, il debito pubblico potrebbe accrescersi a causa delle opere finali che risulteranno a carico italiano. Invita infine il Governo a chiarire ancora una volta se sia o meno intervenuta la ratifica da parte greca.

Arturo SCOTTO (SEL), nel manifestare apprezzamento per l'approfondito e serio lavoro svolto dalla Commissione nel confronto fra maggioranza ed opposizione, che si è avvalso di significativi contributi scientifici assolutamente non propagandistici in sede di istruttoria legislativa, ritiene che permangano forti dubbi sul progetto previsto dall'accordo in esame e preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo.

Franco CASSANO (PD) si dichiara consapevole della distinzione di piani esistente tra la ratifica del trattato in titolo e l'avvio dell'opera, che sarà preceduto da ulteriori momenti di verifica. Ribadisce in ogni caso l'esigenza di dare risposta alle preoccupazioni in materia ambientale e di garantire l'assoluta trasparenza e la massima partecipazione popolare. Pur non contestando l'esigenza di differenziare le fonti energetiche, fa presente come la Puglia sia una regione di passaggio molto esposta su cui gravano non poche e gravose servitù. Rileva altresì un'ingiustificata sfasatura tra la velocità con cui si dà corso al TAP ed i ritardi nella realizzazione di altre opere infrastrutturali come ad esempio l'adeguamento della rete ferroviaria. Nel contestare tale logica dei due tempi, di triste memoria, preannuncia il suo voto di astensione.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), nel complimentarsi per l'onesta intellettuale dimostrata dal collega Cassano, prende atto che dubbi ed imbarazzi sono stati accresciuti dalle risultanze delle audizioni svolte su richiesta del suo gruppo.

Il viceministro Marta DASSÙ, nel confermare al deputato Sibilìa che la Grecia ha ratificato nel mese di aprile l'accordo in esame, evoca la possibilità che vi sia un equivoco con un altro tipo di accordo che la stessa Grecia ha sottoscritto con la società interessata al progetto. Auspica, pertanto, che il confronto tra maggioranza ed opposizione possa svolgersi almeno sulla base della comune conoscenza dei dati di fatto.

In vista della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, fa presente che l'Accordo in titolo implica obblighi internazionali per l'Italia la cui mancata ratifica risulta riconducibile alla fattispecie prevista dall'articolo 119, comma 4, del Regolamento della Camera. Al riguardo, sottolinea l'importanza della tempistica

dal momento che l'Albania ha proceduto alla ratifica lo scorso 25 maggio e la Grecia lo scorso 9 aprile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Amendola, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente, anche per la relazione di minoranza preannunciata dal deputato Sibilìa a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva in materia di servitù militari (<i>Deliberazione</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Programma</i>)	55

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito Vincenzo Porrazzo a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 15 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Sottosegretario di Stato alla difesa, Roberta Pinotti</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, sul quale la Commissione difesa è chiamata a rendere il parere alla Commissione affari esteri, reca il disegno di legge di ratifica del Protocollo del 13 giugno 2012 sulle preoccupazioni del popolo irlandese nei confronti del Trattato di Lisbona, sottoscritto in esito ai risultati del referendum irlandese del 12 giugno 2008 che respinse la ratifica del Trattato stesso.

Ricorda, in premessa, che per porre rimedio alla situazione determinatasi a seguito dei risultati di tale referendum, il

Consiglio europeo di Bruxelles del 18-19 giugno 2009 ha adottato una decisione avente ad oggetto una serie di garanzie giuridiche riguardanti l'Irlanda in materia di diritto alla vita, protezione della famiglia, istruzione, fiscalità, sicurezza e difesa. Tale decisione avrebbe costituito, al momento del primo Trattato di adesione di un nuovo Stato all'Unione europea in ordine temporale, il presupposto di un Protocollo da ratificare da parte di tutti gli Stati membri e da allegare al Trattato sull'Unione europea e al Trattato di funzionamento dell'Unione europea. L'esito positivo della nuova consultazione referendaria, svoltasi il 2 ottobre 2009, ha così potuto portare all'approvazione da parte dell'Irlanda del Trattato di Lisbona.

Rileva, dunque, che il Protocollo in esame – nel quale viene sancito il primato delle norme costituzionali irlandesi in materia di famiglia, di diritto alla vita e all'istruzione sulle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – conclude la grave *impasse* creatasi nelle sedi europee con la bocciatura del testo del Trattato di Lisbona, giudicato per molti profili troppo « invasivo » da parte del corpo elettorale irlandese. In sostanza, il Protocollo rappresenta una rivalsea del principio di sovranità degli Stati sul principio del federalismo.

Segnala, quindi, che le norme di interesse della Commissione difesa si rinven- gono nell'articolo 3, dedicato alle questioni della sicurezza e difesa. In particolare, il primo capoverso conferma sostanzial- mente quanto previsto dal comma 1, del- l'articolo 21 del Trattato sull'Unione eu- ropea, in ordine ai fondamenti dell'azione internazionale dell'Unione ovvero: diffu- sione della democrazia e dello Stato di diritto, diritti dell'uomo e libertà fonda- mentali, uguaglianza e solidarietà, principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il secondo capo- verso, invece, reitera le previsioni del comma 1 dell'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea, in base al quale la politica di sicurezza e difesa comune del- l'Unione è parte integrante della politica estera e di sicurezza comune ed è prevista

una capacità operativa dell'Unione euro- pea anche mediante missioni all'esterno del territorio dell'Unione per il manteni- mento della pace, omettendo tuttavia, quella parte della disposizione che prevede che per l'esecuzione di tali compiti l'Unione europea si basi sulla capacità fornite dagli Stati membri. Il terzo capo- verso salvaguarda la politica di sicurezza e difesa di ciascuno degli Stati membri, come anche gli obblighi di ciascuno di tali Stati, mentre il quarto capoverso prevede che il Trattato di Lisbona non condizioni né pregiudichi la tradizionale politica di neutralità militare della Repubblica d'Ir- landa. Infine, il quinto capoverso riserva all'Irlanda, o a qualsiasi altro Stato mem- bro, la decisione sulla partecipazione o meno alle operazioni militari europee, conformemente alle norme giuridiche na- zionali esistenti in materia.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, rileva che questo si compone di tre articoli che contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica (ar- ticolo 1), il relativo ordine di esecuzione (articolo 2) e l'entrata in vigore (articolo 3). Al riguardo, segnala che il Protocollo sarebbe dovuto entrare in vigore entro il 30 giugno scorso, qualora tutti i Paesi lo avessero ratificato ma, non essendo ciò accaduto, sarà in vigore dal primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

Nel ritenere, dunque, auspicabile una rapida conclusione del suo esame, si ri- serva di presentare una proposta di parere favorevole anche sulla base del dibattito che si dovesse sviluppare.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI ma- nifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ritiene condivisibile ed esaustivo.

Massimo ARTINI (M5S), richiamando quanto evidenziato dal relatore in merito alla circostanza che il Protocollo non ri- sulta ancora ratificato da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, do- manda quali conseguenze potrebbero de- rivare sulla politica di sicurezza e difesa

dell'Unione nel caso in cui il Protocollo stesso non dovesse entrare in vigore. Chiede, infine, se tale aspetto potrebbe comportare implicazioni anche sulle decisioni che il Consiglio europeo, in programma nel prossimo mese di dicembre, dovrebbe assumere in materia di difesa.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, sottolinea come il Protocollo in esame rappresenti lo strumento con il quale è stato dato accoglimento alle preoccupazioni manifestate dal popolo irlandese e, quindi, va nella direzione di superare le difficoltà registrate nel 2008 riguardo alla ratifica del Trattato di Lisbona.

Marco MARCOLIN (LNA) giudica positivamente l'atteggiamento irlandese che dimostra l'impegno dell'Irlanda a tutela della propria sovranità nazionale.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Domenico ROSSI (SCpI) ritiene condivisibile la proposta di parere favorevole del relatore, evidenziando peraltro che lo stesso Trattato di Lisbona richiama il concetto della sovranità nazionale nell'ambito della politica di sicurezza e difesa europea.

Donatella DURANTI (SEL), nel preannunciare il voto favorevole da parte del gruppo di Sinistra, Ecologia e Libertà sulla proposta di parere del relatore, esprime rammarico per il fatto che il Trattato di Lisbona non preveda, nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune, alcun riferimento al ripudio della guerra.

Luca FRUSONE (M5S) valuta positivamente la proposta di parere formulata dal relatore e condivide le valutazioni espresse testé dall'onorevole Duranti. Ritiene, infine, che anche il nostro Paese dovrebbe ispirarsi, nella politica di sicurezza e difesa comune, all'atteggiamento irlandese con riferimento, in particolare, alla possi-

bilità di non partecipare alle missioni internazionali.

Salvatore CICU (FI-PdL), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come la nostra Costituzione già preveda, all'articolo 11, il ripudio della guerra. Ritiene, infine, che non debba essere giudicare negativamente la difformità degli ordinamenti dei singoli Stati membri dell'Unione europea.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) ritiene che l'operato del nostro Governo in sede europea e, in particolare, per quanto attiene alla politica di sicurezza e difesa comune sia positivo e pertanto preannuncia, anche a nome dei colleghi del gruppo del Partito Democratico, un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 9.20.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

(Deliberazione).

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella riunione del 19 novembre 2013 l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto in modo unanime sull'opportunità di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di servitù militari. Sottolinea che l'indagine conoscitiva è stata inizialmente proposta dall'onorevole

Cicu sulla base di una proposta di programma che, nella sede dell'Ufficio di presidenza, ha ricevuto fin da subito il convinto sostegno da parte dell'onorevole Scanu, anche in considerazione della qualità che i due colleghi rivestono di relatori sugli atti del Governo nn. 32 e 33, in corso di esame presso la Commissione e la cui materia è strettamente connessa ai temi dell'indagine (vedi allegato 2).

Ricorda anche, come già espresso in precedenza e chiarito all'articolo 144, comma 1, del Regolamento, che l'indagine conoscitiva è uno strumento procedurale avente natura conoscitivo-ricognitiva, mediante il quale le Commissioni, nelle materie di loro competenza, acquisiscono notizie, informazioni e documenti utili ai fini dell'attività della Camera. Trattasi, pertanto, di procedura cui resta evidentemente estranea ogni finalità di controllo, di indirizzo o ispettiva, tipica invece di altri strumenti parlamentari.

Emanuela CORDA (M5S) segnala di condividere il grande interesse dei colleghi citati dal presidente Vito rispetto all'oggetto dell'indagine conoscitiva, in considerazione della sua provenienza da una Regione come la Sardegna in cui rilevante è il peso delle servitù militari. Fa quindi presente che, insieme ad altri deputati del Movimento Cinque Stelle, nella giornata di domani si recherà in vista presso il poligono di Capo Teulada e dichiara di mettere a disposizione della Commissione e dell'indagine le eventuali risultanze di tale esperienza sul campo.

Elio VITO, *presidente*, precisa che qualora dovesse nello svolgimento dell'indagine conoscitiva emergere l'opportunità di svolgere missioni o sopralluoghi presso alcune aree interessate da servitù militari la Commissione potrà sicuramente deliberare al riguardo. Non ritiene, tuttavia, di poter accedere alla richiesta dell'onorevole Corda in considerazione del fatto che la missione cui ha fatto riferimento non è stata deliberata dall'Ufficio di presidenza della Commissione. Prospetta, infine, dato il notevole interessamento che l'indagine

conoscitiva dimostra di raccogliere da parte di tutti i gruppi e di taluni colleghi in particolare, l'eventualità che la Commissione proceda ad istituire un Comitato ad hoc.

Donatella DURANTI (SEL), con riferimento al programma dell'indagine, evidenzia l'opportunità di ampliare il più possibile l'elenco dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ritenendo che, ad esempio, anche la Puglia rappresenti un'area del Paese di sicuro interesse.

Elio VITO, *presidente*, rassicura la collega Duranti che l'elenco di soggetti da audire con riferimento alla categoria di rappresentanti di regioni e di enti locali non è da considerarsi limitato a talune regioni.

Domenico ROSSI (SCpI) ritiene che l'indagine in titolo rivesta grande interesse nell'ottica di contemperare tutte le esigenze connesse all'imprescindibile attività addestrativa delle Forze armate nell'ottica del processo di revisione dello strumento militare in corso. Infatti, occorre, da un lato, garantire un adeguato addestramento delle Forze armate, cosa che si può fare soltanto mettendo a loro disposizione opportune aree dove potersi esercitare, dall'altro, procedere a una riduzione delle servitù militari stesse anche attraverso un loro riequilibrio sul territorio nazionale prendendo in considerazione regioni meno gravate di altre, come ad esempio la Sicilia nel raffronto con la Sardegna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità la proposta del presidente.

Elio VITO, *presidente*, esprimendo compiacimento per la deliberazione della Commissione invita i colleghi Cicu e Scanu, anche nella loro qualità di capogruppo e di parlamentari particolarmente esperti sulla materia oggetto dell'indagine conoscitiva, a volerne seguire lo svolgimento, contribuendo in modo attivo alla miglior organizzazione dei lavori, con riferimento alla individuazione delle tema-

tiche di volta in volta da approfondire, alle audizioni e, in fine, alla stesura della proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 9.25.

Proposta di nomina del tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito Vincenzo Porrizzo a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nomina n. 15.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, ai sensi della legge n. 14, del 24 gennaio 1978, sulla proposta di nomina del Tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, Vincenzo Porrizzo, a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Fa, quindi, presente che la proposta è stata trasmessa lo scorso 12 novembre dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera in cui si dava contestualmente notizia dell'avvio in data 8 novembre 2013 della procedura per la nomina, si trasmetteva il *curriculum vitae* del candidato e si dava altresì conto della sussistenza dei requisiti per l'assunzione dell'incarico.

Segnala, in via di premessa, che il parere richiesto dovrà essere motivato anche in relazione ai fini e agli indirizzi della

gestione da perseguire. Inoltre, sempre ai sensi della citata legge del 1978, la richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per la designazione, dei motivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti dal candidato.

Infine, ricorda che, fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine di presidenti di istituti e di enti pubblici sono incompatibili, tra l'altro, con le funzioni di dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza.

Quanto alla Cassa di previdenza delle Forze armate — istituita nel 2009 con decreto del presidente della Repubblica e oggi disciplinata dal Codice dell'ordinamento militare, dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e dal decreto del Ministro della difesa del 1° luglio 2010 — osserva che tale ente è «organo con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa, alla cui vigilanza è sottoposta. La Cassa gestisce i fondi previdenziali in conformità e nei limiti di quanto disposto dal codice e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la disciplina recata dal codice in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni».

Evidenzia, inoltre, che gli organi direttivi della Cassa sono il presidente, il Consiglio di amministrazione, e il Collegio dei revisori e che i componenti di tali organi prestano la propria attività *pro bono*, restando in carica per tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Osserva, poi, che il Presidente è il rappresentante legale della Cassa, del cui funzionamento risponde al Consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa e segue l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, avvalendosi

del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa. Esso è scelto tra i membri effettivi del Consiglio di amministrazione (escluso il rappresentante degli ufficiali in quiescenza) ed è nominato su proposta del Ministro della difesa.

Rileva, quindi, che secondo quanto previsto dal Testo unico del 2010 (articolo 77, comma 2) nel caso in cui il Presidente sia scelto tra i membri effettivi appartenenti al personale militare in servizio attivo, deve essere designato a ricoprire tale incarico un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Passando al merito della nomina in titolo, ricorda che il 1° luglio 2013 sono scaduti i mandati del presidente della Cassa, Ammiraglio Alberto Gauzolino, e del Consiglio di amministrazione. A seguito dell'avvenuto rinnovo del Consiglio di amministrazione della Cassa, disposto dal Ministro della difesa con decreto del 24 ottobre 2013, nella seduta dell'8 novembre 2013, il Consiglio dei ministri ha quindi avviato la procedura per la nomina del Tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, Vincenzo Porrizzo – il cui *curriculum vitae* è in distribuzione – a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nel preannunciare una valutazione senz'altro favorevole, segnalando peraltro che l'omologa Commissione del Senato ha già espresso parere favorevole nella seduta dello scorso 20 novembre, rileva, tuttavia, che la richiesta trasmessa dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento non è esplicita quanto al presupposto dell'aver sentito previamente il Capo di stato maggiore della difesa e del raggiungimento della previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. La stessa richiesta omette, altresì, di precisare i motivi professionali che giustificano la designazione e gli eventuali incarichi già svolti dal candidato (come richiesto dall'articolo 4 della legge

n. 14 del 1978). Infine, fa presente che il *curriculum vitae* del candidato appare di ardua lettura e non contribuisce ad esplicitare tali aspetti. Al riguardo sarebbe pertanto opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI rileva che le considerazioni svolte dal relatore appaiono pertinenti e condivisibili. Assicura, quindi, che nelle prossime occasioni il Dicastero curerà la predisposizione del *curriculum vitae* in modo da renderlo più leggibile anche a coloro che abbiano meno dimestichezza con i termini tecnici militari.

Precisa, infine, che l'*iter* della nomina si è svolto conformemente al dettato dell'articolo 77, comma, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare evidenziando, in particolare, che è stato sentito il Capo di stato maggiore della difesa previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate, come risulta dal relativo documento che deposita (*vedi allegato 3*).

Elio VITO, *presidente*, dà atto delle sostituzioni e dei deputati in missione. Quindi, prima di procedere all'appello nominale, mediante il sistema delle palline bianche e nere, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Elio VITO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	24
Astenuti	8
Maggioranza	13
Hanno votato <i>sì</i>	16
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Elio VITO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé

espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Adornato, Artini, Basilio, Bolognesi, Cicu, Corda, D'Arienzo, Duranti, Frusone, Carlo Galli, Garofani, Marantelli,

Marcolin, Nastri, Ottobre, Palmizio, Petrenga, Giuditta Pini, Gagnarli (in sostituzione di Rizzo), Rossi, Scanu, Tofalo, Villecco Calipari e Vito.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012 (C. 1619 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012;

rilevato che il Protocollo in esame conclude la grave impasse creatasi nelle sedi europee con la bocciatura del Trattato avvenuta con il *referendum* irlandese del 12 giugno 2008;

rilevato, altresì, che il primo capoverso dell'articolo 3 del Protocollo ribadisce sostanzialmente quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea in ordine ai fondamenti dell'azione internazionale dell'Unione, e che il secondo capoverso del medesimo articolo 3 reitera le previsioni del Trattato sull'Unione europea, secondo

cui la politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione è parte integrante della politica estera e di sicurezza comune;

sottolineato che, nell'ambito di quest'ultima disposizione è prevista una capacità operativa dell'UE anche mediante missioni all'esterno del territorio dell'Unione per il mantenimento della pace, omettendo, tuttavia, di prevedere che per l'esecuzione di tali compiti l'Unione europea si basi sulla capacità fornite dagli Stati membri;

evidenziato, infine, che il quarto capoverso dell'articolo del Protocollo esplicita che il Trattato di Lisbona non condiziona né pregiudica la tradizionale politica di neutralità militare della Repubblica d'Irlanda,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.**PROGRAMMA**

L'attuale disciplina dell'istituto delle servitù militari, dettata dagli articoli 320 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha recepito il contenuto della previgente legge 24 dicembre 1976, n. 898, sembra necessitare di talune modifiche ed integrazioni, sia per i numerosi dubbi interpretativi che tale normativa ha creato nel tempo, sia per l'ineadeguatezza della medesima a contemperare i numerosi interessi che, accanto a quello primario della difesa nazionale, sono sottesi all'istituto in esame, quali l'interesse alla corretta gestione del territorio e l'interesse di altri soggetti pubblici e privati.

In questa prospettiva, analogamente a quanto avvenne nel 1981, potrebbe risultare particolarmente utile procedere alla convocazione di una Seconda Conferenza nazionale sulle servitù militari. Affinché tale Conferenza possa costituire un momento di sintesi e di bilancio di tutte le attività che il Ministero della difesa ha intrapreso con le amministrazioni locali in ordine alle presenze e ai gravami militari nelle diverse regioni del Paese, appare opportuno che essa sia convocata nel quadro del processo di revisione dello strumento militare attualmente in corso ed in linea con quanto previsto dalla risoluzione n. 8-00023, approvata dalla Commissione difesa alla Camera dei deputati nel corso della XVI legislatura.

A tal fine, il Parlamento potrà apportare il proprio contributo in tale direzione attraverso un'indagine conoscitiva, finalizzata ad una ricognizione sullo stato attuale delle servitù militari e alla defi-

nizione di eventuali correttivi alla disciplina vigente, anche in vista di un possibile riequilibrio dei vincoli sul territorio nazionale, da realizzare individuando anche in ambito europeo possibili soluzioni alle esigenze addestrative delle Forze Armate.

Lo svolgimento dell'indagine conoscitiva consentirà, inoltre, di fare il punto su aspetti delicati della materia in esame, con particolare riferimento alla tipologia dei materiali impiegati nello svolgimento delle attività che si svolgono nelle predette aree e alle loro implicazioni in termini sociali, economici, ambientali, sulla popolazione e sul personale militare. Sarà, inoltre, opportuna una ricognizione delle aree sulle quali insistono le servitù militari, anche al fine di valutare una loro più razionale distribuzione sul territorio nazionale.

La delicatezza della materia e la necessità di indire in tempi brevi una Conferenza nazionale sulle servitù militari è stata, da ultimo, evidenziata anche dal Ministro della difesa, Mario Mauro, in occasione della sua audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, svolta lo scorso il 15 maggio 2013, davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato. In quella sede il Ministro ha ritenuto « che sia d'uopo cercare di porre le basi per avviare le azioni necessarie alla convocazione di una nuova Conferenza nazionale sulle servitù militari ».

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede

parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione alla Presidente della Camera.

Termine dell'indagine: 31 marzo 2014.

Soggetti da audire:

Ministro e Sottosegretari del Ministero della difesa;

rappresentanti del Dicastero della difesa aventi competenza diretta in materia di servitù militari;

Ministri degli affari esteri, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Presidenti delle Regioni e degli enti locali interessati, con particolare riferimento alle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia;

rappresentanti di associazioni di cittadini delle zone gravate da servitù militari;

associazioni di protezione ambientale;

accademici ed esperti in materie giuridiche e scientifiche.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Variazione nella composizione della Commissione	58
Programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2014-ottobre 2016. Doc. XXVII, n. 5 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Atto n. 39 (Rilievi alle Commissioni I e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Atto n. 36 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	68
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	76

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles del 17 novembre 2013 in occasione della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione bilancio del Parlamento europeo, avente per oggetto « Verso una spesa migliore – modelli di controllo parlamentare della spesa » ..	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

AVVERTENZA	75
------------------	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'onorevole Latronico – al quale porge i migliori auguri di buon lavoro – è entrato a fare parte della Commissione.

Programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2014-ottobre 2016.

Doc. XXVII, n. 5.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del Programma di lavoro.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, rileva che la necessità di un'analisi puntuale dei meccanismi che incidono sull'andamento della spesa pubblica e l'esigenza di individuare interventi mirati al contenimento e alla sua progressiva riqualificazione assumono, a partire dal 2007, un rilievo via via crescente nelle decisioni di finanza pubblica, divenendo tema fondamentale della politica finanziaria e di bilancio, reso ancor più stringente alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi finanziari concordati in sede europea.

A fronte delle difficoltà riscontrate nel perseguire un raffreddamento delle dinamiche della spesa pubblica, è emersa la necessità di potenziare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica e di elaborare nuovi strumenti, di carattere più strutturale e selettivo, finalizzati a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa.

In questa prospettiva si colloca l'avvio, sin dalla XV legislatura, di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa, comunemente denominato, sulla base di analoghe esperienze internazionali, « *spending review* ».

Tale programma – che s'innestava nella cornice di un'estesa riclassificazione in senso funzionale del bilancio dello Stato, articolato in missioni e programmi, operata in via sperimentale dal 2008 e poi messa a regime con l'articolo 21 della nuova legge di contabilità n.196 del 2009 – veniva fin dall'inizio configurato come uno strumento di programmazione economico-finanziaria, volto a fornire una metodologia sistematica per migliorare sia il

processo di decisione delle priorità e di allocazione delle risorse, sia la performance delle amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Tra gli obiettivi sottesi alla *spending review* vi è quello di superare sia la logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della « spesa storica ». In particolare, con il processo di revisione della spesa si intende superare il tradizionale approccio « incrementale » nelle decisioni di bilancio, in base al quale, storicamente, si è registrata la tendenza a concentrarsi sulle nuove iniziative di spesa, ovvero sulle risorse (aggiuntive) da destinare ai programmi di spesa già in atto, piuttosto che sulle analisi di efficienza, efficacia e congruità con gli obiettivi della spesa in essere.

In particolare, il programma di analisi e valutazione della spesa è stato avviato in via sperimentale dall'articolo 1, comma 480, legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che ha disposto l'avvio di un programma straordinario pluriennale di analisi e valutazione della spesa pubblica affidato al Ministero dell'economia e finanze, volto a riesaminare in modo sistematico l'insieme dei programmi di spesa delle Amministrazioni centrali, valutandone efficacia, efficienza ed economicità di gestione. Successivamente, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), al comma 67 dell'articolo 3, ha reso permanente il predetto programma di analisi della spesa, prevedendone la prosecuzione e l'aggiornamento con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Il comma 68 ha inoltre introdotto una specifica procedura parlamentare in base alla quale, entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro è tenuto a trasmettere alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione (Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul

grado di efficienza dell'azione amministrativa) recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa.

I meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica sono stati in seguito sistematizzati e potenziati, come sopra segnalato, ad opera della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009, che ha previsto l'istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali – attraverso la costituzione di apposite strutture specializzate – e la sua graduale estensione alle altre amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'articolo 39 della nuova disciplina contabile prevede l'avvio di una collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – con le amministrazioni centrali dello Stato, che ha luogo nell'ambito di appositi Nuclei di analisi e valutazione della spesa, finalizzata a garantire il supporto per la verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi di finanza pubblica relativi all'indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, nonché a garantire il supporto per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni.

Nel corso della XVI legislatura il processo di analisi e revisione della spesa è stato dapprima incorporato e reso permanente nel sistema delle decisioni di bilancio ad opera della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009, e successivamente rilanciato, anche in ragione delle persistenti esigenze di consolidamento dei conti pubblici, con misure specifiche e nuove modalità operative introdotte in larga parte attraverso provvedimenti d'urgenza.

Con il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (legge n. 94 del 2012) recante « Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica », è stato istituito un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, nonché un Commissario straordinario per la razionalizza-

zione della spesa per acquisti di beni e servizi, successivamente designato dal Governo nella persona di Enrico Bondi (poi cessato dall'incarico nel gennaio 2013).

La normativa che attualmente regola l'attività e le funzioni del Commissario straordinario, costituita dall'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Legge n. 98 del 2013), reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce – semplificandola e rifondendola in un unico articolo, quello in esame – la disciplina già disposta dagli articoli da 1 a 6 del decreto legge n. 52 del 2012, che vengono conseguentemente abrogati.

La nuova disciplina conferma gli organi cui è affidata l'attività in esame già previsti dal decreto-legge n. 52 sopradetto, vale a dire il Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri può altresì invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare.

Il Comitato svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (vale a dire società per azioni ed altre società che emettono titoli quotati, anche se non azionari). Tale attività dovrà concernere in particolare i trasferimenti alle imprese, la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, l'ottimizzazione dell'uso degli immobili e le altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, che si è in precedenza citata o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può altresì nominare un Commissario straordinario, con durata dell'incarico fino a tre anni, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, sulle materie oggetto di *spending review*. Esso, che va scelto tra persone (anche estranee alla pubblica amministrazione) dotate di comprovata esperienza economica ed organizzativa, ha poteri conoscitivi nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui l'accesso alle banche dati dalle stesse alimentate, nonché poteri ispettivi, a mezzo degli organi della Ragioneria Generale dello Stato, e può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario dovrà presentare al Comitato il proprio programma di lavoro, che va trasmesso anche alle Camere. Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'indennità da corrispondersi al Commissario, essi non potranno superare 150 mila euro per l'anno 2013, 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200 mila euro per l'anno 2016.

Com'è noto, il 4 ottobre 2013 è stato nominato il Commissario straordinario per la *spending review*, nella persona di Carlo Cottarelli, che ha assunto le relative funzioni a decorrere dal 23 ottobre 2013.

Il Programma di lavoro si svolgerà con riferimento al periodo triennale previsto dall'articolo 49-bis, operando a decorrere dal novembre 2013 fino all'ottobre 2016. Gli obiettivi di risparmio che esso persegue vengono quantificati con riferimento agli importi definiti dall'articolo 10, comma 32 e comma 35, del disegno di legge di stabilità, che, rispettivamente:

prevedono, sulla base delle attività del Commissario e delle conseguenti proposte dallo stesso formulate, l'adozione di misure di razionalizzazione e revisione della spesa tali da determinare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche non inferiore a 600 milioni di euro per il 2015 e 1.310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

dispongono variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e

detrazioni fiscali tali da conseguire maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017, disponendo nel contempo che non si procederà a tali misure ove entro il 1° gennaio 2015 intervengano provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi in termini di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa derivanti dall'attività di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

In relazione a ciò, nel Programma si prefiggono risparmi di 3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 ed 11,3 miliardi a decorrere dal 2017. Peraltro viene segnalato come potrebbe essere valutata, in sede politica, l'opportunità di conseguire risparmi aggiuntivi rispetto a tali obiettivi, al fine di accelerare il processo di riduzione fiscale.

Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori, l'intera amministrazione pubblica sarà coinvolta direttamente nei lavori della revisione della spesa e, viene espressamente precisato, il Commissario opererà sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato interministeriale e, più in generale, dal Governo, cui spetta l'indirizzo e il coordinamento della revisione della spesa.

Il Commissario sarà coadiuvato da un ristretto « gruppo di base », già costituito, i cui componenti sono tratti dal settore pubblico. Il gruppo espleta un ruolo di coordinamento delle attività, atteso che si prevede la costituzione, entro il corrente mese di novembre, di gruppi di lavoro per ciascuno dei temi indicati nell'attività: si tratta di temi specifici, organizzati sia « verticalmente » (per centri di spesa, per esempio ministeri) che « orizzontalmente » (per tematiche, per esempio acquisto di beni e servizi).

Sono esclusi oneri per i componenti dei gruppi: ciò sia per quello di base, i cui componenti già appartengono alla PA, sia per gli altri gruppi, composti da rappresentanti dei centri di spesa della PA me-

desima e, qualora debba trattarsi di soggetti esterni, solo « se disponibili a titolo gratuito »

In considerazione dell'ampiezza dei temi trattati, che renderanno necessario utilizzare anche le analisi già prodotte nell'attività di spending review finora svolta, viene stabilito un circosanzionato programma dei lavori della struttura, articolato su tre principali scadenze:

dicembre 2013-febbraio 2014: ricognizione tecnica per definire le misure legislative e amministrative che potrebbero essere approvate già a metà del 2014 e quantificazione dei relativi risparmi di spesa nel 2014 e negli anni successivi;

marzo-aprile 2014: utilizzo della ricognizione tecnica nell'ambito del Documento di Economia e Finanza 2014 per la formulazione degli obiettivi di spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche e di quella dei singoli centri di spesa (ministeri e, a livello aggregato, enti territoriali), che dovranno definire le misure che intendono adottare per raggiungere gli obiettivi stessi;

aprile 2014: analisi dell'impatto macroeconomico e distributivo delle misure;

maggio-luglio 2014: implementazione delle misure a livello legislativo, con effetti distribuiti nel 2014 e nel corso del triennio successivo.

La seconda fase ricalcherà il processo della prima, anche sviluppando temi che non è stato possibile affrontare in precedenza, ed i nuovi obiettivi da essa definiti verranno veicolati mediante la legge di stabilità del 2015.

Quanto agli anni successivi, nel 2015: verrà preparata la revisione dei programmi e degli indicatori, nel 2016 verrà effettuata l'attività di formazione per una revisione della spesa basata su programmi e indicatori e nel 2016 verrà preparata la revisione della spesa per il periodo 2017-2019 sulla base della nuova metodologia.

Quanto ai contenuti ed alle tematiche oggetto dell'attività di revisione della spesa, che dovrà coprire l'intera spesa

delle pubbliche amministrazioni e delle società controllate, escluse quelle che emettono titoli, viene precisato che non verrà inclusa la spesa per interessi, e che le cosiddette « spese fiscali » (esenzioni e trattamenti fiscali privilegiati) verranno trattate solo nei casi in cui esista un elevato grado di omogeneità economica rispetto alle spese (a titolo esemplificativo vengono indicati i sussidi).

I temi dell'attività di revisione, indicati analiticamente nell'Allegato al documento, sono organizzati secondo due differenti criteri, in termini di temi (e gruppi di lavoro) orizzontali e verticali.

I temi e gruppi orizzontali ricomprendono otto aree:

Beni e servizi: prezzi di acquisto, escluso il settore sanità, considerato nell'ambito del Ministero della salute e del corrispondente gruppo di lavoro verticale;

Immobili: razionalizzazione dell'utilizzo;

Organizzazione amministrativa;

Pubblico impiego: mobilità del lavoro e armonizzazione del sistema retributivo;

Fabbisogni e costi standard: promozione nel completamento e applicazione;

Costi della politica: enti territoriali, finanziamento pubblico ai partiti ed altro;

Qualità spese di investimento: ottimizzazioni procedure di spesa;

Società partecipate pubbliche: criteri di affidamento, razionalizzazione, vincoli finanziari, dismissione, riduzione del loro numero.

I temi e gruppi verticali sono organizzati secondo la distinzione tra amministrazioni centrali e locali, concernendo pertanto:

la Presidenza del Consiglio dei ministri;

gli attuali 13 ministeri;

le amministrazioni territoriali, vale a dire le Regioni (con l'esclusione dei settori della sanità e dei trasporti), le province ed i comuni.

Vengono poi indicati alcuni temi generali affidati ai gruppi verticali, in aggiunta a quelli loro già spettanti: programmi o attività che possono considerarsi di scarsa importanza; attività pubbliche che potrebbero essere svolte dal privato; quanto una strumentazione adeguata potrebbe consentire di ridurre la spesa per beni e servizi nel settore di competenza; in quali aree il personale è eccedentario rispetto alle funzioni assegnate ed in quali aree esso è invece insufficiente; come si potrebbe riorganizzare la struttura dell'ente di spesa per ridurre i costi di gestione.

Il Commissario eserciterà altresì, come consentito dalla norma istitutiva dello stesso, iniziative volte ad aumentare gli incentivi ad un uso efficiente delle risorse. Si fa riferimento, in particolare, ad ispezioni e verifiche che potranno essere disposte da parte dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica, della RGS e della Guardia di Finanza presso gli enti di spesa che, sulla base di indicatori oggettivi, presentino volumi di spesa anomali; alla pubblicazione di banche dati sulla spesa pubblica e di classifiche che evidenzino i centri di spesa virtuosi e quelli meno efficienti ed, infine ad un sistema di incentivi finanziari che facilitino la collaborazione dei centri di spesa nella individuazione di risparmi di spesa.

Da ultimo, ai fini dell'istituzionalizzazione del processo di revisione della spesa, vengono indicate alcuni interventi ed azioni (denominati nel Programma come « riforme necessarie ») che potrebbero consolidare tale processo, a partire dalla vigente classificazione del bilancio per missioni e programmi, cui sono associati indicatori di performance come guida alla decisione sui programmi di spesa da mantenere, sopprimere o modificare. Tuttavia, al momento, i programmi e gli indicatori, come attualmente definiti, non rappresentano una base adeguata per una attività di revisione. Sembra importante, pertanto,

riconsiderare la definizione dei programmi di spesa e dei relativi indicatori. Altri interventi potrebbero concernere:

l'organizzazione di corsi di formazione per facilitare la diffusione dell'uso di indicatori di e diffondere la metodologia di revisione della spesa anche a livello locale.

l'aumento della flessibilità gestionale dei dirigenti pubblici e l'organizzazione di programmi di formazione manageriale;

il potenziamento degli strumenti per valutare il grado di soddisfazione da parte degli utenti di servizi pubblici.

Infine, ricorda che proprio quest'anno è stata sottolineata la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento nei processi decisionali attinenti alla *spending review*, soprattutto attraverso il lavoro delle Commissioni parlamentari competenti per materia che possono svolgere un ruolo insostituibile nell'individuazione delle priorità di politica economica e degli obiettivi di risparmio nell'ambito dei settori di rispettiva competenza. In questo quadro, è stata adottata una innovativa procedura per svolgere un'approfondita discussione parlamentare sulla *spending review*, che consiste nell'esame della relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta nell'anno precedente (di cui all'articolo 3, comma 68, della legge finanziaria per il 2008) da parte delle Commissioni competenti, che trasmettono le proprie valutazioni alla Commissione bilancio anche ai fini dell'adozione di un eventuale atto di indirizzo al Governo.

In sede di prima applicazione di tale innovativa procedura, tra luglio e ottobre 2013 numerose Commissioni parlamentari hanno proceduto all'esame delle predette relazioni sullo stato della spesa dei Ministeri per l'anno 2012 per le parti di rispettiva competenza, procedendo alla redazione di altrettante relazioni trasmesse alla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 124, commi 2 e 3, del Regolamento

della Camera, in cui vengono espresse specifiche indicazioni riguardanti misure volte alla razionalizzazione della spesa nei vari settori d'intervento pubblico.

Tornando a soffermarsi più in particolare sul Programma in esame, chiede al Governo quale relazione vi sia tra quanto riportato nel citato programma, che si prefigge risparmi per complessivi 23,2 miliardi di euro nel triennio 2015- 2017 (non sono quantificati espressamente risparmi per il 2014), rispetto a quanto affermato in audizione dal Commissario straordinario, che ha fatto riferimento a risparmi pari a 32 miliardi (equivalenti a circa 2 punti percentuali di PIL). Inoltre, nel disegno di legge di stabilità e secondo quanto affermato dal Commissario straordinario, non sarebbero programmati espressamente risparmi per il 2014. Tuttavia, poiché nella *spending review* non si parte da zero ma, al contrario, è stato già avviato un percorso pluriennale, quantomeno sul piano metodologico, ritiene opportuno verificare la possibilità di conseguire risultati di razionalizzazione della spesa già nel 2014.

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse rivenienti dalla revisione della spesa, ritiene opportuna prioritariamente una riduzione del cuneo fiscale e contributivo; quindi già dal 2014 si dovrebbe, almeno parzialmente, destinare i risparmi della *spending review* alla riduzione del cuneo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il processo di *spending review* è caratterizzato da un percorso normativo e metodologico stratificatosi nel tempo, a partire dal 2007, prendendo spunto dal criterio contabilistico del cosiddetto bilancio « a base zero » sperimentato in altri ordinamenti, in particolare del Regno Unito.

Precisa quindi che il Programma del Commissario straordinario sulla revisione della spesa sarà realizzato sulla base degli indirizzi indicati dal relativo Comitato interministeriale e quindi dal Governo.

Osserva che attualmente, sulla base del lavoro pregresso, già si dispone di una puntuale e dettagliata mappatura della spesa, e che in una successiva seduta fornirà chiarimenti sui passi amministrativi in materia effettuati sino ad oggi.

In primo luogo, sul piano politico, occorre individuare il *quantum* di spesa improduttiva su cui si intende incidere e che quindi si intende recuperare, superando la logica dei tagli lineari, che ha mostrato palesemente tutti i suoi limiti. Occorre poi effettuare, di pari passo, una scelta sulle priorità di destinazione delle risorse così risparmiate.

Invita pertanto la Commissione a individuare possibili linee di indirizzo sulla revisione della spesa da far confluire già in misure normative nella legge di stabilità il cui *iter* alla Camera inizierà a breve, dal momento che nel corso dell'esame al Senato tale questione non è stata affrontata.

Infine, ribadisce che dal punto di vista della struttura tecnica e metodologica la procedura di revisione della spesa è già impostata. Bisogna adesso passare alla fase più politica delle scelte concernenti quali spese e quanta parte di esse aggredire, per fare finalmente un salto di qualità rispetto al passato.

Maino MARCHI (PD), premesso che intende soffermarsi sugli aspetti prettamente politici e non meramente tecnici della *spending review*, ritiene che un ruolo rilevante di indirizzo spetti anche al Parlamento. Per una effettiva riuscita del processo di revisione della spesa vanno assunte decisioni che spettano al livello politico e attengono a problematiche strutturali, quali la riorganizzazione della struttura amministrativa dello Stato. Si tratta di affrontare aspetti e questioni che ineriscono non solamente al piano finanziario, ma soprattutto al merito dell'organizzazione delle modalità di effettuazione dei servizi nei vari settori e che richiede un adeguato coinvolgimento delle Commissioni competenti per materia.

Avverte che la revisione della spesa potrebbe, come in passato, non giungere a risultati effettivi e concreti, in mancanza di una visione e di un indirizzo politico condiviso tra il Governo e il Parlamento.

Pertanto occorre affrontare i problemi specifici dei vari Ministeri nel merito, tenendo conto delle relative peculiarità, come sta facendo attualmente la Commissione congiuntamente alla Commissione Affari sociali, attraverso l'indagine conoscitiva sulla sanità.

Nel ritenere che una delle scelte da effettuare attenga alla destinazione dei risparmi conseguiti con la *spending review*, condivide l'indicazione del Governo di voler destinare tali risorse prioritariamente alla riduzione del cuneo fiscale (e quindi del costo del lavoro) e, in parte, anche alla riduzione del debito pubblico.

Tuttavia, ritiene altresì che una parte, seppur limitata, di tali risparmi debba essere destinata ad incentivi per un uso efficiente delle risorse al personale della pubblica amministrazione, per facilitare l'implementazione della *spending review* facendo partecipare ai relativi vantaggi anche la macchina amministrativa. Difatti, per una effettiva riuscita del programma di revisione della spesa, occorrerebbe stimolare la più efficace e convinta attuazione delle relative decisioni politiche da parte della struttura della pubblica amministrazione, anche con una destinazione, residuale ma necessaria, dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa.

Angelo RUGHETTI (PD), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Marchi, osserva come il Parlamento sia chiamato a svolgere un essenziale ruolo di indirizzo nel processo di revisione della spesa pubblica, il quale richiede non solo la soluzione di problematiche di tipo tecnico ma anche, e soprattutto, l'adozione di decisioni di carattere politico. A suo avviso, sarebbe opportuno che la *spending review* possa determinare effetti in termini di risparmio già a decorrere dall'anno 2014 e che le risorse da essa rivenienti siano

destinate alla predisposizione di incentivi in favore del personale delle pubbliche amministrazioni. Rappresenta altresì l'opportunità che vengano forniti ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione della revisione della spesa con riferimento agli enti locali e sulla destinazione dei risparmi che ne conseguono, anche tenuto conto del fatto che le forme di finanziamento degli stessi consistono essenzialmente in trasferimenti erariali o in risorse derivanti dalla loro autonomia impositiva. Rileva, infine, come debba essere oggetto di particolare attenzione il comparto sicurezza e difesa, le cui principali voci di spesa sono rappresentate dalla logistica, dal complesso delle attrezzature e dal personale, quest'ultimo peraltro caratterizzato da una evidente disparità di trattamento economico tra i livelli dirigenziali e quelli operativi. Al riguardo, segnala che un intervento di profonda razionalizzazione dell'organizzazione di tale comparto, il cui funzionamento risulta complessivamente molto oneroso, potrebbe determinare una significativa riduzione dei costi allo stesso riferibili.

Andrea ROMANO (SCpI) rileva la necessità che vengano introdotti, anche in sede di approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, meccanismi automatici di destinazione dei risparmi alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, fissando anche degli obiettivi quantitativi riguardo a tale riduzione.

Rocco PALESE (FI-PdL) osserva come, una volta fissati gli obiettivi macroeconomici del processo di revisione della spesa, sia necessario procedere all'adozione di misure concrete, soprattutto con riferimento al settore sanitario e a quello del pubblico impiego, ritenendo al riguardo di fondamentale importanza il ruolo svolto dal Comitato interministeriale previsto dalla vigente normativa.

Francesco CARIELLO (M5S), nel concordare con le considerazioni svolte dai colleghi in ordine alla centralità del ruolo

di indirizzo del Parlamento nel processo di revisione della spesa, evidenzia come, a suo avviso, l'istituzione del Commissario straordinario appaia di scarsa rilevanza. Fa presente che l'obiettivo principale degli interventi di *spending review* dovrebbe essere non tanto quello di una mera riduzione della spesa pubblica, quanto piuttosto quello di una sua rimodulazione in termini di maggiore efficienza, quale presupposto per un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, destinando le risorse generate da tale processo ai settori della spesa pubblica più produttivi.

Giulio MARCON (SEL) stigmatizza il fatto che la questione della *spending review* sia affrontata sulla base di un approccio di tipo tecnocratico, a discapito della centralità del ruolo del Parlamento, che dovrebbe invece svolgere un compito più incisivo attraverso scelte di natura politica. Manifesta inoltre perplessità in ordine alla preventiva quantificazione dei risparmi attesi dal processo di revisione della spesa pubblica, pari, secondo quanto dichiarato dal Commissario Cottarelli nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata di ieri, a 32 miliardi di euro nel triennio 2014-2016. Ritiene infine che le risorse derivanti dalla *spending review* debbano essere destinate non esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, ma anche alla salvaguardia ed al miglioramento dei servizi prestati dallo Stato, con particolare riferimento a quelli inerenti alla scuola, alla sanità e all'assistenza sociale. Al riguardo, si riserva di presentare eventualmente una risoluzione di minoranza a nome dei deputati del suo gruppo.

Guido GUIDESI (LNA) osserva come il processo di revisione della spesa pubblica non possa prescindere da una seria azione riformatrice, anche in senso federalista, altrimenti esso si configurerebbe, come già avvenuto in passato, quale avvio di un nuovo ciclo di meri tagli lineari. Rappresenta inoltre la necessità che il Commissario straordinario riferisca periodica-

mente alla Commissione in ordine agli esiti dell'attività svolta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, a suo avviso, sussistono le condizioni per l'adozione in Commissione di un atto di indirizzo, auspicabilmente unitario, concernente gli obiettivi e le finalità del processo di revisione della spesa pubblica; ciò rappresenterebbe un'importante occasione per il Parlamento di intervenire nelle attività di *spending review*, anche in vista della definitiva approvazione della legge di stabilità per il 2014. Osserva al riguardo come si potrebbe, per il futuro, ipotizzare una procedura parlamentare analoga a quella prevista per il Documento di economia e finanza, prevedendo un preliminare esame della relazione del Commissario straordinario presso la Commissione bilancio, con i pareri delle altre Commissioni permanenti per gli specifici settori di competenza, e la successiva approvazione da parte dell'Assemblea di un atto di indirizzo. Segnala, tuttavia, che solo nei primi mesi del prossimo anno sarà possibile valutare l'effettiva praticabilità di tale procedura, alla luce dei risultati del lavoro svolto dal Commissario straordinario.

Invita pertanto il relatore a predisporre uno schema di risoluzione a conclusione della discussione da sottoporre ai gruppi, in modo da giungere all'approvazione di un atto di indirizzo, per quanto possibile, unitario. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

Atto n. 39.

(Rilievi alle Commissioni I e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e che il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 21 del 2012, è corredato di relazione tecnico-finanziaria non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 5, recanti poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, con riferimento al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, rileva che il testo reca un clausola di non onerosità, ma non esclude espressamente la corresponsione di compensi, indennità e rimborsi spese. Tale esclusione è invece indicata dalla relazione tecnica. Con riguardo alle altre disposizioni del provvedimento, osserva che l'articolo 10 si limita a precisare che le attività previste devono essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le attività delle amministrazioni coinvolte nell'applicazione della disciplina sull'esercizio dei poteri speciali sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale possano effettivamente essere svolte senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che le attività delle amministrazioni coinvolte nell'applicazione della disciplina concernente l'esercizio dei poteri speciali sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale possono essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (atto n. 39);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale le attività delle amministrazioni coinvolte nell'applicazione della disciplina concernente l'esercizio dei poteri speciali sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale possono essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata l'opportunità di:

modificare la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo esplicitamente che ai membri del gruppo di coordinamento non siano espressamente corrisposti compensi, indennità e rimborsi spese, in conformità con quanto previsto dalla relazione tecnica;

integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10, specificando che dall'attuazione dello schema non devono derivare nuovi o maggiori oneri la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente indicato dal Presidente del Consiglio, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo può essere integrato da rappresentanti di altre strutture o unità al fine di potenziarne le capacità di analisi. Ai componenti del gruppo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque denominati, né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

all'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il sottosegretario Alberto Giorgetti concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.

Atto n. 36.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinvio nella seduta del 21 novembre 2013.

Rocco PALESE (FI-PdL), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia contenente i chiarimenti richiesti (*vedi allegato*).

Rocco PALESE (FI-PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (atto n. 36);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

alla gestione e alla manutenzione della sede del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente e iscritte nei capitoli 1451, 7200 e 7211 dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

l'istituzione del tribunale di Napoli nord e la ricostituzione del tribunale di Urbino e delle connesse procure della Repubblica, nonché la conservazione del giudice di pace di Aversa non appaiono comunque suscettibili di compromettere la neutralità finanziaria dello schema di decreto in oggetto;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame — già approvato dal Senato (A.S. 884) — dispone la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 e che il disegno di legge è corredato di relazione tecnico-finanziaria, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 14, recanti Accordo fra Albania, Grecia e Italia sul progetto Trans Adriatic Pipeline, osserva che l'articolo 7 dell'Accordo prevede, per i Paesi contraenti, l'obbligo di eliminare i rischi per la realizzazione del Progetto qualora gli stessi dovessero verificarsi sul territorio nazionale. Ritiene pertanto necessario acquisire chiarimenti

circa l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione, affermata nella relazione tecnica, considerato che il ripristino delle condizioni poste a base per la realizzazione e la gestione del Progetto potrebbe comportare interventi onerosi a carico del Paese ospitante. Rileva che, con riferimento agli accordi relativi alla determinazione della base imponibile dell'Investitore del Progetto (cosiddetti advanced pricing agreement), di cui all'articolo 9 dell'Accordo, i cui criteri di computo resteranno vincolanti tra le Parti per un periodo venticinquennale, eventuali riflessi di ordine fiscale sembrerebbero riconducibili all'ipotesi di parziale rinuncia a futuro gettito. Sul punto ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo. Relativamente alle spese di missione effettuate nell'ambito della Commissione di attuazione, di cui all'articolo 10 dell'Accordo e all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, pur considerando l'esiguità dell'onere, ritiene che andrebbe verificato se la previsione del medesimo già nell'esercizio 2013 sia coerente con i tempi di presumibile entrata in vigore dell'Accordo in esame. Rileva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di soggiorno per i membri della delegazione italiana inviati in missione. In ordine ai predetti profili, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 3, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa — relativa a spese di missione per la partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni della Commissione di cui all'articolo 10 dell'Accordo, che si svolgeranno ad Atene e a Tirana — in termini di previsione, segnala che la stessa non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia prevista in attuazione della legislazione contabile vigente. Osserva tuttavia come nella stessa relazione tecnica l'apposizione

della suddetta clausola non sia stata ritenuta necessaria, data l'esiguità della somma autorizzata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 7 dell'Accordo, precisa che dal testo del medesimo discende esclusivamente l'obbligo, al verificarsi di « qualsiasi evento o situazione che interrompa, ritardi o impedisca qualsiasi aspetto del Progetto », di darne tempestiva informazione e comunicazione alle controparti, utilizzando altresì « ogni ragionevole tentativo per eliminare l'evento o situazione » e « promuovere ogni azione atta a ripristinare ogni aspetto del Progetto coinvolto alla prima occasione utile ». Ciò posto, a fronte del verificarsi di eventi eccezionali di particolare gravità, ed in quanto tali non prevedibili e quantificabili ex ante, fa presente che si ricorrerà ad apposito provvedimento normativo recante indicazione e copertura dell'onere eventualmente necessario. Pertanto, conferma che dall'articolo in esame non discendono, allo stato, oneri.

In merito all'articolo 9 dell'Accordo, conferma che dai cosiddetti « advanced pricing agreements » non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica posto che gli stessi, senza generare alcuna minore entrata, conseguono esclusivamente la finalità di definire anticipatamente, per uno specifico periodo di tempo, nel caso in esame 25 anni, il criterio di attribuzione delle entrate e delle uscite « infragruppo » in presenza di più società dello stesso gruppo che operano nell'ambito di più Paesi, al fine di prevenire contenziosi tra una delle stesse società e le autorità fiscali. Fa presente che l'Agenzia delle Entrate, con le proprie dotazioni finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente, provvederà al monitoraggio annuale delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali i medesimi accordi si basano. Relativamente alle spese di missione di cui all'articolo 10 dell'Accordo ed all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, rappresenta preliminarmente che laddove l'iter di ratifica parlamentare non

dovesse concludersi entro il 2013, la decorrenza dei relativi oneri sarà dall'anno di effettiva entrata in vigore dell'Accordo. Per quanto attiene ai profili di quantificazione degli oneri per missioni, fa presente che non state quantificate spese di soggiorno per i membri della delegazione italiana in quanto si stima che ciascuna singola missione, sia in Grecia che in Albania, così come evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria, avrà durata giornaliera, senza necessità di pernottamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1710 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla missione a Bruxelles del 17 novembre 2013 in occasione della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione bilancio del Parlamento europeo, avente per oggetto «Verso una spesa migliore – modelli di controllo parlamentare della spesa».

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che lo scorso 17 novembre l'onorevole Francesco Cariello ha effettuato una missione a Bruxelles per partecipare alla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione bilancio del Parlamento europeo, avente per oggetto «Verso una spesa migliore – modelli di controllo parlamentare della spesa». Invita, quindi, l'onorevole Cariello a svolgere una relazione sugli esiti della citata riunione.

Francesco CARIELLO (M5S) rammenta che la riunione interparlamentare «Verso una spesa migliore. Modelli di controllo parlamentare della spesa» si colloca nel contesto degli incontri annuali che si svolgono regolarmente fra la commissione per il controllo sui bilanci del Parlamento europeo (COCOBU) e le commissioni competenti per il controllo dei bilanci dei parlamenti nazionali e che l'incontro, al quale ha partecipato in rappresentanza della Camera dei deputati – ha registrato la partecipazione di 20 parlamentari nazionali provenienti da 14 Stati membri.

Rileva che, nell'ambito della prima sessione, dedicata ai «Modelli di controllo della spesa nell'UE», si è svolto un dibattito sui meccanismi di controllo da parte dei vari Parlamenti nazionali della spesa, oltre che una riflessione sull'adeguatezza degli strumenti di *audit* per provvedere ad una sana gestione finanziaria.

La sessione è stata introdotta da Jolita Vaickiene, Presidente del Comitato di controllo sui bilanci del Parlamento lituano (Paese che attualmente detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'Ue). La relatrice ha descritto la procedura parlamentare di discarico all'interno della Seima lituana, che si conclude con una relazione per la Plenaria e che coinvolge,

oltre che il Comitato di controllo sui bilanci, anche le commissioni competenti per settore. Il Comitato di controllo sui bilanci inoltre svolge l'analisi periodica di alcune spese delle istituzioni controllate (quali le spese per missioni, di rappresentanza, per gli esperti indipendenti, nonché le retribuzioni) sulla base di informazioni standardizzate e fornite on-line dalle stesse istituzioni. I risultati di tale attività di analisi, anche a seguito di eventuali audizioni dei dirigenti delle strutture controllate, vengono pubblicati sul sito della Seima. La relatrice ha anche sottolineato il ruolo del Parlamento nel coordinamento e nel controllo degli audit realizzati da strutture statali, attraverso una procedura parlamentare che, anche in questo caso, coinvolge le commissioni di merito e il Comitato di controllo sui bilanci (per l'aspetto dell'efficacia della spesa) e che si conclude con raccomandazioni. Il Comitato di controllo sui bilanci lituani può inoltre selezionare determinati progetti di investimenti pubblici e, rispetto a questi, verificare l'efficacia dell'utilizzo dei fondi ed elaborare raccomandazioni alle autorità competenti. In relazione, infine, ai meccanismi di controllo della gestione dei fondi strutturali, la relatrice ha richiamato le modifiche normative lituane che hanno condotto ad una specifica autorità di revisione, indipendente dagli altri organismi di audit, la quale trasmette al Parlamento relazioni periodiche oggetto di esame da parte del Comitato parlamentare di controllo dei bilanci.

Nel dibattito sono intervenuti alcuni rappresentanti dei parlamenti nazionali per illustrare le rispettive procedure di bilancio e i meccanismi di controllo della spesa. In particolare, il rappresentante croato ha evidenziato la trasformazione del ruolo della Commissione finanze del Parlamento croato dopo l'adesione della Croazia all'UE; la Commissione non si limita infatti a ricevere informazioni dall'organo competente per l'esecuzione dei bilanci (l'Ufficio nazionale di *audit*), ma può anche chiedere la correzione degli errori. Il rappresentante del Parlamento svedese, oltre ad illustrare la riforma della proce-

dura di bilancio dopo la crisi dell'inizio degli anni '90, si è soffermato sull'obbligo di revisione annuale del bilancio da parte della Corte dei conti nazionale e sui meccanismi di controllo dell'efficacia della spesa da parte delle singole istituzioni. Il rappresentante del Senato polacco ha espresso apprezzamento per il modello svedese e ha richiamato il ruolo centrale della Commissione bilancio rispetto all'attività di controllo dei bilanci da parte della Corte dei conti polacca. Il rappresentante del Parlamento portoghese ha illustrato i compiti della Commissione bilancio dell'Assemblea portoghese (che in particolare svolge dibattiti trimestrali sull'esecuzione dei bilanci e svolge audizioni della Corte dei Conti nazionale) e l'importante ruolo svolto dall'unità tecnica di supporto della Commissione, che prepara relazioni periodiche sull'esecuzione del bilancio e sull'andamento del debito.

Sottolinea che l'europarlamentare Grassle (PPE, Germania), anticipando temi più propriamente oggetto della seconda sessione, ha richiamato la relazione della Corte dei conti europea relativa al bilancio 2012 e si è soffermata sull'aumento del tasso di errore stimato per l'insieme della spesa a carico del bilancio UE e sulla necessità di maggiori controlli a livello nazionale, che, secondo la stima della Corte dei conti, avrebbero potuto evitare il 60 per cento degli errori. La parlamentare ha citato come esempio di particolare criticità il caso Italia, che, insieme a Spagna e Grecia, ha registrato il più alto tasso di errore nell'uso dei Fondi regionali e che si è caratterizzata per un'«oscura» gestione dei Fondi assegnati a seguito del terremoto del 2009. L'onorevole Grassle ha concluso con un appello agli Stati membri affinché i controlli siano più efficaci, immaginando anche un meccanismo di riduzione dei fondi rispetto agli Stati che presentano più alti tassi di errore.

La necessità della riduzione dei tassi di errore, anche attraverso studi mirati da parte della Corte dei conti europea e una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri, è stata ripresa dal rappresentante

della Tweede Kamer olandese nonché dal parlamentare europeo Mulder (ALDE, Olanda).

Anche il rappresentante del Senato spagnolo ha ripreso il tema del tasso di utilizzo improprio dei Fondi e ha illustrato la funzione di verifica dell'efficacia della spesa pubblica svolta da una Commissione parlamentare mista Senato-Congresso. Il parlamentare ha anche segnalato la recentissima istituzione in Spagna di un'Autorità indipendente di controllo fiscale, con poteri di verifica dei bilanci a livello nazionale e locale.

Evidenzia quindi di aver posto, nel contesto di un suo specifico intervento, il problema del disallineamento, ai fini del controllo della spesa pubblica, tra le decisioni del legislatore e quelle di organi tecnici, soffermandosi in particolare sull'alterazione che il nuovo sistema di *governance* economica ha determinato nei rapporti tra i Parlamenti ed altre istituzioni nazionali. A tal proposito, richiamando l'esperienza italiana, ha ricordato l'istituzione di un « Ufficio parlamentare di bilancio », organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio. Tale organismo, collocato presso le Camere al fine di assicurare uno stretto raccordo con le Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, non è ancora operativo, a causa del tentativo di alcune strutture ministeriali e della Banca d'Italia di monopolizzare i servizi di supporto dell'Ufficio ed influenzarne, nella sostanza, le valutazioni. In conclusione, ha ribadito il principio secondo cui spetta ai Parlamenti la valutazione politica degli andamenti di finanza pubblica e della correttezza e buona gestione della spesa da parte degli esecutivi, allorché invece la predisposizione di analisi, statistiche e relazioni tecniche in materia deve essere operata da organismi indipendenti da Governo e Parlamento.

Rammenta che la seconda sessione, relativa al tema « Le migliori pratiche sulle

norme relative ai fondi in gestione con corrente », ha riguardato specificamente le modalità con le quali i Parlamenti e le altre autorità nazionali controllano la spesa nell'ambito della « gestione concorrente », attraverso cui gli Stati membri gestiscono circa i tre quarti degli stanziamenti del bilancio europeo, in particolare, nel settore della politica regionale dell'UE e della politica agricola comune.

La sessione è stata introdotta da Vitor Manuel da Silva Caldeira, presidente della Corte dei conti europea, il quale ha ripreso il tema dei tassi d'errore stimato, in aumento rispetto al 2012 (dal 3,9 al 4,8 per cento) e riguardante l'80 per cento del bilancio europeo speso per politica agricola e coesione. In proposito, il relatore da un lato ha evidenziato la necessità di un maggiore impegno da parte degli Stati membri per evitare gli errori e, dall'altro, ha ribadito il principio dell' »audit unico « contenuto nel parere della Corte dei conti del 2004 e richiamato dal nuovo regolamento recante disposizioni comuni sulla gestione dei Fondi. Il relatore ha altresì posto la questione della semplificazione – a livello europeo e nazionale – del quadro normativo e di un approccio maggiormente orientato al risultato dei programmi di spesa e al miglioramento dell'efficacia dei controlli. Il presidente Caldeira infine, dopo avere evidenziato la necessità di misure ulteriori per garantire la qualità delle dichiarazioni degli Stati membri, si è soffermato sulla complessità del quadro giuridico in materia di politica agricola comune e sulla necessità, in tale contesto, di atti delegati.

Nel corso del dibattito, è stata nuovamente sollevata la questione dell'uso del Fondo di solidarietà dell'UE in Italia a seguito del terremoto in Abruzzo. Sono intervenuti l'europarlamentare tedesca Grassle (PPE), che ha chiesto quali iniziative il Parlamento italiano ha adottato in materia, e l'europarlamentare danese Søren Bo Søndergaard (Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea – Sinistra verde nordica), relatore sul documento di lavoro della Commissione controllo dei bilanci del Parlamento europeo

« Risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni ». Quest'ultimo ha sollecitato il Parlamento italiano ad esaminare la relazione speciale della Corte dei conti europea sul caso terremoto in Abruzzo e, nel merito, ha posto la questione del prezzo eccessivo, superiore al 150 per cento rispetto al prezzo di mercato, dei cosiddetti « alloggi CASE », stigmatizzando altresì l'uso del Fondo di solidarietà per la costruzione di alloggi permanenti piuttosto che, come previsto nel regolamento del FSUE, di alloggi temporanei. Al riguardo evidenzia di aver replicato, richiamando il recente comunicato stampa del Commissario Hahn, che in particolare ha giudicato « infondate » le critiche sul possibile uso futuro delle abitazioni del progetto CASE, nonché l'intervento in Commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo del vicedirettore generale della Direzione generale Politica regionale (REGIO) della Commissione europea, Normunds Popenis; quest'ultimo ha giustificato il costo finale sulla base del fatto che per avere le abitazioni pronte in brevissimo tempo « si è lavorato 24 ore su 24 con tre turni di lavoro ogni giorno », che « sono stati usati gli standard più alti » ecologici e antisismici, e, infine, che « alcuni materiali avevano subito un aumento di costo del 20 per cento. Ha in ogni caso espresso la disponibilità della Camera dei deputati italiana, e in particolare della Commissione bilancio, ad approfondire la questione.

Nel corso del suo intervento, inoltre, ricorda di aver affrontato temi ulteriori e di più ampio respiro, tra cui le misure adottate in Italia per il rafforzamento degli strumenti che consentano di prevenire irregolarità ed inefficienze nella spesa dei fondi europei (e, in questo ambito, l'istituzione dell'Agenzia per la coesione) e ha richiamato la riflessione in atto sulla possibilità di imporre una verifica *ex ante* dell'esistenza di requisiti minimi che le regioni devono possedere

per candidarsi alla gestione di programmi e di prevedere un intervento sostitutivo dello Stato a fronte di ritardi o cattiva gestione.

Ha inoltre evidenziato come, se da un lato, le valutazioni della Corte dei conti europea e delle Corti dei Conti nazionali in merito alla legittimità e alla regolarità dell'esecuzione del bilancio offrono un contributo fondamentale alle funzioni di controllo politico dei Parlamenti, dall'altro tuttavia non sempre il Parlamento ha gli strumenti, la capacità e a volte la volontà politica di dare seguito a tali segnalazioni. Peraltro, tali relazioni giungono spesso ad una certa distanza dalle condotte illegittime ed irregolari o dai casi di cattiva gestione denunciati e quindi consentono al Parlamento di sanzionare politicamente certe condotte ma non di impedire il cattivo o illecito utilizzo delle risorse erogate dall'Unione.

Ricorda che, in sede di replica, il Presidente della Corte dei Conti europea ha espresso la piena disponibilità della Corte ad illustrare ai parlamenti nazionali le relazioni speciali e, in particolare, al Parlamento italiano la relazione sull'Abruzzo, e ha richiamato anche il meccanismo di trasmissione ai parlamenti delle relazioni annuali. In proposito, la relatrice lituana ha informato che, presso il Comitato di controllo sui bilanci del Parlamento lituano, si svolge regolarmente il dibattito sulla relazione annuale della Corte dei Conti europea.

Ricorda altresì, nel corso della discussione, sono stati affrontati ulteriori temi, tra cui, da parte del rappresentante croato, la necessità di iniziative volte alla formazione degli amministratori nazionali al fine di una migliore gestione a livello nazionale dei fondi europei e di una riduzione del tasso di errore e, da parte dei rappresentanti austriaco e ceco, l'esigenza di un'ulteriore semplificazione amministrativa e di una più efficace attività di consulenza da parte delle Istituzioni europee nei confronti delle autorità nazionali.

Evidenzia che, in sede di replica, il Presidente della Corte dei Conti ha riba-

dato la necessità di uno sforzo da parte degli Stati membri nel senso di modelli efficaci di controllo e sistemi raffrontabili di informazioni e di un'ulteriore semplificazione normativa a livello nazionale, ma anche europeo, dal momento che il nuovo regolamento finanziario non persegue appieno questo obiettivo. Infine, come auspicato dal rappresentante portoghese e al fine di una maggiore efficacia dei sistemi di controllo, ha rilevato l'esigenza di obiettivi chiari rispetto ai singoli programmi, accompagnati da indicatori idonei, che consentano una misurazione concreta dei risultati raggiunti.

Auspica infine che in futuro sia realizzato sistematicamente un maggiore coordinamento e raccordo tra il Parlamento italiano, con particolare riferimento alla Commissione bilancio, e il Parlamento europeo. Infatti, nel richiamare la relazione speciale della Corte dei conti europea sul terremoto del 2009 in Abruzzo, già fatta oggetto di discussione dal Parlamento europeo, e sulla quale gli europarlamentari italiani avevano già fornito risposte adeguate, ritiene che dovrebbero essere predisposte più efficaci modalità informative che consentano al Parlamento italiano di essere tempestivamente edotto delle problematiche discusse e delle iniziative intraprese a livello europeo.

Rappresenta infine l'opportunità di avviare un'attività conoscitiva sul tema dei tassi di errore nell'uso dei fondi regionali, volta tra l'altro ad acquisire le informazioni a disposizione degli europarlamentari e maggiori chiarimenti da parte dei componenti della Corte dei conti europea sui rilievi mossi al nostro Paese.

La Commissione prende atto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nel rinviare all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le valutazioni in merito all'opportunità di avviare l'attività conoscitiva richiesta dal

deputato Cariello, dichiara concluse le comunicazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
(Nuovo testo C. 1013 e abb.).*

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Atto n. 36.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.**

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio della Camera in ordine al provvedimento in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue:

la relazione tecnica allegata al provvedimento fornisce gli elementi necessari a dimostrare la validità della clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame. In particolare, per quanto riguarda l'istituzione degli Uffici giudiziari di Napoli Nord, sono state analiticamente indicate le spese di gestione annualmente previste, riguardanti quelle connesse al pagamento di canoni e utenze, l'acquisto di cancelleria e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, le spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e di sistemi di sicurezza, nonché quelle di manutenzione straordinaria degli immobili e per l'acquisto e la manutenzione di mezzi di trasporto. Tali spese, valutate complessivamente in misura pari a euro 5.225.000,00 all'anno, come riportato in calce, trovano ampia copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria nei quali risultano iscritte, tra le altre, le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge n. 522 del 1993, convertito con legge n. 102 del 1994, istitutiva dell'Ufficio Speciale di Napoli. La disponibilità dei fondi sui rispettivi capitoli di bilancio (Cap 1451 Pg. 13, Pg. 14 e Pg. 18, Cap. 7200 e Cap. 7211) è peraltro confermata dal Disegno di legge di Bilancio 2014 (A.S. 1121 – Tabella 5 Ministero

della Giustizia) in corso di esame Parlamentare;

con riferimento alla ricostituzione del Tribunale di Urbino, per effetto del pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 237 del 2013), nonché alla conservazione dell'Ufficio del Giudice di pace di Aversa, si conferma la sostenibilità delle spese di funzionamento dei citati uffici giudiziari (che peraltro non hanno mai cessato la loro attività) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le stesse hanno peraltro già scontato i risparmi derivanti dal complesso delle misure di riorganizzazione e di riduzione degli uffici giudiziari, in applicazione dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 e per effetto del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha comportato, ai sensi dell'articolo 1 comma 26, una riduzione immediata del capitolo di bilancio dei contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari (Cap. 1551) di un ammontare pari ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e ad euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013.

**CAPITOLI SPESE GESTIONE
NAPOLI NORD**

Capitolo 1451 PG. 13 – « Spese per il pagamento di canoni, acqua, luce, energia elettrica e riscaldamento ecc ».

Spesa 2013 Ufficio Speciale di Napoli
Euro 10.400.000,00;

Previsione di spesa per Napoli Nord (25 per cento) Euro 2.600.000,00.

Capitolo 1451 PG. 14 – « Spese per l'acquisto di cancelleria ecc. per il funzionamento degli uffici »:

Spesa 2013 Ufficio Speciale di Napoli Euro 1.400.000,00;

Previsione di spesa per Napoli Nord (25 per cento) Euro 350.000,00.

Capitolo 1451 PG. 18 – « Spese per la manutenzione di impianti ed attrezzature e sistemi di sicurezza ecc. Interventi manutentivi degli immobili »:

Spesa 2013 Ufficio Speciale di Napoli Euro 8.500.000,00;

Previsione di spesa per Napoli Nord (25 per cento) Euro 2.125.000,00.

Capitoli 7200 e 7211 – Manutenzione straordinaria di immobili e acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.

Spesa 2013 Ufficio Speciale di Napoli Euro 600.000,00;

Previsione di spesa per Napoli Nord (25 per cento) Euro 150.000,00.

Riepilogo previsione di spesa annua per Napoli Nord Euro 5.225.000,00.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01523 Gebhard: Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-01563 Zanetti e Sberna: Contenzioso relativo alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-01564 Causi: Dati relativi alla fruizione della misura per l'aiuto alla crescita economica – ACE	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91
5-01565 Barbanti: Clausole di salvaguardia che comportano aumenti di aliquote o di acconti tributari	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	92

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	80
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere formulata dal Relatore)</i>	93
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	94

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.50.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto

televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01523 Gebhard: Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) illustra la propria interrogazione, la quale affronta la problematica relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che, all'articolo 10, modifica le aliquote dell'imposta

di registro a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, contestualmente, al comma 4, sopprime « tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste dalle leggi speciali » in materia.

In merito a tali disposizioni l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di chiarire quali siano le esenzioni e le agevolazioni tributarie da considerarsi soppresse a decorrere dal 2014 e se, in tale ambito, debba considerarsi soppresso anche l'articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che consente a coloro i quali acquistano un immobile ad uso abitativo, a titolo personale e non nell'esercizio di arti o professioni, di pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali in base al valore catastale rivalutato, indipendentemente dal prezzo pattuito nell'atto di compravendita.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita.

5-01563 Zanetti e Sberna: Contenzioso relativo alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

Mario SBERNA (SCpI) illustra la propria interrogazione, la quale riguarda la nomina a dirigente, presso diversi uffici dell'Agenzia delle entrate, di un cospicuo numero di funzionari, avvenuta senza il previo svolgimento di un concorso.

A tale riguardo l'interrogazione segnala come la questione sia stata oggetto di contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi del TAR del Lazio, il quale già nel 2011 si è espresso bloccando le relative nomine a dirigente, in quanto esse erano state effettuate in modo illegittimo.

Evidenza quindi come tale vicenda potrebbe avere effetti negativi sul gettito erariale, posto che numerosi avvisi di accertamento inviati dall'Agenzia delle en-

trate potrebbero risultare nulli, ove risultassero sottoscritti da dirigenti privi della relativa qualifica, in quanto illegittimamente nominati.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario SBERNA (SCpI), replicando, si riserva di approfondire il contenuto dell'ampia risposta fornita dal Governo, al fine di valutarla compiutamente e riservandosi di assumere eventuali ulteriori iniziative in merito.

5-01564 Causi: Dati relativi alla fruizione della misura per l'aiuto alla crescita economica – ACE.

Marco CAUSI (PD) illustra la propria interrogazione, la quale chiede di conoscere i dati relativi all'applicazione della misura tributaria dell'aiuto alla crescita economica – ACE, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di realizzare una prima valutazione sulla reale efficacia di tale misura.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CAUSI (PD), replicando, rileva come, attraverso la presentazione dell'interrogazione, egli auspicasse di ottenere, da parte del Governo, qualche anticipazione rispetto alle informazioni che saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2014, con particolare riguardo ai dati statistici relativi all'effetto dell'ACE sulle società di capitali.

Ritiene, infatti, che sarebbe determinante, per comprendere la reale efficacia dell'agevolazione e al fine di rafforzarla nell'ambito della legge di stabilità, sapere come l'ACE abbia influito sulla composizione del passivo delle imprese, in particolare per quanto riguarda il livello della leva finanziaria e dell'indebitamento, non-

ché sulla composizione dell'attivo, soprattutto al fine di verificare se tale misura abbia incentivato prevalentemente investimenti finanziari o investimenti reali da parte delle imprese stesse.

5-01565 Barbanti: Clausole di salvaguardia che comportano aumenti di aliquote o di acconti tributari.

Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale chiede chiarimenti in merito alla notizia, riportata da organi di stampa, secondo cui sarebbe intenzione del Governo attivare la « clausola di salvaguardia » prevista dal decreto-legge n. 102 del 2013, la quale comporterà l'aumento di due punti percentuali degli acconti IRES ed IRAP per le imprese e, dal 1° gennaio 2014, l'aumento di circa due punti percentuali delle accise sui carburanti.

In tale ambito l'atto di sindacato ispettivo intende conoscere le ragioni per cui, a fronte del fatto che circa 300 dei 600 milioni di euro complessivi previsti come maggiori entrate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 102 del 2013, relativo alla definizione agevolata dei contenziosi amministrativo-contabili in cui sono coinvolti i concessionari dei giochi, non saranno effettivamente incassati dall'Erario, il Governo sarebbe in procinto di attivare la predetta clausola di salvaguardia per 600 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Inoltre l'interrogazione chiede all'Esecutivo di fornire una ricognizione generale delle clausole di salvaguardia attualmente previste da disposizioni normative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sebastiano BARBANTI (M5S), replicando, si dichiara sostanzialmente insoddisfatto della risposta, considerando singolare che, a pochi giorni dal termine a partire dal quale si applicherà la predetta clausola di salvaguardia, la quale deter-

minerà pesanti conseguenze economiche, soprattutto per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, il Governo non sia ancora in grado fornire i dati relativi a tale misura.

Auspica quindi che l'Esecutivo possa in tempi brevi fornire, anche informalmente, gli elementi informativi richiesti.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline ».

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Sanga, ne aveva illustrato il contenuto e che su di esso si era aperto un'ampia discussione.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA suggerisce l'opportunità di rinviare il voto sul provvedimento almeno alla seduta di domani, al fine di consentire al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti, anche con riferimento all'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che la Commissione debba accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, rinviando a una seduta da convocare nella giornata di domani la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come la Commissione Affari esteri intenda concludere l'esame in sede referente sul disegno di legge nel pomeriggio di oggi e come, pertanto, l'eventuale rinvio dell'esame del disegno di legge equivarrebbe, di fatto, ad una rinuncia della Commissione Finanze ad esprimere il proprio parere sul provvedimento.

In tale contesto, suggerisce di trasfondere in ordini del giorno da presentare in Assemblea le questioni sollevate nel corso del dibattito, in considerazione del fatto che esse sono per lo più motivate da esigenze di carattere informativo, consentendo in tal modo al Governo di formarsi una più compiuta opinione su tali tematiche. Sottolinea, infatti, come non sia possibile, in questa sede, intervenire sulla normativa internazionale in materia tributaria, né sul testo dell'Accordo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le considerazioni svolte dal deputato Causi, rilevando altresì come l'osservazione contenuta nella proposta di parere sia certamente politicamente accoglibile, ma comporti la necessità, per l'Esecutivo, di verificare in che modo sarà possibile realizzare concretamente gli obiettivi di trasparenza e di monitoraggio indicati nella predetta osservazione. Sottolinea, infatti, come le attività di monitoraggio non dovrebbero esplicarsi esclusivamente in ambito nazionale, riguar-

dando una società, la Trans Adriatic Pipeline AG, che ha sede in Svizzera e che opera anche al di fuori del territorio italiano.

Marco CAUSI (PD), in considerazione della problematica evidenziata dal Sottosegretario, suggerisce al relatore di riformulare la sua proposta di parere, in particolare espungendo dall'osservazione le parole da « , segnatamente » fino alla fine dell'osservazione stessa, così da eliminare il riferimento alle attività di monitoraggio delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali si basano gli accordi preliminari sui prezzi previsti dall'articolo 9 dell'Accordo.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide l'esigenza di assicurare la massima trasparenza rispetto al regime tributario applicabile alla società Trans Adriatic Pipeline AG, considerando in tale contesto necessario comprendere in cosa si sostanzia il meccanismo previsto dall'articolo 9 dell'Accordo.

Inoltre, considerato che si tratta di una società di diritto svizzero nella cui compagine proprietaria non sono presenti azionisti italiani, ritiene opportuno conoscere quale sia il maggior gettito tributario derivante per l'erario italiano dall'attività della predetta società.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene che il tema sollevato dal deputato Paglia dovrebbe costituire oggetto di un atto di sindacato ispettivo, cui il Governo sarebbe naturalmente disponibile a rispondere, rilevando invece come esso non attenga al merito dell'esame che oggi la Commissione Finanze è chiamata a svolgere.

Evidenzia inoltre come le attività di monitoraggio circa l'attuazione dell'articolo 9 dell'Accordo possano certamente riguardare i profili di competenza dell'autorità fiscale italiana, mentre non è al momento possibile definire in che modo le predette attività possano incidere su ambiti di competenza di altri Stati. Condivide

quindi il suggerimento del deputato Causi di riformulare l'osservazione contenuta nella proposta di parere.

Marco CAUSI (PD) suggerisce ulteriormente al relatore di riformulare l'osservazione contenuta nella proposta di parere, espungendo le parole da « , atteso in particolare » fino al termine dell'osservazione.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come la Convenzione per evitare le doppie imposizioni attualmente in vigore tra Italia e Svizzera si limiti a fornire alcune indicazioni metodologiche, invero piuttosto deboli, circa gli ambiti di collaborazione in materia tributaria e finanziaria tra i due Stati, evidenziando altresì come anche i principi definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di fiscalità internazionale, in parte richiamati dall'articolo 9 dell'Accordo, non consentano di stabilire con chiarezza quale sarà l'imponibile della società Trans Adriatic Pipeline AG sottoposto a tassazione in Italia. Ritiene quindi inaccettabile che la discussione parlamentare sulla ratifica dell'Accordo TAP avvenga in tale condizione di assoluta incertezza su un aspetto tanto cruciale dell'Accordo stesso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che le sue precedenti affermazioni non possono in alcun modo essere interpretate come segnale della volontà del Governo di occultare informazioni circa l'imponibile della società Trans Adriatic Pipeline AG, ma si riferivano alla necessità di chiarire meglio come sarà possibile rendere praticabile il monitoraggio richiamato dall'osservazione contenuto nella proposta di parere, della cui realizzazione dovrà naturalmente farsi carico l'Esecutivo, attraverso i competenti organismi dell'Amministrazione finanziaria.

Esclude quindi che in materia il Governo coltivi qualche intenzione nascosta, ribadendo altresì che molte delle questioni poste nella seduta odierna non attengano direttamente al tema in discussione.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, con riferimento ad alcune delle considerazioni espresse nel corso del dibattito, sottolinea come l'articolo 9 dell'Accordo non contenga alcuna previsione aleatoria, specificando, al contrario, con chiarezza come la determinazione della base imponibile della società Trans Adriatic Pipeline AG dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa nazionale e sulla base dei principi fissati in materia dall'OCSE. A tale proposito ricorda che la stessa OCSE, nel paragrafo 4.137 delle Linee guida sui prezzi di trasferimento, afferma che ogni amministrazione fiscale partecipante a un Accordo preventivo sui prezzi (« *advanced pricing agreements* »-APA) « potrà richiedere al contribuente che ha attivato l'APA una relazione annuale che attesti la conformità dei suoi prezzi di trasferimento alle condizioni previste nell'APA e dimostri la validità delle ipotesi di base. In secondo luogo, potrà continuare ad esaminare la situazione del contribuente nell'ambito delle sue regolari attività di verifica, ma senza rimettere in questione la validità della metodologia » definita dall'APA stesso.

Ritiene, quindi, che il richiamo, contenuto nel predetto articolo 9, alla normativa nazionale e ai principi dell'OCSE, stabilisca una cornice ben chiara entro la quale i contribuenti e le autorità fiscali dei Paesi interessati si dovranno muovere.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come l'Accordo di cui si propone la ratifica disciplini la realizzazione sul territorio nazionale, da parte di una società di diritto svizzero, di un progetto infrastrutturale molto rilevante, che presenta numerose criticità di carattere ambientale e la cui compatibilità con il piano energetico nazionale appare inoltre problematica. In tale contesto considera quanto mai necessario vincolare il consorzio che realizzerà l'infrastruttura a stabilire la propria residenza fiscale in Italia, al fine di assicurare l'imponibilità nel nostro Paese degli utili realizzati sul territorio nazionale, ritenendo invece che il mero richiamo alle Linee guida stabilite in sede OCSE non

garantisca l'effettivo rispetto dei principi di fiscalità internazionale.

Considera altresì necessario porre con forza il problema della strategicità dell'intervento infrastrutturale sotteso all'Accordo.

Marco CAUSI (PD) suggerisce nuovamente al relatore di riformulare l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere, sopprimendo le parole da « , atteso in particolare » fino alla fine dell'osservazione stessa, in modo da eliminare il riferimento al fatto che la società Trans Adriatic Pipeline AG è costituita secondo le leggi della Confederazione elvetica.

Sottolinea inoltre come l'articolo 9 dell'Accordo non preveda alcun trattamento tributario preferenziale in favore di tale società, trattandosi di una previsione del tutto normale che rinvia ai principi tributari stabiliti in materia dall'OCSE.

Carla RUOCCO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal depu-

tato Causi, evidenzia come la conformazione, sotto il profilo giuridico – fiscale, del progetto TAP e dei connessi assetti societari possa avere riflessi anche rilevanti sulla fiscalità dei diversi Stati interessati dal progetto stesso.

Marco CAUSI (PD) rileva come la questione segnalata dal Presidente possa riguardare ogni tipo di operazione commerciale.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, accoglie la proposta avanzata dal deputato Causi e riformula conseguentemente la propria proposta di parere, espungendo dall'osservazione le parole da « , atteso in particolare » fino alla fine dell'osservazione medesima (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-01523 Gebhard: Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, relative ai trasferimenti immobiliari.

In particolare, al comma 4, del predetto articolo 10, è prevista la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, e pertanto l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali siano le esenzioni e le agevolazioni tributarie da considerarsi soppresse a decorrere dal 2014, se debba considerarsi soppresso anche l'articolo 1 comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed infine, se non si ritenga opportuno prevedere una proroga dell'entrata in vigore del citato articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 modifica l'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Registro).

Per effetto di tali modifiche, come rilevato dall'interrogante, viene previsto che, a partire dal 1° gennaio 2014, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione

per pubblica utilità e i trasferimenti coat-tivi sono soggetti all'imposta di registro, con l'aliquota del 9 per cento.

Per i trasferimenti di case di abitazione per i quali ricorrono i requisiti previsti per l'acquisto della « prima casa », l'imposta di registro trova, invece, applicazione nella misura del 2 per cento.

Il comma 4, del citato articolo 10, del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce, inoltre, che, in relazione ai trasferimenti indicati nell'articolo 1 della citata Tariffa, sono soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

L'ampia formulazione del citato comma 4, dell'articolo 10, porta a ritenere che, in assenza di specifiche modifiche normative, dovrebbero risultare soppresse tutte le disposizioni concernenti l'imposta di registro in materia di trasferimenti immobiliari che abbiano portata agevolativa.

Sarà cura dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, nell'ambito della propria attività istituzionale di interpretazione delle norme tributarie, fornire in tempo utile chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda il regime del « prezzo-valore », richiamato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che l'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge Finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, stabilisce che: « per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto

immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

Pertanto, in deroga all'articolo 43 del citato testo unico sull'imposta di registro che prevede, la base imponibile per l'ap-

plicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è costituita dal valore catastale dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

Tale disciplina si presenta come un sistema forfettario di determinazione della base imponibile e, quindi, non può essere ricondotto tra le previsioni di esenzioni o di agevolazioni cui fa riferimento l'articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

ALLEGATO 2

5-01563 Zanetti: Contenzioso relativo alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per le quali l'Agenzia delle Entrate abbia attribuito un gran numero di incarichi dirigenziali a propri funzionari senza espletare le previste procedure concorsuali, in violazione delle norme che disciplinano le progressioni di carriera nel pubblico impiego. Gli interroganti richiamano le sentenze con le quali la giustizia amministrativa ha recentemente contestato la legittimità di tali nomine e manifestano preoccupazione per le ricadute negative che la situazione rappresentata potrebbe avere sia sul gettito erariale, qualora gli atti emessi dagli uffici a cui i funzionari in questione sono stati preposti venissero dichiarati a loro volta illegittimi, sia sull'immagine dell'amministrazione finanziaria.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Giova ricostruire nel dettaglio la questione prospettata dagli Onorevoli interroganti.

L'amministrazione finanziaria ha sempre sofferto di gravi carenze di personale dirigente che, di conseguenza, si sono riversate anche nel nuovo assetto organizzativo voluto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Fin dal suo avvio, pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva tra le sue priorità quella di bandire un concorso per dirigenti.

Con l'istituzione delle agenzie fiscali il legislatore ha voluto affidare la gestione del fisco a strutture in grado di operare secondo regole gestionali più flessibili di quelle tipiche del modello ministeriale, che

aveva evidenziato nel tempo gravi inadeguatezze rispetto al compito della conduzione di una macchina così complessa qual è quella fiscale, cui sono affidate funzioni che richiedono forte operatività allo scopo di reperire le risorse destinate al funzionamento dello Stato e al sostegno dell'economia.

Coerentemente con le peculiari caratteristiche del modello organizzativo delle agenzie fiscali e, in particolare, con l'autonomia ad esse attribuita in materia di gestione e sviluppo del proprio personale, l'articolo 71, comma 3, lettera *d*), tuttora in vigore, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che ogni Agenzia con il proprio regolamento di amministrazione e in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «determini le regole per l'accesso alla dirigenza». Introducendo tale disposizione, il legislatore aveva evidentemente ritenuto che la disciplina delle modalità di selezione dei dirigenti non potesse rimanere estranea alla sfera di autonomia delle agenzie fiscali, trattandosi – analogamente ad altre materie riguardanti la gestione del personale e l'ordinamento degli uffici, demandate, sempre dal decreto legislativo n. 300 del 1999, al regolamento di amministrazione – di una leva fondamentale per assicurare la funzionalità e lo sviluppo dell'organizzazione.

Tale disposizione si attagliava bene alle peculiari esigenze dell'Agenzia delle entrate. La direzione degli uffici operativi dell'Agenzia richiede infatti, da un lato, ampie e approfondite conoscenze in materie di notevole complessità tecnica e, dall'altro, solide competenze manageriali,

perché occorre indirizzare, coordinare, motivare e monitorare, nello svolgimento di una variegata gamma di processi di lavoro, l'attività di un gran numero di addetti. Molti di questi operatori hanno poi un'elevata qualificazione professionale e il modulo organizzativo essenziale della loro attività è quello del lavoro in team, che, se da una parte, può assicurare maggiore qualità dei servizi a fronte di una forte varianza delle richieste da soddisfare, dall'altra, però, mette in gioco dinamiche di cooperazione spesso critiche, che richiedono al dirigente della struttura doti di *leadership*, capacità relazionali e abilità di gestione manageriale.

Per fare fronte a compiti di direzione di tale natura, sulla base delle disposizioni del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999, l'Agenzia delle entrate, al pari delle altre agenzie fiscali, aveva previsto nel proprio Regolamento di amministrazione, precisamente, nell'articolo 12, procedure concorsuali innovative in base alle quali, dopo una prima selezione concorsuale pubblica, i candidati avrebbero dovuto seguire un periodo di tirocinio teorico-pratico di congrua durata, volto a verificare sul campo il possesso delle capacità necessarie per svolgere le funzioni di dirigente. Solo se la valutazione di tale periodo fosse stata positiva il candidato avrebbe potuto conseguire la qualifica dirigenziale.

Il percorso selettivo che la norma regolamentare prefigurava si è avviato nell'Agenzia delle entrate, già nel 2001 (nell'anno stesso, quindi, in cui l'Agenzia fu attivata), con un concorso per 300 posti di dirigente che avrebbe consentito di coprire tutte le vacanze di organico esistenti all'epoca. Quel percorso, però, si è ben presto interrotto poiché Il TAR del Lazio, adito dal sindacato Dirpubblica, con sentenze n. 1601 e n. 1602 del 2002 ha infatti ritenuto che, in assenza di una specifica norma di deroga, il decreto legislativo n. 300 del 1999, facendo richiamo ai « principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 » (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), abbia voluto recepire l'intera disciplina dettata

da tale decreto per il reclutamento dei dirigenti, con un « rinvio dinamico » anche alle disposizioni di carattere regolamentare cui lo stesso decreto demanda la normativa di dettaglio delle modalità di reclutamento.

In altre parole, il TAR ha affermato che la previsione contenuta nel decreto legislativo n. 300/1999, che demanda ai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali la determinazione delle regole di accesso alla dirigenza, deve interpretarsi come meramente riproduttiva della normativa generale in materia.

Le sentenze in questione hanno sostanzialmente vanificato lo specifico e importante spazio di autonomia gestionale previsto dal decreto legislativo n. 300/1999, riconducendo anche le agenzie fiscali alla pedissequa osservanza delle modalità di selezione previste in modo dettagliato, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Tale ultima norma è stata oggetto di riscrittura ad opera della legge 15 luglio 2002, n. 145, che demandava a un apposito regolamento governativo (emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272) la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica.

L'impossibilità di avviare procedure di reclutamento che rispondessero in maniera ottimale alle esigenze funzionali dell'Agenzia, l'evoluzione della normativa di riferimento e i perduranti blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione hanno dato luogo a una situazione di stallo. Nel frattempo, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli uffici, l'Agenzia ha dovuto necessariamente conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari. La possibilità di affidare incarichi dirigenziali a funzionari è prevista dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione; la portata della norma – limitata inizialmente al triennio 2001-2003 – è stata necessariamente più volte prorogata. I funzionari prescelti sono soggetti dei quali sono state sperimentate

sul campo, per un congruo periodo di tempo, le competenze professionali e l'attitudine a svolgere funzioni di maggiore responsabilità; sono stati individuati previa attenta valutazione delle loro capacità e conoscenze, secondo criteri molto puntuali fissati con apposite Linee guida di cui agli atti direttoriali n. 39504 del 9 marzo 2006 e n. 110388 del 20 luglio 2011.

I funzionari incaricati, per via delle cessazioni dal servizio dei dirigenti, coprono ormai circa i due terzi delle posizioni dirigenziali attive. Molti di essi ricoprono incarichi dirigenziali fin dall'avvio dell'Agenzia o addirittura anche da prima. È una situazione obiettivamente atipica, che l'Agenzia intende risolvere; allo stesso tempo, l'Agenzia non intende rinunciare all'obiettivo di reclutare i propri dirigenti sulla base di una valutazione delle conoscenze professionali, dell'esperienza e delle competenze effettivamente maturate dagli interessati.

La possibilità di perseguire entrambi questi obiettivi è stata offerta dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007): in base a tale disposizione, il reclutamento di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali, può avere luogo con modalità speciali, stabilite con decreto del Ministro.

Con riferimento all'Agenzia delle Entrate, un decreto in tal senso è stato firmato dal Ministro il 10 settembre 2010 e registrato dalla Corte dei Conti il successivo 8 ottobre. Il relativo bando, emanato il 29 ottobre e pubblicato il 5 novembre 2010, riguardava un concorso per 175 dirigenti, che avrebbe potuto costituire il primo passo per avviare a soluzione il problema delle reggenze.

La procedura di reclutamento era mutuata da quella adottata in occasione di un analogo concorso per dirigenti indetto e regolarmente portato a termine dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Essa mirava a un esame complessivo delle competenze specifiche possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali

maturate nelle peculiari aree di attività dell'Agenzia, nonché all'accertamento delle capacità manageriali, dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'Agenzia. In relazione a queste finalità, la procedura sarebbe dovuta consistere nella valutazione di titoli e nella verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da un colloquio.

La procedura prevedeva una riserva di posti fino al 50 per cento per i funzionari di ruolo dell'Agenzia, appartenenti alla posizione economica F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del bando stesso, risultavano in servizio presso la medesima Agenzia e avessero compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.

Tuttavia il TAR del Lazio, nuovamente adito dal sindacato Dirpubblica, con due distinte sentenze – rispettivamente del 1° agosto e del 30 settembre 2011 – ha dichiarato illegittima la previsione contenuta nell'articolo 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia (attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari) ed ha annullato il concorso per 175 dirigenti.

Secondo il TAR, l'articolo 24 del Regolamento di amministrazione sarebbe illegittimo in quanto conterrebbe una previsione non supportata da una disposizione normativa di rango primario. In sostanza il TAR, muovendo dall'assunto che l'affidamento di compiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzione di mansioni superiori, ha ritenuto che l'ordinamento non contenga norme di legge che contemplino una fattispecie del genere, prevedendo il conferimento di mansioni superiori esclusivamente nell'ambito delle funzioni non dirigenziali (articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001). Sempre in quest'ordine di considerazioni, il TAR ha successivamente annullato il concorso per dirigenti cui prima si è fatto cenno, in considera-

zione appunto del fatto che esso prevede l'attribuzione di un punteggio anche per gli incarichi dirigenziali « illegittimamente » affidati in applicazione del citato articolo 24 del Regolamento di amministrazione.

L'Agenzia ha tempestivamente interposto appello ed ha ottenuto dal Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività della sentenza riguardante l'articolo 24, la cui udienza di merito, inizialmente fissata per il 20 marzo, è stata poi rinviata al 3 luglio 2012.

In pendenza dell'appello, l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha introdotto disposizioni che in buona sostanza:

autorizzano le agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità speciali già richiamate nel precedente concorso;

fanno salvi, nelle more della conclusione del concorso, gli incarichi dirigenziali attualmente affidati a funzionari e prevede che altri potranno esserne affidati in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti vacanti tramite il concorso stesso;

stabiliscono che, una volta assunti i vincitori del concorso, la agenzie non potranno più attribuire nuovi incarichi dirigenziali a funzionari.

La norma in questione costituiva la condizione essenziale per consentire alle agenzie di continuare a funzionare regolarmente nell'interesse dello Stato e della collettività, e quindi in piena coerenza con il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione.

Nell'ambito del giudizio di appello promosso dall'Agenzia contro la sentenza con la quale il TAR ha annullato l'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, Dirpubblica ha eccepito l'incostituzionalità della previsione contenuta nel citato articolo 8, comma 24, del citato decreto-legge n. 16 del 2012. Secondo Dirpubblica la

norma si introduce in un giudizio in corso a vantaggio di una delle due parti in lite.

Solo in questi giorni è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato, che ha sospeso il giudizio e ha preannunciato la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale con separata ordinanza che non è stata però ancora depositata. Qualsiasi ulteriore considerazione resta necessariamente in sospenso in attesa di conoscere il contenuto dell'ordinanza di rinvio alla Corte e, successivamente, la decisione di quest'ultima.

In sintesi, pertanto, l'Agenzia delle entrate ribadisce che la scelta di attribuire incarichi dirigenziali a funzionari della terza area (previa sperimentazione sul campo delle loro competenze professionali e dell'attitudine a svolgere funzioni di maggiore responsabilità) è una diretta conseguenza dell'esigenza di reclutare per tali posizioni candidati non solo sulla base delle loro conoscenze teoriche (requisito, questo, necessario ma non sufficiente), bensì anche – e soprattutto – sulla base della loro capacità di governare il contesto nel quale tali conoscenze devono trovare applicazione.

Lungi dal compromettere l'immagine dell'Agenzia, come paventato dagli interroganti, una scelta di questo tipo dimostra, all'opposto, l'attenzione che la stessa pone al buon funzionamento dei propri uffici.

Per quanto riguarda infine la legittimità degli atti emessi dai funzionari preposti a incarichi dirigenziali, si sottolinea che, secondo la giurisprudenza amministrativa, quando la nomina di un soggetto a organo della pubblica amministrazione si appalesi illegittima e venga annullata, gli eventuali atti adottati da tale soggetto restano efficaci, essendo di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce (TAR Lazio, 14 febbraio 2011, n. 1379). Al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che l'annullamento giurisdizionale dell'atto di nomina di un funzionario non travolge, in linea di principio, gli atti da questo adottati nell'esercizio della sua funzione e riguardanti soggetti diversi da quelli che

hanno impugnato l'atto di nomina (Consiglio di Stato, 10 marzo 2005, n. 992).

Si aggiunga che, in base all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal « capo dell'ufficio » (o da un suo delegato): è evidente che « capo dell'ufficio » e « dirigente » non sono espressioni sinonime, come sottolineato nella sentenza del 10 agosto 2010, n. 18515, della Corte di Cassazione, la quale ha appunto stabilito che ai fini della legittimità degli avvisi di accertamento la legge non richiede che il soggetto preposto alla direzione dell'ufficio rivesta qualifica dirigenziale.

L'Agenzia segnala, da ultimo, che, con sentenza del 18 giugno 2003, n. 9779, la

Corte di Cassazione ha stabilito che l'esistenza di un atto (nel caso di specie, un avviso di accertamento) non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o dalla leggibilità della sottoscrizione, ma piuttosto dal fatto che l'atto stesso sia riferibile, in modo inequivoco, all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Il fatto che secondo la suprema Corte l'unica condizione per la validità di un atto è che esso sia inequivocabilmente riferibile all'ufficio competente ad emetterlo, può ritenersi un ulteriore elemento a favore della validità degli atti emessi dagli uffici diretti da funzionari, non essendovi alcun dubbio sulla competenza di tali uffici ad emettere gli atti medesimi.

ALLEGATO 3

5-01564 Causi: Dati relativi alla fruizione della misura per l'aiuto alla crescita economica – ACE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede che il Governo fornisca i dati relativi al primo triennio 2011-2013 di applicazione della misura agevolativa denominata Aiuto alla Crescita Economica (A.C.E.), introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ciò servirebbe, in primo luogo, al fine di analizzare la reale efficacia di tale agevolazione, ma soprattutto affinché possano essere effettuate opportune valutazioni tese a consolidare, ed eventualmente migliorare, l'utilizzo di questo strumento da inquadrarsi nel novero dei necessari interventi destinati a far uscire dalla attuale crisi il sistema imprenditoriale del nostro paese.

Al riguardo il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.

Come riportato nel testo dell'interrogazione, al momento sono disponibili i soli dati definitivi relativi all'ACE riguardanti unicamente le società di persone e le imprese individuali.

Per quanto concerne invece le società di capitali, i dati statistici relativi alle dichiarazioni 2012 (anno d'imposta 2011) sono in

corso di elaborazione e saranno pubblicati il 15 gennaio 2014, come previsto dal calendario ufficiale delle pubblicazioni statistiche del Dipartimento delle Finanze, disponibile sul sito *www.finanze.gov.it* alla voce « dati e statistiche fiscali ».

In particolare, le statistiche relative alle società di capitali sono diffuse con un maggiore intervallo di tempo rispetto alle altre statistiche poiché molte società di capitali (anche di grandi dimensioni) hanno un esercizio finanziario non coincidente con l'anno solare, con conseguente slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Pertanto, il Dipartimento ha attualmente a disposizione soltanto dei dati parziali che non consentono di formare un utile quadro informativo sul reale effetto della norma.

In concomitanza della pubblicazione dei dati relativi alle società di capitali, prevista come già detto il 15 gennaio 2014, le tabelle statistiche saranno accompagnate, come di consueto, da un'analisi dei dati che permetterà di comprendere l'effetto dell'A.C.E. sulle società di capitali, come auspicato nel testo dell'interrogazione in oggetto.

ALLEGATO 4

5-01565 Barbanti: Clausole di salvaguardia che comportano aumenti di aliquote o di acconti tributari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa l'intenzione emersa da notizie di stampa, di attivare la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in base alla quale « il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013 ».

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze riferisce che è attualmente in corso

l'attività di monitoraggio svolta congiuntamente con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sull'andamento delle entrate relative al gettito dell'IVA sull'accelerazione dei pagamenti della P.A e dalla definizione agevolata del contenzioso con i concessionari dei giochi ai fini dell'attivazione o meno della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 15, comma 4 del citato decreto-legge n. 102 del 2013.

Giova comunque segnalare che, nel caso di attivazione della clausola medesima, coerentemente con quanto previsto dalla norma, l'incremento degli acconti per l'anno 2013 ai fini dell'IRES e dell'IRAP comporterebbe un corrispondente effetto negativo nell'anno successivo, che si manifesta in termini di un minore saldo e che richiede, pertanto, idonea copertura.

In ordine alla ricognizione generale delle clausole di salvaguardia attualmente previste da disposizioni normative vigenti, che implicino aumenti di aliquote di imposte e tasse, ovvero degli acconti, si rappresenta l'esigenza manifestata dagli Uffici dell'amministrazione di avere maggior tempo a disposizione per effettuare detta ricognizione.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1710, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » (TAP), fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;

rilevato come l'articolo 9 dell'Accordo preveda che per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto (la società Trans Adriatic Pipeline AG) si applicheranno le disposizioni delle rispettive normative nazionali, sulla base dei principi OCSE, e che la stessa Trans Adriatic Pipeline AG stipuli con le autorità competenti in materia di tassazione delle Parti contraenti accordi preliminari sui prezzi (*advanced pricing agreements*), funzionali a definire la base imponibile della

società stessa, coerenti con le clausole dei trattati per eliminare le doppie imposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare la più ampia trasparenza in ordine ai profili di natura tributaria derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'articolo 9 dell'Accordo, segnatamente attraverso un monitoraggio periodico costante delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali i medesimi accordi si basano, atteso in particolare il fatto che l'Investitore di progetto, la società Trans Adriatic Pipeline AG, è costituita secondo le leggi della Confederazione elvetica, Paese che non appartiene all'Unione europea.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1710, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » (TAP), fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;

rilevato come l'articolo 9 dell'Accordo preveda che per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del progetto (la società Trans Adriatic Pipeline AG) si applicheranno le disposizioni delle rispettive normative nazionali, sulla base dei principi OCSE, e che la stessa Trans Adriatic Pipeline AG stipuli con le autorità competenti in materia di tassazione delle Parti contraenti accordi preliminari sui

prezzi (*advanced pricing agreements*), funzionali a definire la base imponibile della società stessa, coerenti con le clausole dei trattati per eliminare le doppie imposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare la più ampia trasparenza in ordine ai profili di natura tributaria derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'articolo 9 dell'Accordo, segnatamente attraverso un monitoraggio periodico costante delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali i medesimi accordi si basano.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero 95

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 95

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* ai fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 96

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 99

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici, audizione di rappresentanti del CONI 97

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (*Seguito dell'esame e rinvio*) 97

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 97

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 98

AVVERTENZA 98

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 novembre 2013.

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.

C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 novembre 2013. – Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori

della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono entrati a far parte della Commissione: il deputato Archi, sostituito dalla deputata Centemero; la deputata Santelli, sostituita dalla deputata Petrenga; la deputata Lorenzin, sostituita dalla deputata Roccella; il deputato Tancredi.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* ai fini di studio e di ricerca scientifica.

Nuovo testo unificato C. 100 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2013.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è pervenuta dalla XII Commissione un'ulteriore richiesta di parere sul nuovo testo unificato recante disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (T.U. C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi).

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni sul nuovo testo unificato in esame (*vedi allegato*).

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia la relatrice Vezzali per il prezioso lavoro svolto.

Maria MARZANA (M5S) ringrazia anch'essa la deputata Vezzali per l'approfondito lavoro svolto, preannunciando, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Roberto RAMPI (PD) ringrazia anch'egli l'onorevole Vezzali per il pregevole contributo apportato all'esame del prov-

vedimento. Rileva come l'approvazione dello stesso rappresenti un passaggio importante per la ricerca scientifica, considerando un fatto di grande civiltà dare la possibilità, a chi lo desidera, di lasciare il proprio corpo *post mortem* a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, condividendo quanto sinora espresso dai colleghi sull'importanza del provvedimento all'esame della Commissione, aggiunge che lo stesso ha un alto valore aggiunto, in quanto permette di verificare, a posteriori, le ragioni del decesso di una persona, confrontandole con quelle presunte al momento della sua morte, in conformità con quanto avviene in diversi Paesi stranieri.

Gianluca BUONANNO (LNA), dopo essersi complimentato con la relatrice per il lavoro svolto nell'esame del presente provvedimento, in linea con gli eccezionali risultati conseguiti in qualità di atleta, nel merito del provvedimento chiede se contrasti con il sentimento religioso delle persone, « usare », fino a due anni, un corpo *post mortem* a fini di ricerca scientifica. Chiede quindi alla relatrice se sia a conoscenza dell'orientamento della Chiesa cattolica sull'argomento. Richiede, infine, come mai lo Stato possa permettere ad un cittadino di esprimere il proprio consenso all'uso del proprio corpo *post mortem*, e non consenta, invece, un certo utilizzo delle cellule staminali.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), *relatore*, ribadisce che le risulta che la Chiesa cattolica, dopo aver non condiviso in passato le pratiche sui corpi *post mortem*, le consideri attualmente un gesto di grande valore e solidarietà. Rinvia invece alla Commissione di merito le valutazioni del deputato Buonanno in ordine all'utilizzo delle cellule staminali.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 novembre 2013.

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici, audizione di rappresentanti del CONI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 novembre 2013. — *Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, riferisce che sta predisponendo delle modifiche al testo in esame, in linea con le condizioni poste dalla Commissioni affari costituzionali e dalla Commissione bilancio e tenendo conto altresì di alcune

proposte di modifica acquisite informalmente dal Governo. Ritiene, quindi, che in base alla programmazione dei lavori dei prossimi giorni della Commissione cultura, si potrebbe riunire domani mattina il Comitato ristretto per proseguire l'esame del provvedimento con le modifiche indicate.

Giancarlo GALAN, *presidente*, apprezza le circostanze, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla riunione del Comitato ristretto, che avrà luogo alle ore 10 di domani, giovedì 28 novembre 2013.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, riferisce che le risulta che il Governo, in particolare il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sta perfezionando l'*iter* per l'espressione dell'assenso indicato dal presidente Galan. Auspica pertanto che esso possa pervenire a breve, in maniera da poter concludere l'esame del provvedimento in sede legislativa, sin dalla giornata di domani.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA ribadisce il parere favorevole, a nome del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana.

C. 1363 Galan e C. 1405 Sbroolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 novembre 2013.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge C. 1363 Galan si è in attesa dell'espressione del parere delle Commissioni I e V. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* ai fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 100 Binetti, n. 702 Grassi e n. 1250 Dorina Bianchi recante « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili a disposizioni di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, nello specifico, l'articolo 4 prevede che il Ministro della salute individui le strutture da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme, tra cui sono contemplate anche le università;

rilevato che il testo unificato, all'articolo 7, prevede che le disposizioni in esame siano concretamente attuate attraverso un successivo regolamento del Ministro della salute che dovrà fissare, tra le altre cose, le modalità e i tempi per la conservazione, per il trasporto e per l'utilizzo della salma da parte dei centri di riferimento e ritenuto opportuno che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca partecipi all'adozione di detto regolamento. Inoltre, per quanto riguarda il termine di un anno previsto per il trattamento della salma, il CUN (nella passata legislatura) ha segnalato che lo stesso appare troppo breve rispetto alle necessità che emergono nell'attività di studio e ricerca;

attestato che per gli studenti di medicina e chirurgia, e soprattutto per gli

specializzandi, sia molto importante e, in alcuni casi, indispensabile l'osservazione e lo studio del corpo *post mortem*, e, ad oggi, l'unico modo per poterlo fare è quello di recarsi in altri Paesi europei, dove è ancora possibile frequentare corsi pratici;

visto che, in assenza di norme dedicate, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che dedica il Capo VI al rilascio di cadaveri a scopo di studio (articoli 40-43);

analizzato il testo sui profili di specifica competenza della Commissione cultura, scienza e istruzione e ritenendo superflua ogni ulteriore richiesta di elementi informativi, ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte della VII Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, dopo le parole: « della salute », aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, »;

2) all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole « della salute », aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

b) alla lettera a), sostituire le parole: « un anno », con le seguenti: « due anni ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Prefetto Franco Gabrielli, in merito all'alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la Sardegna 100

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 101

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere della relatrice*) 103

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà*) 104

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle*) 108

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00145 Iannuzzi sulle attività di controllo, prevenzione e contrasto delle attività illegali di smaltimento dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, del Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, dell'Incaricato per gli incendi dei rifiuti in Campania, Donato Cafagna e del Commissario delegato alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree di Giugliano in Campania e di Castelvolturmo, Mario De Biase 102

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 novembre 2013.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Prefetto Franco Gabrielli, in merito all'alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2013.

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime un giudizio negativo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, criticando in particolare la valutazione positiva contenuta nel secondo capoverso delle premesse e sottolineando negativamente il fatto che la pur condivisibile formulazione dell'ultimo capoverso delle premesse, non essendo stata inserita come condizione nel dispositivo del documento, di fatto non ponga alcun obbligo concreto in capo al Governo.

Presenta, quindi, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*) sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita la relatrice a valutare l'opportunità di trasformare in osservazione il contenuto dell'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere presentata dalla relatrice.

Mirko BUSTO (M5S), nel ribadire tutti i motivi di contrarietà già espressi dai deputati del gruppo M5S nella seduta di ieri, presenta una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*) sul provvedimento in esame, illustrandone sinteticamente i contenuti.

Antonio DECARO (PD) esprime apprezzamento per il fatto che nella proposta di

parere della relatrice sono stati tenuti i temi e le proposte emerse dal dibattito svolto nella seduta di ieri. In particolare, giudica molto positivamente il riferimento all'importanza della procedura di consultazione avviata sul territorio per l'individuazione del punto di arrivo più idoneo del Gasdotto TAP. Al tempo stesso, chiede alla relatrice di valutare ancora una volta l'opportunità di inserire nella proposta di parere una formale richiesta al Governo di espungere dal testo dell'Appendice all'Accordo in questione l'espresso riferimento a un'area « nei pressi di Lecce » come punto di arrivo del Gasdotto TAP.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel ribadire le critiche ad un provvedimento che presenta evidenti criticità sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo energetico e sotto il profilo organizzativo, invita i colleghi dei gruppi di maggioranza a rivedere il proprio orientamento e a valutare con tutta l'attenzione possibile la proposta di parere alternativa del gruppo M5S.

Salvatore MATARRESE (SCpI), a nome del gruppo SCpI, esprime un giudizio favorevole sulla proposta di parere della relatrice, associandosi al contempo all'invito rivolto dal presidente della Commissione alla relatrice di trasformare in osservazione l'ultimo capoverso delle premesse del documento.

Paolo GRIMOLDI (LNA), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, richiama la Commissione a tenere nella dovuta considerazione il fatto che la realizzazione del gasdotto in questione consentirà di differenziare le fonti di approvvigionamento di energia, permettendo all'Italia sia di aumentare il livello della propria sicurezza energetica che di abbassare i prezzi dell'energia. In tal senso, ritiene emblematico il caso drammatico dell'Ucraina che proprio per non avere un accettabile livello di sicurezza e di autonomia in campo energetico, è di fatto non completamente libera di compiere la propria collocazione e il proprio ruolo internazionale.

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, alla luce del dibattito, riformula la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 4*).

Antonio DECARO (PD) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dalla relatrice.

Il sottosegretario di Stato Marco Flavio CIRILLO, nel ribadire il valore strategico di un'infrastruttura come quella in questione, che consentirà al Paese di rafforzare le politiche dirette a diversificare e a rendere più sicure le fonti di approvvigionamento di energia, e nel garantire che la procedura di valutazione di impatto ambientale sarà svolta con ogni attenzione e nella più attenta considerazione delle esigenze del territorio, esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere favorevole, come riformulata dalla relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere della relatrice, come riformulata, e che, in caso di sua approvazione, verrà preclusa la votazione delle proposte di parere alternative presentate, rispettivamente, dai deputati del gruppo SEL e dai deputati del gruppo M5S.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osserva-

zioni, come riformulata dalla relatrice, risultando conseguentemente precluse le proposte di parere alternative presentate dal gruppo SEL e dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 novembre 2013.

**Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00145 Iannuzzi sulle attività di controllo, prevenzione e contrasto delle attività illegali di smaltimento dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, del Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, dell'Incari-
cato per gli incendi dei rifiuti in Campania, Donato Cafagna e del Commissario delegato alla messa in sicu-
rezza e alla bonifica delle aree di Giugliano in Campa-
nia e di Castelvolturmo, Mario De Biase.**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.40 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1710 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « *Trans Adriatic Pipeline* », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;

considerata la rilevanza strategica dell'infrastruttura in questione, sia sotto il profilo del contenimento della *bolletta energetica* nazionale che sotto i profili, altrettanto importanti, della sicurezza e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico dell'Italia, nonché della sostituzione delle fonti energetiche più inquinanti con fonti energetiche meno inquinanti;

ritenuto indispensabile che la procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione del Gasdotto TAP sia svolta nel modo più attento e rigoroso da parte dell'autorità competente, in questo caso da parte dell'apposita Commissione operante presso il Ministro per l'Ambiente e per la tutela del territorio e del mare;

valutata positivamente la procedura di consultazione pubblica avviata dalla

regione Puglia allo scopo di addivenire all'individuazione del sito più idoneo per l'approdo del Gasdotto TAP;

giudicato che, una volta individuato in modo definitivo, tale punto di approdo debba essere considerato come punto di arrivo anche di eventuali altri gasdotti internazionali che in futuro dovessero essere realizzati nell'area in questione, anche allo scopo di limitare al massimo l'impatto ambientale delle relative opere su un territorio fortemente antropizzato e fra i più belli e importanti del Paese dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, come è quello dell'area costiera della regione Puglia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che la procedura di valutazione di impatto ambientale da svolgersi in sede statale sul progetto per la realizzazione del Gasdotto TAP sia svolta nel modo più rigoroso e che, in questa sede, siano prese in attenta considerazione le risultanze della procedura partecipata in corso di svolgimento sul territorio al fine di addivenire all'individuazione del sito più idoneo per l'approdo dell'infrastruttura.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI
DEPUTATI DEL GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ**

La VIII Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge « Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. (C. 1710);

premesso che:

il progetto del gasdotto « Trans Adriatic Pipeline » (TAP) prevede il trasporto di gas naturale dal giacimento azero di Shah Deniz, in fase di pre-sviluppo, verso l'Europa, attraverso la Repubblica greca fino al confine greco-turco, la Repubblica di Albania, con attraversamento del mar Adriatico, fino alla costa meridionale della Puglia nella provincia di Lecce;

è previsto che il gas sia trasportato con una condotta in acciaio lunga circa 800 km. Per la parte italiana, è prevista la realizzazione di una condotta *offshore* lunga circa 45 km, dal limite delle acque italiane alla costa, e una condotta *onshore* lunga circa 5 km, dalla costa al terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in comune di Melendugno (LE), da dove presumibilmente avverrà il collegamento alla rete nazionale di metanodotti SNAM;

la relazione introduttiva del presente disegno di legge di ratifica dell'accordo indica in 10 miliardi metri cubi per

anno la capacità iniziale del gasdotto, espandibile a 20 miliardi in un futuro non ben precisato;

riguardo alla strategicità del progetto sono emerse gravi contraddizioni. La società Tap chiarisce, sin dalla relazione non tecnica, che il gas è destinato esclusivamente al mercato dell'Europa nord-occidentale. Il Governo italiano nella relazione al disegno di legge presenta, invece, il progetto come strategico per l'approvvigionamento del Paese. In realtà, l'Italia al momento sembra al riparo da eventuali riduzioni dell'offerta di gas dai fornitori: a fronte di un consumo annuo di circa 78 miliardi di metri cubi, nella rete nazionale circolano infatti circa 117 miliardi di metri cubi (molti dei quali già destinati al nord Europa). Nell'ottica europea di differenziazione dell'approvvigionamento energetico, l'Italia dunque dà già il proprio contributo nel settore gas;

peraltro secondo dichiarazioni di esponenti dell'Autorità per l'energia, gli scenari dei mercati energetici non sono incoraggianti « il 2012 ha visto un eccesso potenziale di offerta, nel mercato italiano del gas naturale, prossimo al 50 per cento »;

sino ad ora, lo sviluppo pratico del progetto è stato diretto in prima persona, con obiettivi di carattere eminentemente tecnico, dalla società TAP e ha visto l'assenza dei necessari coinvolgimenti delle istituzioni pubbliche, come le Regioni, gli

Enti locali, le università, gli enti di ricerca e le strutture tecniche competenti come l'ARPA;

la società TAP, dopo aver prodotto una relazione non tecnica e lo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA), ha solo recentemente presentato lo studio di Impatto Ambientale (VIA);

la bozza di progetto della società TAP, presentato alla Regione Puglia, su aspetti rilevanti è reticente o presenta soluzioni insoddisfacenti: 1) non è ancora previsto né si trovano indicazioni circa l'opera di collegamento dal terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT) allo snodo nazionale della rete SNAM sito in Mesagne. La società Snam ha più volte ribadito che non esiste alcun progetto in merito e ciò si evince dal « Piano di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto » del 2013 redatto dalla stessa Snam; 2) per la realizzazione del micro-tunnel, nell'ESIA si fa riferimento ad una tecnica innovativa di costruzione; senza tuttavia chiarire quale potrebbe essere la soluzione alternativa ove insorgessero dei problemi durante la realizzazione; 3) nell'attuale bozza di progetto, la lunghezza del tratto a terra è previsto per circa 8,8 km, mentre la società TAP ha sempre sostenuto che la lunghezza non può essere superiore a 5 km per ragioni di sicurezza e per rispettare le norme comunitarie, che indicano l'utilizzo di valvole di sicurezza GVT per condotte con lunghezza superiore a 5 km non previste da alcuna scheda tecnica; 4) il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in particolare, per essere alimentato, richiede energia elettrica per circa 20 MegaWatt, ma, nel punto individuato per la sua costruzione, non esistono infrastrutture energetiche di tale portata. È dunque necessario un ulteriore intervento infrastrutturale, con conseguente impatto paesaggistico e ambientale; 5) all'interno della bozza di progetto non vi è alcun chiarimento in merito alla elevata fornitura d'acqua necessaria al PRT per ridurre la pressione del gas in arrivo dal gasdotto, al

fine di adeguarla alla pressione della rete nazionale. Un tale intervento richiede necessariamente una soluzione che o investa direttamente le falde, con gravi danni per le aziende agricole del territorio, o che preveda un'ulteriore opera infrastrutturale;

il progetto, già nella fase iniziale, ha provocato tensioni nelle comunità interessate. La società TAP, come riportato nel rapporto dell'ESIA (a pag. 326), paventa potenziali tensioni sociali per l'insufficiente risposta alle aspettative occupazionali delle popolazioni locali, ma la stessa TAP alimenta tali aspettative, sostenendo che la realizzazione dell'opera porterà circa 2.170 posti di lavoro in 15 anni;

l'approdo di questo gasdotto è in provincia di Lecce, sulla costa adriatica, un'area del Paese che ha visto, soprattutto negli ultimi tempi, una forte crescita del turismo. È evidente a tutti che questo approdo metterà – e per questo vi è allarme nelle comunità locali – assolutamente e totalmente in discussione questa parte di sviluppo economico che ad oggi è stato uno dei pochi che ha avuto quel territorio;

benché la società Tap, in tutti i documenti, prospetti un impatto ambientale nullo, la Procura della Repubblica di Lecce, con l'ausilio dei Carabinieri del NOE, indaga per i danni prodotti al fondale e ai pescatori di San Foca, già durante le operazioni di prospezione effettuate dal 25 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013;

da un lato l'indeterminatezza del progetto, di cui manca la stesura definitiva, e dall'altro la prescrizione contenuta esplicitamente nell'articolo 6 dell'Accordo, che impone a tutti i paesi, nei cui territori sarà ubicato il gasdotto, di « adottare ogni provvedimento per facilitare la realizzazione del progetto nel proprio territorio, incluse tutte le autorizzazioni necessarie, senza irragionevoli ritardi o restrizioni, seppure in conformità delle leggi della Parte interessata », pongono serissimi interrogativi sulla possibilità del rispetto

della normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro;

è stato recentemente presentato, sia alla Regione che al Ministero dell'Ambiente, lo studio di impatto ambientale (VIA) che è ancora al vaglio sia del comitato regionale di VIA che della Commissione del ministero;

da informazioni non ufficiali lo studio di impatto ambientale presenta una modifica del progetto di carattere marginale, in quanto si riferisce al solo spostamento di poche centinaia di metri del terminale del gasdotto proveniente dall'Albania, lasciando inalterati tutte le criticità sopra indicate;

il gasdotto TAP durante tutto il suo tracciato, attraversa aree sensibili dal punto di vista paesaggistico naturalistico come confermato dal recente PPTR adottato dalla Regione Puglia, che evidenzia l'area come « corridoio verde », di importanza strategica per il sistema naturale del tavoliere salentino; inoltre, pur passando in aree periurbane, lambisce aree private residenziali e produttive (abitazioni, masserie, strutture turistiche, attività della produzione agroalimentare);

desta peraltro preoccupazione la valutazione che lo stesso consorzio TAP presenta in merito all'impatto sulla salute e sicurezza dell'opera (Sintesi non tecnica – 6.8 Ambiente socioeconomico *onshore* – Impatti e mitigazioni, pag. 59), di cui si riporta stralcio: « In generale, gli impatti residui sulla salute e la sicurezza, sono stati valutati di bassa significatività, ad eccezione degli impatti sull'ambiente e sulla qualità di vita per quelle famiglie situate in prossimità (500 mt) delle principali aree di cantiere (come il punto di ingresso del micro tunnel ed il PRT) o delle strutture permanenti. In questi specifici casi, l'impatto è stato valutato medio/alto »;

lungo il tratto *offshore*, così come specificato nell'Allegato Progetto definitivo Italia, CAP. 2.1.3 *Interventi lungo la condotta offshore*, saranno previsti « interventi

di correzione delle irregolarità del fondale con deposito di pietrame o ghiaia sotto la condotta e/o scavi del fondale, inoltre si prevede anche l'uso di materassini in pietrame, bitume o calcestruzzo ». Preoccupa il fatto che, come ammesso dalla stessa TAP, « *La quantità e la localizzazione di tali interventi non sono ancora definite* »;

nel Progetto Definitivo dell'opera vi è inoltre la previsione di un enorme « microtunnel », da scavare sotto la foresta costiera e la spiaggia e da prolungare poi in mare fino a 800 metri dalla linea di costa al fine di superare i numerosi vincoli gravanti sulla fascia costiera: un micro tunnel destinato a creare gravi problemi di rischio idrogeologico, eco sistemico, dell'*habitat* protetto, e delle persone che in quella costa vivono, lavorano, e sono ospitate per turismo;

peraltro il gasdotto TAP è del tutto indipendente dalla esecuzione delle bonifiche che sono dovute a prescindere dall'esecuzione di nuove opere, in applicazione del principio « chi inquina paga » prescritto dalla Direttiva 2004/35;

va inoltre sottolineato che le comunità interessate non sono state coinvolte nel processo autorizzativo, come prescrive la convenzione di Aarhus recepita dall'Italia con legge 108 del 2001 e con il Regolamento CE 1367/2006 e Direttive 2003/4 e 2003/35;

alla luce di quanto suesposto, è necessario chiedere al Consorzio TAP, preventivamente, la sospensione dell'attuale progetto e la revisione condivisa del tracciato attraverso il coinvolgimento delle istituzioni regionali e degli enti locali, delle istituzioni tecniche e delle popolazioni locali;

il Comune di Melendugno ha recentemente presentato al Ministero dell'Ambiente un « Contro-Rapporto » relativamente al Rapporto di VIA della Trans Adriatic Pipeline (TAP), redatto da un gruppo di lavoro di tecnici, giuristi, chimici, medici, ricercatori, e coordinato dall'Ing. Dino Borri, Ordinario Ingegneria del Territorio nel Politecnico di Bari (coautore

parte generale) e dall'Arch. Salvatore Petrachi, Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Melendugno. Un contro-rapporto con osservazioni e disamine tecniche anche con riferimento allo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA), dal quale si evidenziano molte carenze, tanti aspetti trascurati, omessi o trattati con grande superficialità. A partire dalla presunta mitigazione dell'impatto;

è indispensabile applicare rigorosamente la normativa nazionale ed europea

relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), non escludendo nell'iter decisionale anche la possibilità dell'opzione zero con l'annullamento del progetto stesso;

per tutto quanto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI
DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

L'VIII Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, l'AC 1710 concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline – TAP », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;

premesso che:

il disegno di legge in oggetto concerne la ratifica e l'esecuzione di un accordo finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura denominata Trans Adriatic Pipeline (TAP) per il trasporto del gas naturale dai giacimenti dell'Area del Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia, l'Albania e l'Italia, ovvero di un'opera di ingegneria industriale di alta rilevanza e di alto impatto ambientale, destinata a svilupparsi in un tratto di mare Adriatico avente livelli di naturalità e biodiversità ancora molto elevati;

non risultano adeguatamente affrontati i problemi relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto TAP, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie;

il progetto TAP, per come delineato dal disegno di legge in questione, appare,

infatti, suscettibile di incidere significativamente sul bene ambientale, senza il necessario apparato di cautele legislative, tecniche e amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e richieste dalla normativa europea sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come prevista dalla Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 337 del 1985 e sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale;

negli atti di pianificazione e indirizzo che guidano la trasformazione del territorio, il ruolo del sistema delle Autonomie territoriali, e delle Regioni in particolare, è costituzionalmente riconosciuto. A tale proposito, il Comitato per la VIA della Regione Puglia, interessata dall'opera in questione, ha già valutato negativamente il progetto TAP. Dalla ratifica può derivare quindi, in assenza di profonde modifiche tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale, una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente e nella giurisprudenza costituzionale;

strettamente collegata alla tutela dell'ambiente è poi la tutela della salute, poiché è indubbio che la salubrità dell'ambiente condiziona la salute dell'uomo. La sfera di competenza statale anche in questo

caso è ancor più rigorosamente delimitata; infatti, in riferimento alla localizzazione e alla realizzazione di un'opera; la Consulta ha più volte chiarito che l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello del territorio in cui l'opera è destinata a essere ubicata (sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004);

in definitiva, allo stato, per la realizzazione dell'opera in questione manca il dovuto coinvolgimento informativo nel processo decisionale delle comunità locali in cui dovranno essere realizzate le infrastrutture necessarie e connesse;

L'opera di cui al presente disegno di legge non sembra, altresì, possedere i necessari requisiti di strategicità e rispondenza a una corretta pianificazione delle fonti energetiche rispettosa delle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia, presentando, al contrario, numerose criticità sotto il profilo della tutela ambientale, aventi rilevanza costituzionale; una non adeguata programmazione delle fonti di approvvigionamento, infatti, oltre a non recare benefici in termini di costo energetico, rischia, se non accompagnata da una attenta ed equilibrata normativa di tutela ambientale, di sfociare in una aperta violazione dell'articolo 9 della Costituzione, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la nozione di ambiente ha subito una profonda evoluzione, che non consente più di tagliare fuori i diversi attori del sistema, *in primis* i cittadini e le comunità che vivono sul territorio interessato di volta in volta dalla programmazione infrastrutturale;

il progetto non appare altresì corrispondere a una Strategia Energetica Nazionale (SEN) orientata alle energie rinnovabili e non è neppure inquadrato in un contesto coerente di programmazione energetica sostenibile attenta alle criticità internazionali che la opportuna differenziazione delle fonti di approvvigionamento dovrebbe adeguatamente considerare;

mancano, tra gli altri, i dati obiettivi per escludere che il progetto TAP sia

un'opera dettata da interessi privati nell'accaparramento di quote di mercato, ma non sostenuta da solidi principi di pianificazione energetica, e che ignora le più recenti evoluzioni nel settore del gas, come la riduzione dei consumi, l'eccesso di offerta in Europa e la rapida penetrazione delle fonti rinnovabili; infatti, secondo dati forniti dall'ing. De Giorgi, un *energy manager* recentemente audito proprio in relazione all'esame in sede referente di questo disegno di legge presso la III Commissione, si apprende che: nel *trend* attuale, il contributo del gas si riduce sia in termini relativi che assoluti; si prevede una riduzione dei consumi al 2020 superiore al 20 per cento; nel settore termoelettrico, si registra una limitata penetrazione del gas, a causa della concorrenza del carbone; nella produzione elettrica si prevede una graduale sostituzione del gas con le rinnovabili, che arriveranno a coprire il 20 per cento dei consumi primari nel 2020 ed il 60 per cento nel 2050;

negli ultimi anni i consumi di gas naturale in Europa, per effetto di vari fattori, stanno diminuendo: dai 673 miliardi di mc nel 2010, si è passati ai 616 del 2011 ed ai 597 nel 2012, con un calo del 3,2 per cento in un solo anno;

il *trend* è confermato dalle 10 più grandi compagnie (tra cui Enel ed Eni), che complessivamente controllano la metà della potenza elettrica europea (note come Gruppo Magritte), le quali hanno ammesso un crollo della domanda elettrica (pur senza che questo comporti una riduzione dei prezzi per i consumatori e le imprese), anche per la diffusione degli impianti con tecnologie rinnovabili aventi priorità di dispacciamento;

a livello nazionale, dopo un decennio di crescita ininterrotta, il bilancio del gas naturale in Italia ha raggiunto nel 2005 un volume pari a 86,3 ml. Nel corso degli ultimi anni il nostro Paese ha conosciuto una contrazione dal 2008 al 2012 pari all'11,8 per cento;

l'area dell'Europa centro-occidentale è già servita da una fitta rete di metanodotti, che si misura ad oggi nel-

l'ordine di 190.000 km. Le tre porte principali di accesso del gas in Europa sono: il Nord Africa, la Russia e l'asse Mare del Nord/Norvegia-Olanda;

lo stesso nuovo Documento SEN, se da un lato auspica per il nostro Paese un ruolo di « importante crocevia per l'ingresso di gas dal Sud verso l'Europa », dall'altro ammette che « la situazione del gas in Europa è peculiare. È l'unica grande regione mondiale in cui è previsto un calo di produzione (anche con ipotesi ottimistiche riguardo lo sviluppo di gas non convenzionale) ed è quella in cui è previsto l'aumento più basso dei consumi, a causa della limitata crescita economica, delle politiche di efficienza energetica e dell'effetto di sostituzione delle rinnovabili. »;

la crisi economica sta rallentando anche gli *iter* dei gasdotti South Stream (progetto italo-russo con Gazprom, Eni ed Electricité de France) e Nabucco (che invece scavalca il territorio russo), ed è probabile che tra i due solo uno venga effettivamente realizzato; i Paesi europei, tra l'altro, punterebbero perciò sulla realizzazione di gasdotti con portate minori, come l'ITGI (Interconnettore Turchia-Grecia-Italia), capace di trasportare un massimo di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno (per un paragone il South Stream ne trasporterebbe 63) e a indirizzare i loro nuovi investimenti verso il Gas naturale liquefatto (Gnl) e la costruzione di impianti di liquefazione;

le lotte commerciali per accaparrarsi le forniture di gas stanno portando a situazioni paradossali: con l'appoggio a TAP lo Stato italiano si porrebbe in concorrenza con i propri interessi, avendo investito tramite ENI nel gasdotto South Stream e la stessa TAP si pone come alternativa all'ITGI a Otranto, promosso da Edison che peraltro interessa lo stesso Corridoio sud;

a tal proposito, l'ITGI è già in fase esecutiva e in sua difesa si sono espressi sia il ministero dello Sviluppo economico italiano sia il ministero dell'Ambiente greco ritenendolo il progetto più avanzato

e maturo; peraltro, presentato nel 2005 al Comune di Otranto, tale progetto ha già tutte le autorizzazioni ministeriali e il suo impatto ambientale sarebbe minimo rispetto a quello paventato per i fondali del mare di San Foca dato che il corridoio energetico, in quel comune, approderebbe in una zona portuale (quella destinata al porto turistico) in cui già sorge l'elettrodotto Italia-Grecia;

la Trans Adriatic Pipeline GA è una società a responsabilità limitata registrata, senza che se ne conoscano le ragioni, a Baar, nel cantone di Zurigo, in Svizzera, e le uniche informazioni pubbliche disponibili su tale consorzio, che dovrebbe costruire uno dei progetti strategici europei considerato « progetto di priorità comunitaria » e di certo il più grande progetto energetico in cui sarà coinvolto il Governo italiano nei prossimi decenni, sono il nome del consigliere delegato e del consiglio di amministrazione; inoltre, non va trascurato il fatto che si tratta di un'opera, la cui dimensione finanziaria andrebbe chiarita prima del completamento delle procedure di ratifica dell'accordo internazionale (non esiste, infatti, una stima dei costi complessivi del TAP né del Corridoio sud del gas), che rischia di generare un debito futuro che potrebbe aggravare la situazione economica del nostro Paese;

con riferimento al progetto TAP, a fronte di oneri prevedibili a seguito dell'impatto ambientale dell'opera, appaiono del tutto aleatorie le eventuali maggiori entrate per l'Erario e quindi meritevoli di approfondimento; infatti, non risultano ancora ben chiarite alcune questioni: se sia stata realizzata un'analisi dei costi-benefici legati alla realizzazione di questa opera al fine di verificare se essa sia effettivamente una priorità e non favorisca invece gli interessi di investitori privati che puntano a massimizzare i profitti beneficiando di garanzie pubbliche; quale sia il ritorno economico che deriverà al nostro Paese dalla realizzazione del progetto; quali saranno i benefici reali in termini di entrate fiscali per l'Italia; ciò, nel confuso quadro programmatico e autorizzatorio

in atto sia in considerazione della destinazione finale ad altri Paesi dell'idrocarburo, sia tenuto conto delle attuali previsioni di ribasso dei prezzi del gas, nonché delle forti criticità dovute a una non meditata valutazione del delicato contesto geopolitico in cui l'opera viene a inserirsi;

sebbene sia stato affermato che essendo interamente finanziato con fondi privati, il gasdotto TAP soddisferebbe in pieno i requisiti italiani previsti per i progetti di infrastrutture che non richiedono fondi pubblici, tale progetto sembra, invece, avere già beneficiato di un sostegno pubblico per la fase di progettazione, e punterebbe ad accedere a finanziamenti pubblici tramite la BERS, la BEI, la Cassa Depositi e Prestiti e i nuovi meccanismi finanziari europei « Europe 2020 project bond » e « Project Bond Credit Enhancement (PBCE) »;

gli standard della BERS sono ritenuti tutt'altro che stringenti, atteso che la stessa non ha una *policy* sull'ambiente complessiva o linee guida per i prestiti che concede e risulta abbia finanziato progetti inconsistenti rispetto al proprio mandato di « promuovere lo sviluppo sostenibile »; inoltre le procedure della BERS per condurre la Due Diligence Ambientale (DDA), la VIA, l'audit ambientale, la compensazione e monitoraggio ambientale appaiono inadeguate e particolarmente deboli risultano le sue politiche e procedure che riguardano la partecipazione pubblica e la pubblicazione di informazioni;

la condotta di cui al progetto TAP attraverserà una delle zone maggiormente sismiche del Mar Mediterraneo, cioè la fascia costiera che si allunga dalla costa di Tirana sino a Cefalonia; inoltre, nel Canale d'Otranto, a soli 50 km a SE della omonima città, è stato collocato l'epicentro del forte terremoto del 20 Febbraio 1743 che produsse notevoli danni in numerosi centri abitati del Salento meridionale; nessun cenno è stato fatto in relazione ai devastanti maremoti che in epoca storica si sono abbattuti sulla costa orientale del Salento, pericolosità confermata anche da

modelli recentemente messi a punto da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

a tal proposito, è bene ricordare il caso Castor, primo progetto pilota finanziato con PBCE nel luglio 2013, di cui il governo spagnolo, 26 settembre 2013, fu costretto a bloccare le operazioni in seguito a centinaia di scosse sismiche fino a 4.2 della scala Richter;

appare evidente la mancanza di basi scientifiche che giustifichino la costruzione di nuove infrastrutture; occorre prendere atto che le previsioni di nuovi gasdotti in Italia si basano più su strategie geopolitiche legate al lucroso mercato internazionale che sulle reali esigenze della nazione;

basti considerare l'assenza di collegamenti tra il TAP e la rete nazionale SNAM rete gas, mentre non è chiaro se il proponente abbia un contratto certo di approvvigionamento del gas con il giacimento, così come non è identificabile il soggetto che dovrebbe sostenere l'onere finanziario dei 40 km mancanti e in quale modo sarebbe indennizzato lo Stato italiano per la concessione del diritto al sottosuolo a quest'opera;

sarebbe stato opportuno chiedere una manifestazione d'interesse per valutare se altri proponenti fossero interessati all'opera in modo da valutare eventualmente le relative condizioni economiche;

in definitiva mancano dati obiettivi basati su solidi principi di pianificazione energetica per escludere il progetto TAP, che ignora le più recenti evoluzioni nel settore gas, come l'eccesso di offerta in Europa e la rapida penetrazione delle fonti rinnovabili;

la realizzazione del Trans Adriatic Pipeline rappresenta, in tutta evidenza, un'operazione a svantaggio dei cittadini e del governo italiano,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1710 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « *Trans Adriatic Pipeline* », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;

considerata la rilevanza strategica dell'infrastruttura in questione, sia sotto il profilo del contenimento della *bolletta energetica* nazionale che sotto i profili, altrettanto importanti, della sicurezza e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico dell'Italia, nonché della sostituzione delle fonti energetiche più inquinanti con fonti energetiche meno inquinanti;

ritenuto indispensabile che la procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione del Gasdotto TAP sia svolta nel modo più attento e rigoroso da parte dell'autorità competente, in questo caso da parte dell'apposita Commissione operante presso il Ministro per l'Ambiente e per la tutela del territorio e del mare;

valutata positivamente la procedura di consultazione pubblica avviata dalla regione Puglia allo scopo di addivenire all'individuazione del sito più idoneo per l'approdo del Gasdotto TAP,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che la procedura di valutazione di impatto ambientale da svolgersi in sede statale sul progetto per la realizzazione del Gasdotto TAP sia svolta nel modo più rigoroso e che, in questa sede, siano prese in attenta considerazione le risultanze della procedura partecipata in corso di svolgimento sul territorio al fine di addivenire all'individuazione del sito più idoneo per l'approdo dell'infrastruttura;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità che, una volta individuato in modo definitivo il sito per l'approdo del Gasdotto TAP, tale punto di approdo sia considerato come punto di arrivo anche di eventuali altri gasdotti internazionali che in futuro dovessero essere realizzati nell'area in questione, anche allo scopo di limitare al massimo l'impatto ambientale delle relative opere su un territorio fortemente antropizzato e fra i più belli e importanti del Paese dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, come è quello dell'area costiera della regione Puglia.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Telecom Italia, dottor Marco Patuano, sul piano industriale e sulle prospettive del Gruppo Telecom Italia 113

AVVERTENZA 113

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 novembre 2013.

Audizione dell'amministratore delegato di Telecom Italia, dottor Marco Patuano, sul piano industriale e sulle prospettive del Gruppo Telecom Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00116 Prodani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.	
7-00182 Petitti: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00116 Prodani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.

7-00182 Petitti: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.

(Discussione congiunta e rinvio).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente. Invita, quindi, i presentatori ad illustrarne il contenuto.

Aris PRODANI (M5S) illustra il contenuto della sua risoluzione, evidenziando l'opportunità di procedere ad un breve ciclo di audizioni informali delle principali associazioni di guide turistiche.

Emma PETITTI (PD) illustra la propria risoluzione, auspicando che il Governo dia tempestivamente seguito agli impegni assunti con l'ordine del giorno n. 9/1327/23 impegnandosi a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali. Auspica altresì che sia riconosciuta, anche sulla base della direttiva europea qualifiche (2005/36/CE) in fase di modificazione, la specifica e peculiare professionalità delle guide italiane.

Si associa alla richiesta del collega Prodani sull'opportunità di procedere ad un breve ciclo di audizioni informali delle principali associazioni di categoria.

Aris PRODANI (M5S), ad integrazione dell'intervento testé svolto, osserva che l'articolo 3 della legge europea 2013 (n. 97 del 2013) prevede che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, siano identificati mediante un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali

occorre una specifica abilitazione. Da contatti informali avuti con il Ministero per i beni e le attività culturali è stato informato che tale termine, che scadrebbe il prossimo 4 dicembre, non sarà certamente rispettato. Dal momento che tale previsione normativa tenderebbe ad introdurre un ulteriore titolo abilitativo, giudica quanto mai necessario avere un interlocuzione con il Ministro ovvero con il sottosegretario di Stato competente sul turismo anche su tale specifico aspetto.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide la proposta di procedere ad un breve ciclo di audizioni e propone di individuare i rappresentanti delle associazioni di categoria

nell'ufficio di presidenza che si terrà al termine della discussione delle risoluzioni in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	116
5-01481 Ciprini: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda <i>DDway</i> srl	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	120

RISOLUZIONI:

7-00161 Bechis: Procedure di mobilità e piano di salvaguardia occupazionale dei lavoratori della <i>Nokia Solutions Network</i> (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00025)	117
<i>ALLEGATO 2 (Nuova versione della risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ».	
Audizione di rappresentanti dell'ABI	119
Audizione di rappresentanti di CIDA, Federmanager e Manager Italia	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Annagrazia Calabria, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.

5-01481 Ciprini: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda *DDway* srl.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziana CIPRINI (M5S), replicando, osserva che il processo di acquisizione delle società in questione rappresenta un caso emblematico di dismissione di un ramo aziendale realizzato ai danni dei lavoratori e della collettività, chiamati a risponderne in termini di elevati costi sociali. Si chiede come mai l'azienda interessata – piuttosto che presentare un piano industriale dal contenuto poco chiaro ed enigmatico – non abbia provveduto ad attivare contratti

di solidarietà o strumenti di sostegno al reddito alternativi, al fine di scongiurare l'esubero dei lavoratori. Nel ritenere che il Governo abbia il dovere di vigilare sui processi di trasferimento di rami d'azienda, laddove vi siano fondati pericoli di ricadute sui livelli occupazionali e produttivi, si dichiara completamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, non giudicando sufficienti le rassicurazioni fornite sulla sorte dei lavoratori coinvolti, a favore dei quali si riserva di assumere ulteriori iniziative in sede parlamentare.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00161 Bechis: Procedure di mobilità e piano di salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Nokia Solutions Network.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00025).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 20 novembre 2013.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, in cui ha avuto luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, si è convenuto di rinviarne il seguito della discussione alla giornata odierna, al fine di acquisire gli orientamenti del Ministero dello sviluppo econo-

mico, che risulta più organicamente competente sulla materia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che il Governo segue da tempo con attenzione la vicenda descritta nel presente atto d'indirizzo, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi dell'azienda in oggetto. Fa presente, tuttavia, che, nonostante l'Esecutivo si sia confrontato a più riprese con l'azienda in questione, quest'ultima ha confermato la propria decisione di ridimensionare le proprie attività in Italia, mantenendo solo le funzioni di commercializzazione e di supporto tecnico. Fa presente che il suo dicastero, che ha già interloquito più volte con il *management* di tale azienda al fine di garantire un ricollocamento dei lavoratori interessati e una ripresa delle attività produttive, intende continuare a svolgere un importante ruolo di intermediazione nella vicenda, dando la propria disponibilità a convocare quanto prima un tavolo di confronto, teso all'individuazione delle più opportune misure di salvaguardia.

Ivan CATALANO (M5S), cofirmatario della risoluzione in titolo, fa notare che, in base alle informazioni in suo possesso, non sembra che il Governo abbia esercitato nei confronti dell'azienda in questione un efficace ruolo di persuasione, inducendola a cambiare le sue strategie industriali con concrete proposte di sostegno. Osserva che i lavoratori dell'azienda e le stesse organizzazioni sindacali lamentano, al contrario, un'inerzia del Governo, che avrebbe addirittura non mantenuto nei mesi scorsi gli impegni assunti riguardo alla convocazione di un tavolo di confronto. Rilevato che l'intenzione del *management* in questione è quella di esternalizzare all'estero le attività dell'azienda, si chiede quali iniziative abbia realmente messo in campo il Governo per impedire una simile strategia di delocalizzazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che il Governo, nelle situazioni di crisi aziendale come quella in

oggetto, non ha alcun obbligo di sostituirsi ai gestori dell'azienda, né tanto meno di proporre soluzioni di tipo economico o finanziario, avendo piuttosto il compito di porsi da intermediario, nel tentativo di favorire la scelta da parte dell'impresa di strategie industriali più coerenti con il mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi. Ricordato, peraltro, che il Governo si confronta da più di due anni con l'azienda in questione, al fine di convincerla ad agire in modo da garantire un rilancio delle proprie attività in Italia, fa presente che, a differenza di quanto accaduto per altre situazioni di crisi aziendali, nel caso di specie la sua attività di *moral suasion* non ha ad oggi prodotto i risultati auspicati. Ribadisce, in ogni caso, l'impegno dell'Esecutivo ad assumere tutte le misure possibili per salvaguardare la sorte dei lavoratori coinvolti nelle indicate procedure di esubero.

Ivan CATALANO (M5S), intervenendo per una precisazione, dichiara di essere pienamente consapevole del ruolo che il Governo è tenuto a svolgere in tali situazioni di crisi aziendale, sottolineando come la sua intenzione fosse quella di capire se l'Esecutivo avesse realmente messo in campo tutta la propria capacità di mediazione nei confronti dell'impresa in oggetto e non, al contrario, la disponibilità di mezzi economici o finanziari in favore della predetta azienda.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, preso atto della precisazione appena svolta, manifesta un orientamento favorevole del Governo rispetto alla risoluzione in titolo, a condizione che i quattro punti del dispositivo vengano riformulati: in particolare andrebbe impegnato l'Esecutivo, in relazione ai primi due punti del dispositivo, a valutare l'opportunità di attivarsi secondo quanto indicato dai proponenti, coinvolgendo nei tavoli anche le imprese italiane, e, in relazione al terzo e al quarto punto del dispositivo, ad affrontare la situazione e a convocare il *management* finlandese, tenendo tuttavia presente il percorso già svolto sinora a livello

ministeriale e chiedendo conto dell'evolversi delle recenti operazioni che hanno interessato il gruppo NOKIA/TLC a livello mondiale e delle conseguenze sulla presenza italiana della multinazionale. Segnala, peraltro, che la questione dell'attivazione di un contratto di solidarietà andrebbe affrontata anche con il dicastero del lavoro e delle politiche sociali, per sciogliere i possibili problemi di carattere interpretativo della normativa vigente.

Ivan CATALANO (M5S), cofirmatario dell'atto di indirizzo in discussione, nell'accogliere le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo, presenta una nuova versione della risoluzione in titolo (*vedi allegato 2*), auspicando che l'Esecutivo assuma quanto prima iniziative concrete a favore dei lavoratori interessati, che manifestano una crescente preoccupazione per la propria sorte professionale.

Dichiara, in conclusione, che il Governo, in simili situazioni di crisi aziendali, in aggiunta agli impegni già assunti, potrebbe anche valutare la possibilità di orientare le imprese verso modelli di responsabilità sociale – già sperimentati nell'ambito di taluni Paesi dell'Unione europea – in modo da scaricare gli eventuali costi delle crisi economiche sulle imprese stesse e di evitare ricadute sociali sulla collettività e sui lavoratori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI assicura che il Governo terrà conto anche dell'ultima indicazione formulata dal deputato Catalano, nel momento in cui si tratterà di valutare le iniziative più opportune da assumere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00025.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 novembre 2013.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».

Audizione di rappresentanti dell'ABI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti di CIDA, Federmanager e Manager Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-01481 Ciprini: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda DDway srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione dell'onorevole Ciprini concernente la situazione aziendale e occupazionale dell'impresa *DDway s.r.l.*, avente sede legale in Gardolo (TN) ed unità produttive dislocate in varie parti del territorio nazionale.

La predetta società – operante nel campo della realizzazione ed installazione di soluzioni *software* – nasce dall'acquisizione dell'impresa *CSC Italia srl* da parte della *Dedagroup spa*. Tale acquisizione – peraltro avvenuta col mantenimento di tutto il personale della *CSC Italia srl* – è stata effettuata con finalità di rilancio dell'azienda attraverso un processo che prevede una azione di risanamento complessivo, finalizzato a riportare in un corretto equilibrio il rapporto costi/ricavi.

Tuttavia, lo scorso 10 maggio, la *DDway s.r.l.* ha dato avvio – ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – alla procedura di licenziamento collettivo per complessivi 294 lavoratori in forza presso diverse unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale. Le ragioni di tale decisione sono essenzialmente da ascrivere alla circostanza che negli ultimi due esercizi l'impresa ha registrato perdite per circa 18 mln di euro.

In siffatto contesto, poiché la fase cosiddetta sindacale della procedura si era conclusa senza un'intesa tra le Parti, il Ministero che rappresento ha provveduto a convocare le stesse per il 15 luglio 2013 ai fini dell'espletamento della fase cosiddetta amministrativa.

Nel corso della riunione, in particolare, è emersa la necessità di ulteriori appro-

fondimenti al fine di individuare possibili strumenti di integrazione salariale alternativi alla procedura di mobilità.

All'esito di tali approfondimenti, lo scorso 24 luglio, presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e quelle aziendali hanno sottoscritto un verbale di accordo.

L'accordo ha previsto in particolare il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale, per 12 mesi, a decorrere dal 1° agosto 2013, in favore di un numero massimo di n. 280 lavoratori in forza presso le diverse unità produttive dell'impresa.

L'accordo ha altresì previsto l'attivazione – nel corso del periodo di intervento della CIGS – di azioni volte a salvaguardia dei livelli occupazionali e alla riduzione del numero delle eccedenze, attraverso l'utilizzo della ricollocazione esterna di parte del personale sospeso presso altre aziende, la ricollocazione interna (previa riqualficazione professionale), l'attivazione presso le competenti istituzioni locali affinché venga data attuazione a politiche attive del lavoro, nonché incentivi all'esodo.

Pertanto, in attuazione del predetto accordo, lo scorso 23 settembre, l'impresa ha presentato ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento istanza di ammissione al trattamento di CIGS per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014, per complessive 280 unità lavorative. In conformità a quanto prescritto dalla vigente

normativa, l'istanza di ammissione era corredata dal programma di crisi aziendale finalizzato al rilancio e al risanamento dell'attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Preciso al riguardo, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici, che allo stato la predetta istanza risulta essere in fase istruttoria.

Tanto premesso, il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato per la parte di competenza – pur

non essendo stato ad oggi interessato della vicenda, ha tuttavia assicurato piena disponibilità all'apertura di un tavolo di confronto, qualora richiesta dalle Parti.

Conclusivamente, sono in condizione di assicurare la massima attenzione da parte del Ministero che rappresento in ordine alla vicenda dei lavoratori della *DDway srl* e di garantire la più ampia disponibilità ad attivare gli strumenti a disposizione previsti dall'ordinamento per la salvaguardia dei livelli occupazionali e di reddito.

ALLEGATO 2

7-00161 Bechis: Procedure di mobilità e piano di salvaguardia occupazionale dei lavoratori della *Nokia Solutions Network*.**NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,
premessi che:

nel luglio 2013 l'azienda NSN (*Nokia Solution Network*) ha avviato una nuova procedura di mobilità per 226 lavoratori prima della conclusione dell'accordo annuale di gestione esuberanti del 29 ottobre 2013 e senza aver presentato un piano industriale al Ministro dello sviluppo economico;

il 24 settembre 2013, presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è svolto l'incontro tra i sindacati e direzione aziendale di NSN alla presenza dell'amministratore delegato;

l'incontro si è tenuto in quanto la multinazionale ha attivato la procedura di licenziamento per 226 addetti, non tenendo debitamente in conto che vi è un accordo in essere che scade il 31 ottobre 2013. L'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito l'efficacia dell'accordo ministeriale dello scorso anno e quindi NSN ha dovuto prenderne atto;

tale accordo risalente al 29 ottobre 2012, prevedeva una gestione della crisi attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinari per 12 mesi per un massimo di 377 dipendenti con l'utilizzo di uscite incentivate anche attraverso lo strumento della mobilità per un massimo di 349 dipendenti, con il presupposto che le uscite concorrono alla diminuzione del numero delle collocazioni in cassa integrazione guadagni straordinari;

l'impegno firmato nell'accordo tra società e organizzazioni sindacali per il recupero delle attività svolte da società esterne e/o consulenti, non solo è disatteso in quanto continuano ad operare consulenti esterni su attività che potrebbero essere svolte da lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinari ma ci risulta, un incremento di queste attività anche attraverso lavoratori dimissionati;

NSN ha gestito male da una parte la rotazione e dall'altra ha ridotto il quantum economico per incentivare le uscite;

a questo NSN deve aggiungere il proprio fallimento nell'operazione MICROWAVE che appesantisce ancora di più il numero degli esuberanti: questa è, infatti l'ultima operazione industriale di NSN verso un processo di dismissione delle attività in Italia;

anche lo spostamento di attività verso paesi a basso costo (asiatici, est europei e Portogallo) hanno contribuito al ridimensionamento del perimetro aziendale con l'azzeramento di ruoli e posizioni;

il management italiano in questi anni non ha fatto nulla per preservare la presenza di NSN nel nostro paese: dei circa 3000 addetti del 2007 (oltre l'indotto) ne sono rimasti oggi 592;

i tempi sono strettissimi, fino ad ora le consultazioni sindacali per la vertenza in atto non hanno permesso l'individuazione di soluzioni utili ad impedire il licenziamento dei lavoratori ed il ridimen-

sionamento aziendale che potrebbe avvenire dal prossimo 1° novembre 2013;

molte altre multinazionali delle telecomunicazioni lasciano il nostro Paese, seppure con tempi e modalità differenti, lasciando all'Italia le gravi ripercussioni occupazionali e di depauperamento delle competenze e conoscenze. Senza investimenti sulla ricerca nei settori delle nuove tecnologie intelligenti non esiste sviluppo;

il consiglio regionale della Lombardia ha presentato in data 21 ottobre 2013 una mozione urgente n. 122/2013 che impegna l'assessore competente a sollecitare l'intervento del Ministro dello sviluppo economico e a sostenere le ragioni dei lavoratori operando per uno sbocco positivo sui problemi legati al futuro dell'azienda in Italia. Inoltre impegna l'assessore competente a favorire e sostenere l'accordo per l'applicazione dei contratti di solidarietà;

L'Italia è un Paese rilevante per i fatturati di NSN: negli ultimi decenni l'innovazione tecnologica è stata travolgente, ponendoci ai primi posti nel mondo per lo sviluppo della telefonia mobile, un progresso che è destinato a continuare per diversi anni e che potrebbe contribuire positivamente all'incremento del prodotto interno lordo come più volte confermato dalle ricerche e da indagini di diversi enti, per i quali gli investimenti nel settore costituiscono un eccezionale motore di crescita sociale ed economica;

il settore delle telecomunicazioni produce direttamente il 5 per cento del prodotto interno lordo dell'unione europea e ha un valore di mercato di 660 miliardi di euro l'anno;

L'Italia si è impegnata a rispettare gli obiettivi dell'Agenda digitale EU2020, tra cui figurano la copertura entro tale data del 100 per cento della popolazione europea con connessioni dotate di capacità pari ad almeno 30 megabit al secondo e del 50 per cento delle famiglie con servizi che garantiscano una capacità di oltre 100 megabit al secondo;

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha istituito la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, cui è stato affidato il compito di accelerare il percorso di realizzazione della medesima agenda in raccordo con le strategie europee, predisponendo una serie di interventi normativi mirati;

l'obiettivo principale della politica industriale del Governo dovrebbe essere quello di elevare la competitività delle imprese italiane sul territorio nazionale e a livello internazionale. A tale fine è di cruciale importanza la diffusione massima delle tecnologie digitali, il sostegno alla internazionalizzazione attiva delle imprese e lo sforzo combinato di imprese, Università e pubblica amministrazione per la ricerca e sviluppo e per la progettazione di nuovi prodotti e servizi;

il superamento del *digital divide* «di lungo periodo» costituisce la nuova frontiera del servizio universale e resta un obiettivo primario della politica di sviluppo economico e sociale del Governo; in questo ambito vi è l'impegno a creare un quadro normativo e di contesto che favorisca lo sviluppo e la diffusione di tutte le tecnologie a disposizione. Vanno in questa direzione i provvedimenti finalizzati alla informatizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare al livello dei comuni, nonché il supporto alla creazione e diffusione dell'innovazione tecnologica legata alle telecomunicazioni come peraltro previsto in «Industria 2015» per l'apparato produttivo nel suo complesso, per i quali si prevedono nei prossimi 6-8 anni investimenti per un valore tra i 6 e i 10 miliardi di euro;

il «Progetto strategico Agenda digitale italiana» è una delle novità principali del decreto «Semplifica Italia». Sulla base della strategia definita nel 2010 dalla Commissione europea «Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», l'Agenda mira a rendere liberamente disponibili i dati delle pubbliche

amministrazioni; si propone di incentivare la trasparenza, la responsabilità e l'efficienza, del settore pubblico; punta ad alimentare rinnovazione e stimolare la crescita economica;

il termine ultimo per la realizzazione è il 2020. Entro questa data dovranno essere portati a compimento tanti, e diversi, obiettivi. Tra questi, l'uso sociale della tecnologia, la realizzazione delle reti di nuova generazione e, più in generale, l'alfabetizzazione digitale;

i tempi sono strettissimi, fino ad ora le consultazioni sindacali per la vertenza in atto non hanno permesso l'individuazione di soluzioni utili ad impedire il licenziamento dei lavoratori ed il ridimensionamento aziendale che potrebbe avvenire dal 1° novembre 2013,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aprire un tavolo con le imprese italiane e multinazionali del settore telecomunicazioni;

a valutare la possibilità di introdurre uno strumento incentivante per le aziende

che decidono di investire nel nostro Paese, concedendo sgravi fiscali a fronte di investimenti e della garanzia che il costo sociale dell'eventuale delocalizzazione sia a carico dell'azienda;

ad affrontare la situazione di « *Nokia Solutions Network* » (NSN), di concerto con l'azienda, verificando l'esistenza di condizioni per evitare il licenziamento di lavoratori in tutta Italia, nonché concertando con l'azienda un contratto di solidarietà;

a convocare nuovamente il *management* finlandese di « *Nokia Solutions Network* » (NSN): il CEO, l'*EVP Mobile Broadband*, l'*EVP CEF Human Resources* e l'Amministratore Delegato di NSN Italia, chiedendo conto dell'evolversi delle recenti operazioni che hanno interessato il gruppo NOKIA/TLC a livello mondiale e delle conseguenze sulla presenza italiana della multinazionale finlandese.

(8-00025) « Bechis, Catalano, Nicola Bianchi, De Rosa, Parentela, Cristian Iannuzzi, Baldassarre, De Lorenzis, Lupo ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione <i>Inpatient safety on board</i> e di esperti della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu)	125
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00800 Bini: Inserimento di « Avastin uso oculistico » nella lista dei farmaci <i>off-label</i>	125
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	129
5-00955 Burtone: Mantenimento del farmaco « Cabaser » per malati di Parkinson nel prontuario farmaceutico	126
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	131

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI). Doc. CCVI, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00026</i>)	126
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 novembre 2013.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione *Inpatient safety on board* e di esperti della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU, indi del vicepresidente Daniela SBROLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 14.55.

5-00800 Bini: Inserimento di « Avastin uso oculistico » nella lista dei farmaci *off-label*.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Caterina BINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Dopo aver ricostruito nel merito la questione che costituisce oggetto dell'interrogazione in titolo, precisando che essa è emersa dalle segnalazioni effettuate da parte di medici ospedalieri, fa presente che se gli approfondimenti cui ha fatto riferimento il sottosegretario Fadda nella sua risposta si rendono necessari al fine di garantire la tutela della salute di cittadini, non avrebbe nulla da obiettare.

Rileva altresì che la valutazione sarebbe evidentemente diversa se l'impossibilità di utilizzare « Avastin uso oculistico », dimostratosi meno costoso ma altrettanto efficace rispetto ad altri farmaci, fosse riconducibile a interessi particolari delle aziende farmaceutiche.

5-00955 Burtone: Mantenimento del farmaco « Cabaser » per malati di Parkinson nel prontuario farmaceutico.

Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, pur esprimendo il proprio apprezzamento per la persona del sottosegretario Fadda e per l'impegno profuso anche nella presente circostanza, si dichiara insoddisfatto della risposta, soprattutto in merito alle informazioni fornite dall'Agenzia italiana del farmaco, da cui si deduce una scarsa attenzione verso il Parkinson, nonostante si tratti di una patologia che interessa un numero sempre più elevato di pazienti, per la cura della quale l'aspetto psicologico assume un notevole rilievo.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 15.10.

Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).

Doc. CCVI, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00026).

La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2013.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore, onorevole Monchiero, aveva presentato una proposta di risoluzione accolta, sia nelle premesse sia nella parte dispositiva, dal rappresentante del governo, sottosegretario Fadda.

Chiede, pertanto, se qualcuno intenda intervenire in relazione alla predetta proposta.

Federico GELLI (PD), con riferimento al processo di riorganizzazione in corso, esprime le preoccupazioni manifestate soprattutto nell'ambito della regione Toscana, evidenziando in proposito che sarebbe stato auspicabile tracciare un percorso uniforme sull'intero territorio nazionale.

Fa presente, dunque, che si pone il problema di dare attuazione al decreto legislativo n. 178 del 2012 entro termini stabiliti senza che ci sia un'idea chiara sulle modalità con cui deve avvenire la privatizzazione, non essendo stati dettati

gli indirizzi e non avendo in molti casi i comitati locali della Croce Rossa gli strumenti per poter procedere.

Donata LENZI (PD) rileva, in generale, che anche qualora, per assurdo, si volesse sopprimere la Croce Rossa, ciò non sarebbe possibile perché l'ente è previsto a livello internazionale, anche se la sua origine è ben diversa dalle funzioni progressivamente assunte, estese oggi anche alla gestione dei campi profughi e dei centri per gli immigrati. Ricorda, inoltre, che nella maggior parte degli altri Paesi la Croce Rossa è stata costituita nella forma di un'associazione di diritto privato.

Entrando nel merito della proposta di risoluzione predisposta dal deputato Monchiero, rileva come, a suo avviso, sarebbe opportuno fare un esplicito riferimento, nelle premesse, al fatto che la Croce Rossa è tutt'altro che in salute, anche a causa del fatto che a una centralità dell'ente dal punto di vista giuridico, si è contrapposta la capacità di spesa riconosciuta a tutti i comitati locali. Pertanto, prima del Governo attuale, tutti i precedenti Esecutivi hanno avuto modo di occuparsi di problematiche attinenti alla Croce Rossa, e in materia si sono registrati anche interventi da parte della magistratura e della Corte dei conti.

Per quanto concerne specificamente gli impegni rivolti al Governo, condivide quello previsto alla lettera *a*), in quanto il processo di riorganizzazione non può essere messo in discussione, mentre a suo giudizio sarebbe opportuno integrare il contenuto dell'impegno di cui alla lettera *b*), nel senso di far confluire il personale già appartenente al Corpo militare nell'ambito del processo di riorganizzazione in corso, al fine di ottenere come risultato una riduzione lineare dei costi. Ricorda in proposito che la IV Commissione è impegnata nell'esame di due schemi di decreti legislativi riguardanti rispettivamente la revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (A.G. 32) e il personale militare e civile del Ministero della difesa (A.G. 33).

Andrea CECCONI (M5S), rilevato, in generale, che la Croce Rossa è stata utilizzata molto spesso per determinati obiettivi politici più che per l'effettivo svolgimento di servizi, sottolinea come il percorso di riorganizzazione delineato dal decreto legislativo n. 178 del 2012 sia piuttosto lungo e controverso. In proposito, ricordando che, in sede della recente approvazione del decreto-legge in materia di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, è stato disposto un rinvio parziale della privatizzazione della Croce Rossa, ritardando di dodici mesi il processo di privatizzazione delle strutture centrali (sede nazionale e regionali) e di sei mesi il programma di privatizzazione della struttura periferica (sedi provinciali e sedi locali), ritiene che sarebbe opportuno dare conto della predetta scansione temporale nella proposta di risoluzione del relatore, alla lettera *a*) della parte dispositiva.

Con riferimento alla considerazione svolta dalla collega Lenzi, ribadisce che la presenza della Croce Rossa non può essere messa in discussione e che essa svolge un certo ruolo a livello internazionale ma, al tempo stesso, incontra numerose difficoltà e pone diversi problemi nell'assicurare l'espletamento dei suoi servizi sul territorio nazionale.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che sarebbe opportuno prendere una decisione di fondo sul destino della Croce Rossa, dal momento che lo Stato sembra non essere più in grado di sostenerla dal punto di vista finanziario, ma rimangono aperte diverse questioni cui occorre dare una risposta, come quelle concernenti il personale, in generale, e il Corpo militare, in particolare. In relazione a quest'ultima, evidenzia che una soluzione potrebbe essere trovata nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità.

Paola BINETTI (SCpI) rileva quanto sia paradossale il fatto che nonostante il passaggio da una legislatura a un'altra e da un Governo a un altro le problematiche concernenti la Croce Rossa siano sempre le stesse, per cui sembra che non vi sia

un'autentica volontà di risolvere le tante questioni che si pongono. A questo proposito, ricorda la discrepanza sussistente tra il livello centrale e le varie sedi periferiche e, soprattutto, la situazione che si crea in molte realtà territoriali, per cui la Croce Rossa svolge servizi analoghi a quelli erogati dalle Misericordie e dalle cooperative.

Evidenza, quindi, la successione delle proroghe intervenute in materia, che dimostrano a suo avviso come vi sia una sorta di resistenza passiva al cambiamento, alla possibilità di individuare una soluzione.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, invita i colleghi a contenere i relativi interventi considerata l'imminenza delle votazioni in Assemblea e a svolgere considerazioni che attengano all'oggetto in discussione, costituito dalla proposta di risoluzione presentata dal deputato Monchiero.

Ferdinando AIELLO (SEL), dopo aver ricordato i crediti che la Croce Rossa vanta nei confronti delle associazioni, per un importo pari a cinquanta milioni di euro, nonché il contenzioso elevatissimo venutosi a creare in materia di personale, condivide il rilievo formulato dalla collega Lenzi, volto a dare conto, nelle premesse, della situazione pregressa dell'ente e dei commissariamenti succedutisi nel tempo.

Raffaele CALABRÒ (NCD), rilevato che il decreto legislativo n. 178 del 2012 costituisce a suo giudizio una grande opportunità ma, al tempo stesso, anche una grande contraddizione, ritiene che sarebbe opportuno prevedere espressamente nella proposta di risoluzione la possibilità per il

Governo di un attento monitoraggio del processo in atto anche al fine di poter meglio valutare se vi siano le condizioni per ritardare eventualmente il processo di privatizzazione intrapreso.

Teresa PICCIONE (PD) reputa opportuno fare riferimento, nella risoluzione che la Commissione si appresta ad approvare, ad un'attività di monitoraggio affidata al Governo, al fine di fare emergere eventuali contraddizioni nell'ambito del processo di riorganizzazione della Croce Rossa in atto.

Giovanni MONCHIERO (ScpI), *relatore*, preso atto dei suggerimenti emersi dai deputati intervenuti nel dibattito, e ritenendoli condivisibili nel merito, riformula la proposta di risoluzione originaria (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Paolo FADDA esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione, come riformulata dal relatore, che accetta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione presentata dal relatore, come da ultimo riformulata, che assume il numero 8-00026 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

5-00800 Bini: Inserimento di « Avastin uso oculistico » nella lista dei farmaci *off-label*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il farmaco Avastin non è mai stato autorizzato per l'uso intravitreale, in quanto la questione del suo utilizzo per tale uso pone delle problematiche molto serie sotto il profilo della sicurezza, ed ha costituito oggetto di attenta valutazione sia da parte della competente Autorità europea (EMA) che da parte della stessa ALFA.

Infatti, il Comitato per i medicinali ad uso umano dell'EMA nel 2012 ha approvato importanti modifiche ed integrazioni al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, in conseguenza delle segnalazioni di gravi reazioni avverse.

In particolare, è stato indicato che « Avastin non è formulato per l'uso intravitreale » e che in « seguito all'uso intravitreale non approvato, sono state segnalate gravi reazioni avverse oculari sia individuali che in gruppi di pazienti (...). Alcuni di questi eventi hanno portato a vari gradi di perdita della vista, inclusa cecità permanente ».

Inoltre, vengono « segnalate gravi reazioni avverse di tipo sistemico quali emorragie non oculari ed eventi tromboembolici arteriosi in seguito ad iniezione intravitreale ».

Pertanto, la Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA, nelle sedute del 26 e 27 settembre 2012, acquisiti i citati aggiornamenti provenienti dall'EMA, ha così disposto, con comunicazione in data 3 ottobre 2012, pubblicata sul proprio sito istituzionale:

la rimozione dell'indicazione dell'uso intravitreale di Avastin dalla lista di cui alla legge n. 648/1996 per gli usi ancora previsti;

la predisposizione di un sistema di monitoraggio specifico e di raccolta dati sui pazienti che passeranno dall'uso intravitreale di Avastin ad altro trattamento per la degenerazione maculare;

la richiesta alle Regioni di dati sulle reazioni avverse locali e sistemiche rilevate in esito all'uso intravitreale di Avastin.

Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti trattati, l'AIFA ha recepito le indicazioni provenienti da altre Agenzie europee del farmaco e dall'EMA, provvedendo a raccomandare ai medici un'attenta valutazione dei profili di beneficio/rischio per ogni utilizzo del farmaco in esame, informando i pazienti dei possibili rischi legati al trattamento, in particolar modo per quanto riguarda l'uso intravitreale.

In ogni caso, l'AIFA evidenzia che con la decisione del 18 ottobre 2012, con cui Avastin è stato definitivamente escluso dell'elenco di farmaci rimborsabili ai sensi della legge n. 648/1996, è stata, in sostanza eliminata solo l'ultima indicazione dell'uso di Avastin rimasta in tale elenco, ossia il trattamento del glaucoma neovascolare, in quanto tutte le altre indicazioni per l'uso del farmaco già rimborsate erano già state precedentemente annullate in seguito alle decisioni del TAR del Lazio su diversi separati ricorsi avviati dalle aziende produttrici dei farmaci che, invece, sono autorizzati all'uso intravitreale per la degenerazione maculare senile.

L'EMA, analizzando la situazione relativa alla sicurezza anche dei farmaci approvati per uso intravitreale, ha introdotto

delle variazioni al Riassunto Caratteristiche del Prodotto del farmaco Lucentis, rilevando che vengono, tra l'altro, « riportati eventi avversi sistemici comprendenti emorragie non oculari ed eventi tromboembolici arteriosi in seguito a iniezione intravitreale ».

La Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA è stata informata il 12 febbraio 2013 dell'imminente aggiornamento del Lucentis e del fatto che, da una prima analisi dei dati pervenuti dalle Regioni, la situazione appare disomogenea e l'incompletezza delle informazioni richieste non ha consentito di ricavare dati utili dal punto di vista della sicurezza del farmaco Avastin.

Ad oggi esiste una procedura d'infrazione a carico dell'Azienda Roche, produttrice di Avastin, per omesse segnalazioni di grave entità, relativamente a 19 farmaci autorizzati tramite procedura centralizzata (tra cui Avastin), alcune anche ad esito fatale. Tale procedura è attualmente in corso.

In considerazione del fatto che l'obiettivo principale è la sicurezza e la salute del paziente, in data 6 maggio 2013 i dati relativi alle segnalazioni di reazioni avverse di Avastin e Lucentis sono stati nuovamente richiesti.

In merito ai prezzi dei due farmaci l'AIFA precisa che il prezzo di Avastin nella confezione fiala uso endovenoso 100 milligrammi è di euro 321,85 euro, mentre per quanto riguarda il prezzo di Lucentis, l'AIFA ha avviato un'attività di contrattazione.

Infatti, a fronte di un importo originariamente molto elevato, pari a 2.019,40 euro – prezzo al pubblico – per singola iniezione intravitreale nella confezione fiala, l'AIFA ha ritenuto di non concedere l'immissione immediata in classe II (ovvero con rimborso da parte del SSN). Vi è

stato dunque un primo ridimensionamento del prezzo per la nuova confezione, cui ha fatto seguito l'accesso alla, classe ospedaliera per la cura della degenerazione maculare senile.

A partire dal mese di novembre 2012, l'AIFA ha ottenuto che il prezzo del Lucentis corrisponda a 902 euro in classe ospedaliera, con una riduzione pari al 18 per cento.

Per quanto riguarda la situazione in altri Paesi, le Agenzie regolatorie si sono recentemente espresse:

(16 marzo 2012) – in Svezia, l'Agenzia dei Medicinali ha sottolineato l'insufficienza di dati sulla sicurezza dell'uso intravitreale di Avastin, sostenendo l'uso di Lucentis;

(13 luglio 2012) – in Francia, con una direttiva il Ministero della salute, confermando i rischi dell'uso intravitreale di Avastin, ne vieta la preparazione in siringhe per uso intravitreale mediante frazionamento della soluzione e ne limita l'uso agli oncologi;

(12 luglio 2012) – in Belgio, l'Agenzia Federale per i medicinali sottolinea che l'utilizzo di Avastin nel trattamento della degenerazione maculare legata all'età non è attualmente raccomandato.

Negli altri Paesi, sia UE che extra-UE, vigono regole diverse che non prevedono generalmente per gli usi fuori dalle indicazioni la copertura delle spese da parte del SSN competente, e in alcuni casi non consentono l'uso del medicinale ove non indicato.

Concludo rassicurando pertanto l'On.le interrogante che tutti gli approfondimenti necessari per la tutela della salute sono stati avviati e sarà cura del Ministero continuare a monitorare la sicurezza e l'efficacia del farmaco in questione.

ALLEGATO 2

5-00955 Burtone: Mantenimento del farmaco « Cabaser » per malati di Parkinson nel prontuario farmaceutico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, acquisite le informazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco, comunico quanto segue.

Nel corso della seduta straordinaria del 20 giugno 2013, la Commissione Tecnico-Scientifica, ha definito i criteri adottati per l'attività di revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale, esprimendo un primo parere « non definitivo » sui farmaci che erano già stati sottoposti ad un precedente approfondimento da parte degli esperti dei Comitati Consultivi istituiti con determina AIFA del 9 luglio 2012.

In tale circostanza, i principi attivi indicati nell'interrogazione sono stati anche essi oggetto di una prima valutazione da parte della Commissione Tecnico-Scientifica stessa, che, con riferimento specifico (Cabaser) e alla pergolide, ha espresso un primo orientamento volto a riclassificare i farmaci con tali principi attivi nella fascia di non rimborsabilità, in considerazione di un rapporto rischio/beneficio sfavorevole e della presenza di alternative terapeutiche ad efficacia sovrapponibile.

La Commissione Tecnico-Scientifica ha momentaneamente rinviato la decisione sulla riclassificazione della bromocriptina, anche in considerazione del fatto che essa possa, in caso, essere considerata come una terapia di « seconda scelta » per pazienti che non tollerano le alternative di prima linea nel trattamento del Parkinson.

Con riferimento alla monoterapia nel morbo di Parkinson, la Commissione Tecnico-Scientifica ha, invece, ritenuto che l'indicazione relativa al Parkinson richiedesse una rivalutazione globale e, pertanto, ha suggerito la predisposizione di un documento che esprima la posizione ufficiale dell'AIFA per un uso più appropriato di questi farmaci, sulla base delle considerazioni effettuate e alla luce delle nuove linee guida.

In data 27 settembre 2013, dopo aver acquisito le controdeduzioni delle Aziende farmaceutiche, la Commissione Tecnico-Scientifica si è così pronunciata: la cabergolina e la pergolide sono escluse dal Prontuario Farmaceutico Nazionale e classificate in fascia C, la bromocriptina rimane in approfondimento e la rasigilina verrà sottoposta ad una rivalutazione finalizzata a definirne l'uso più appropriato.

ALLEGATO 3

**Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).
Doc. CCVI, n. 1.**

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
premessò che:

ha proceduto, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, all'esame della relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), presentata dal Ministro della salute in base al disposto dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

la predetta relazione è stata oggetto di un dibattito svoltosi presso la medesima Commissione a partire dalla seduta del 23 ottobre 2013, nel corso del quale si è proceduto anche allo svolgimento di alcune audizioni, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della CRI, gen. Gabriele Lupini, e del Presidente nazionale della CRI, avv. Francesco Rocca;

osservato, nel merito della relazione, che:

tenuto conto che la Croce rossa italiana (CRI) si trova da tempo in difficoltà economiche e organizzative e che questo ha comportato ventiquattro anni di commissariamento negli ultimi trenta anni, appaiono complessivamente apprezzabili i risultati economici raggiunti con riferimento alla situazione del bilancio consolidato, pur essendo quest'ultima gravata anche da circa 50 milioni di euro di crediti vantati nei confronti di Enti pubblici, alcuni dei quali risalenti addirittura agli anni novanta, la cui riscossione si

presenta problematica nonostante il Commissario abbia intrapreso azioni più incisive in questa direzione;

si valuta positivamente l'adozione di atti rilevanti dal punto di vista organizzativo: in particolare, da una situazione di quasi totale assenza, si è passati all'emanazione di diversi regolamenti; inoltre, è stata posta in essere la rescissione delle convenzioni ritenute troppo onerose e si è proceduto altresì alla razionalizzazione delle risorse attraverso sistemi informatizzati per il rilevamento dei dati riguardanti tutte le convenzioni, nonché all'istituzione della Tesoreria Unica;

la situazione economica pregressa rimane tuttavia caratterizzata da varie criticità: particolarmente contorta si presenta la vicenda della Siciliana Servizi Emergenza (S.I.S.E.), emersa proprio grazie all'intervento dell'attuale presidente della Croce Rossa Italiana e denunciata alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti;

il capitolo concernente la gestione del personale ha comportato i maggiori problemi, *in primis* la drammaticità del contenzioso derivante da vertenze impianate dal personale civile, tale da poter produrre conseguenze devastanti sui bilanci della CRI,

impegna il Governo a:

a) dare piena attuazione al decreto legislativo n. 178 del 2012 in quanto, se si può concordare sulla oggettiva necessità – recepita in sede di conversione del decre-

to-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – di operare un rinvio parziale della privatizzazione della Croce Rossa Italiana, ritardando di 12 mesi il processo di privatizzazione delle sole strutture centrali (sede nazionale e regionali) e di sei mesi il programma di privatizzazione della struttura periferica (sedi provinciali e sedi locali), non può comunque essere messa in discussione la riforma prevista dal predetto decreto legislativo;

b) procedere tempestivamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo in oggetto, al fine di stabilire i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale già appartenenti al

Corpo militare – previa verifica della possibilità del loro inserimento nella platea dei militari coinvolti dall'operazione di riduzione in corso – nonché tra i livelli delle due categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della pubblica amministrazione;

c) promuovere ogni iniziativa utile al raggiungimento dell'accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 7 del suddetto articolo 6, volto a favorire il passaggio di personale della CRI presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

d) monitorare l'attuazione del decreto legislativo n. 178 del 2012, impegnandosi altresì a riferire in merito al Parlamento con cadenza trimestrale.

8-00026 « Monchiero, Lenzi, Murer, Bragantini, Miotto, Vargiu, Binetti ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian 134

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio 134

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 135

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 135

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori 135

7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 135

7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.

7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 136

7-00183 Oliverio: Iniziative a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali e per la messa in sicurezza, attraverso le attività agricole, del territorio rurale a rischio idrogeologico (*Discussione e rinvio*) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 novembre 2013.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019
Zaccagnini e C. 1020 Schullian.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.05 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 novembre 2013.

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della
produzione agricola e agroalimentare con metodo
biologico.
C. 302 Fiorio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.35 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.45.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Luca SANI (PD), *presidente*, comunica che il deputato Giuseppe ROMELE, del gruppo parlamentare Forza Italia – Il Popolo della libertà – Berlusconi Presidente, cessa di far parte della Commissione e che entra a farne parte il deputato Filippo PICCONE, del gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra. Auguro a entrambi buon lavoro.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone quindi, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che l'8 luglio scorso era scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 302 Cenni. L'esame era quindi proseguito in sede di Comitato ristretto. Nella seduta dell'11 settembre scorso era poi stata abbinata la proposta di legge C. 1162 Verini.

L'ufficio di presidenza del 20 novembre ha quindi deciso di accelerare l'*iter* delle abbinare proposte di legge in esame. Poiché è stata avanzata richiesta di riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, propone di fissare per il 10 dicembre, alle ore 14, il nuovo termine per

la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 348 Cenni, adottata come testo base.

(La Commissione concorda).

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.**RISOLUZIONI**

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.50.**Sull'ordine dei lavori.**

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) nel rilevare l'assenza di rappresentanti del Gruppo Forza Italia – Popolo della Libertà si interroga sull'opportunità di proseguire i lavori della Commissione.

Loredana LUPO (M5S) ritiene che la Commissione possa proseguire nei suoi lavori, rispettando quanto previsto in sede di convocazione.

7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone quindi, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.

Chiara GAGNARLI (M5S) comunica ai colleghi che di avere predisposto, insieme

alla collega Antezza, una bozza di risoluzione congiunta che tiene conto anche delle osservazioni del Governo. Prima di procedere ulteriormente nella discussione della risoluzione, propone di procedere all'audizione di rappresentanti della Commissione unica nazionale (CUN) e delle Borse merci.

Maria ANTEZZA (PD) ritiene utile procedere all'audizione anche delle associazioni di produttori per avere un quadro complessivo sullo stato di attuazione del Piano di settore.

Luca SANI, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.

7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che è stata presentata la risoluzione Oliverio n. 7-00174, che verte sullo stesso argomento. Pertanto, se non vi sono obiezioni le risoluzioni saranno trattate congiuntamente.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) nel dichiarare la propria disponibilità ad illustrare la risoluzione a sua prima firma rileva l'assenza della collega Faenzi, prima firmataria della risoluzione sullo stesso argomento di cui la Commissione ha già avviato l'esame.

Franco BORDO (SEL) nel precisare di ritenere corretto il proseguimento dei lavori della Commissione in assenza di rappresentanti di un gruppo parlamentare, dichiara di comprendere l'opportunità di un rinvio della discussione delle risoluzioni in oggetto in assenza della prima firmataria di una di esse.

Roberto CAON (LNA) si associa alle considerazioni del collega Bordo.

Loredana LUPO (M5S) si dichiara favorevole ad un rinvio per le motivazioni addotte e ribadisce che la sua proposta di continuazione dei lavori è stata formulata proprio nell'ottica di potere valutare specificatamente l'opportunità di trattare i singoli punti all'ordine del giorno.

Luca SANI, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00183 Oliverio: Iniziative a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali e per la messa in sicurezza, attraverso le attività agricole, del territorio rurale a rischio idrogeologico.
(Discussione e rinvio).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara con la risoluzione in esame il suo Gruppo ha inteso porre all'attenzione degli altri gruppi la grave situazione determinata dai recenti eventi calamitosi in Sardegna e l'importanza dell'agricoltura come presidio del territorio. Auspica il raggiungimento di un'intesa unanime sulla questione e manifesta disponibilità per la più ampia sottoscrizione e a valutare eventuali integrazioni alla risoluzione in esame, nonché a ritirarla al fine di predisporre un documento comune.

Franco BORDO (SEL) nel riservarsi di esaminare con attenzione il testo della risoluzione, osserva che essa può avere un esito significativo solo se condivisa da tutta la Commissione e se legata all'esame del disegno di legge di stabilità. Propone quindi un esame in tempi rapidi, anche in considerazione dell'espressione del parere sul disegno di legge di stabilità, in quanto la gravità della situazione esige lo stanziamento di risorse adeguate.

Mario CATANIA (SCpI) condivide le finalità della risoluzione e preannuncia l'intenzione di sottoscriverla. Si associa

alle considerazioni del collega Bordo circa l'importanza di una approvazione rapida collegata al reperimento di risorse specifiche attraverso la legge di stabilità, rilevando che un primo stanziamento è presente già nel testo approvato dal Senato.

Loredana LUPO (M5S) nel ricordare che il suo gruppo ha già presentato una risoluzione relativa alle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria, manifesta un avviso favorevole sulla risoluzione in esame, pur riservandosi di analizzarne più approfonditamente il contenuto. Concorda in ogni caso con i colleghi Bordo e Catania sull'opportunità di affrontare la questione già con la legge di stabilità.

Roberto CAON (LNA) anche alla luce dell'analogia di quanto è successo in Sardegna con i recenti eventi calamitosi in Lombardia, preannuncia l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione e di valutare le eventuali modifiche da proporre.

Maria ANTEZZA (PD) manifesta apprezzamento per il contenuto della risoluzione preannunciando la proposta di una integrazione relativa agli eventi calamitosi accaduti nella Basilicata ionica e in alcune zone della Puglia nello scorso mese di ottobre che hanno recato ingenti danni anche al settore agricolo e zootecnico delle zone colpite.

Franco BORDO (SEL) preannuncia l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione e di proporre eventuali integrazioni. Ricorda che purtroppo anche la Lombardia ha subito gravi danni per eventi atmosferici e

che ciò è accaduto in altre parti del territorio italiano, dall'estremo nord all'estremo sud. Sottolinea, però la gravità degli eventi relativi alla Sardegna, suscettibili a suo avviso di portare al collasso economico della regione in assenza di interventi straordinari.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) preannuncia anch'egli l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione e di proporre eventuali integrazioni. Denuncia, anche in relazione agli eventi in Sardegna, i forti limiti dell'azione della Protezione civile osservando che l'attività di soccorso ha potuto avvalersi principalmente dell'opera di volontari.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia i colleghi per l'attenzione dimostrata e ribadisce la disponibilità a recepire ogni possibile apporto per il raggiungimento di una presa di posizione condivisa. Auspica che alla luce della gravità della situazione si possa prescindere da un'attenzione particolare ai territori nei quali si è stati eletti.

Luca SANI, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo SEL</i>)	141
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i>)	143
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

C. 1710 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2013.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole, e che i gruppi M5S e SEL hanno

preannunciato la presentazione di proposte alternative di parere.

Annalisa PANNARALE (SEL) rileva come troppo spesso in Parlamento non vi sia il tempo per riflettere adeguatamente sulle conseguenze di opere ad alto impatto come quella sulla quale oggi la Commissione è chiamata ad esprimersi. Sottolinea come la ratifica del progetto TAP sia un atto non affatto distinto dalla realizzazione dell'opera, che avrebbe meritato un approccio di ascolto e di confronto, ancor prima che nelle aule parlamentari nei territori interessati. Deve invece purtroppo evidenziare come il Governo non sembri affatto interessato ad un confronto con la Regione Puglia.

Ribadisce quindi le perplessità già manifestate nel corso del dibattito e contenute nella proposta alternativa di parere che formula un parere contrario, già portata a conoscenza dei colleghi e che deposita formalmente (*vedi allegato 1*). Alla luce delle criticità indicate ribadisce fermamente il parere contrario del suo

gruppo sul provvedimento e sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Evidenza come il Parlamento sembri non riuscire ad arrestarsi e riflettere, procedendo senza incertezze a fronte di un progetto che appare con tutta evidenza lacunoso e, conseguentemente, rischioso. Dispiace che ancora una volta istituzioni locali, università e enti di ricerca non possano mettere a disposizione le loro ragioni e le loro istanze, non con l'intento di bloccare un progetto ma di fare del bene al territorio.

Dalila NESCI (M5S) rileva con rammarico l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame, e l'assenza di un dibattito costruttivo tra i gruppi. Si tratta di modalità di lavoro che giudica avvilenti per la Commissione, anche perché non si è voluto consentire il confronto sugli interrogativi avanzati dai rappresentanti del M5S e di SEL.

Intende ribadire, affinché rimangano agli atti, i quesiti formulati dal suo gruppo a cui non è stata data alcuna risposta: perché non vi sono nell'Accordo clausole di salvaguardia ambientale? L'Accordo è conforme alla normativa europea in materia di Valutazione Integrata Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica? Qual è la dimensione finanziaria del progetto? Perché non vi sono informazioni sul Consorzio che dovrà realizzare il progetto, registrato in Svizzera? Con quali finanziamenti sarà realizzato il progetto? Si tratta solo di alcune delle criticità evidenziate nella proposta alternativa di parere che formula un parere contrario, e che presenta formalmente (*vedi allegato 2*).

Marina BERLINGHIERI (PD) rammenta che il provvedimento in esame ha lo scopo di autorizzare la ratifica dell'Accordo sul gasdotto *Trans Adriatic Pipeline* (TAP) tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica greca, concluso ad Atene il 13 febbraio 2013. L'oggetto principale dell'Accordo è la realizzazione del Gasdotto, per la cui rea-

lizzazione si è dato luogo alla costituzione alla società *Trans Adriatic Pipeline AG* allo scopo di gestire direttamente lo sviluppo del giacimento di gas in Azerbaijan verso l'Europa meridionale. Il Gasdotto transadriatico è una prosecuzione di fatto del Gasdotto transanatolico. Si tratta di un accordo internazionale già ratificato da diverso tempo dai Parlamenti di Grecia e Albania.

È evidente come il progetto Tap rappresenti un'infrastruttura di rilevanza strategica, sia per l'Italia sia per l'Europa, per i seguenti diversi aspetti: in particolare è strategico per l'Italia, in quanto rappresenta un'importante opportunità per assicurarsi l'accesso alle risorse energetiche di una regione in potenziale espansione e soprattutto un utile strumento per diversificare le fonti energetiche (per ridurre progressivamente fonti come petrolio e carbone, in favore di fonti rinnovabili e gas), garantendo maggiori livelli di sicurezza e permettere di aumentare la concorrenza sul mercato interno con l'effetto di abbassare i costi dell'energia (particolarmente rilevante in un momento in cui i prezzi dell'energia nel nostro paese sono fra i più alti in Europa); evidenti anche i conseguenti vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di quest'opera strategica sia in termini di investimenti esteri che di creazione di posti di lavoro.

Il Tap è l'unico gasdotto espressamente citato nella Strategia Energetica Nazionale e a livello nazionale il gas occupa e occuperà ancora un ruolo centrale nel mix energetico.

È fondamentale per lo sviluppo energetico che può fare dell'Italia un *hub* sud europeo, inteso come ponte di ingresso verso l'Europa del gas dal Sud-Est e quindi per l'apertura del Corridoio Sud. Infatti, Tap rappresenta l'unica modalità di accesso delle risorse del Mar Caspio al mercato italiano e successivamente europeo.

A conferma dell'importanza della realizzazione del progetto per l'Italia sottolinea anche il fatto che tra gli acquirenti del gas trasportato dal gasdotto TAP ci sono due delle più importanti imprese italiane

del settore: Enel e Hera – una partecipazione valutata alla luce della provata solidità tecnica-commerciale di TAP.

Il sostegno italiano a Tap trova tra le sue ragioni anche nella valutazione dei costi/benefici: gli oneri di realizzazione del gasdotto sono interamente a carico della società *Trans Adriatic Pipeline* e dall'applicazione delle norme di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi e/o maggiori oneri per lo Stato, ad eccezione delle spese per la partecipazione dei rappresentanti del governo all'*Implementation Commission* (di cui all'articolo 10 dell'accordo), mentre il suo contributo atteso per la riduzione del costo complessivo di approvvigionamento della materia prima gas è di 4,1 miliardi di euro, con ricadute positive sulla bolletta del gas (a 6,5 miliardi di euro, come stimato dalla SEN-strategia energetica nazionale).

Essendo il gasdotto TAP è un'infrastruttura di circa 870 chilometri per il trasporto del gas naturale che dai giacimenti dell'area del Mar Caspio dal giacimento azero di Shaz Deniz verso l'Europa, passa attraverso Grecia e Albania e il Mare Adriatico, per riemergere sulla terraferma in Puglia da dove si collegherà alla rete di gasdotti già esistenti per fornire gas all'Italia e all'Europa – è di particolare apprezzamento che da parte di TAP sia avvenuta la consegna dello studio d'impatto ambientale e sociale al Ministero dell'Ambiente, insieme all'avvio da parte della Regione Puglia in accordo con il governo di una consultazione pubblica nei territori interessati.

Nel complesso il Trattato mira a definire una cornice che agevola l'interscambio di prodotti e attività nel campo energetico, con eliminazione di ostacoli alla concorrenza e l'impegno a non adottare misure estreme come l'interruzione di erogazione in caso di controversie (se non dopo aver esperito le procedure stabilite).

Il gasdotto Trans-adriatico è stato riconosciuto dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea un « progetto di interesse comune » coerente con le linee guida della rete trans europea di energia (TEN-E), in quanto contribuisce alle politiche e agli obiettivi comunitari tesi a diversificare e a garantire l'approvvigionamento energetico. La nuova infrastruttura appare, inoltre, conforme alle regole europee, in particolare quelle del c.d. terzo pacchetto sull'energia, recepito in Italia dal Decreto legislativo lo giugno 2011, n. 93. Tale pacchetto normativo ha, infatti, tra i numerosi scopi anche quello di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas e di tutelare i consumatori in termini sia di sicurezza delle forniture sia per le conseguenze sui prezzi.

Per tali ragioni preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che le proposte alternative di parere risulteranno precluse dall'approvazione del parere formulato dal relatore e saranno pertanto poste in votazione solo ove respinto il parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SEL**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge recante Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (C. 1710 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

il progetto del metanodotto « Trans Adriatic Pipeline » (TAP) prevede, a partire dal Mar Caspio, il trasporto di gas attraverso la Grecia e l'Albania, con attraversamento del mar Adriatico, dalla costa centrale dell'Albania fino alla costa meridionale della Puglia;

nell'attuale bozza di progetto, la lunghezza del tratto a terra è previsto per circa 8,8 km, mentre la società TAP ha sempre sostenuto che la lunghezza non può essere superiore a 5 km per ragioni di sicurezza e per rispettare le norme comunitarie, che indicano l'utilizzo di valvole di sicurezza GVT per condotte con lunghezza superiore a 5 km non previste da alcuna scheda tecnica;

il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), in particolare, per essere alimentato, richiede energia elettrica per circa 20 MegaWatt, ma, nel punto individuato per la sua costruzione, non esistono infrastrutture energetiche di tale portata. È dunque

necessario un ulteriore intervento infrastrutturale, con conseguente impatto paesaggistico e ambientale;

si afferma che il gasdotto, una volta realizzato, assicurerà una fornitura diversificata di gas necessaria alla sicurezza nazionale per l'Italia, pari a circa 10 miliardi di metri cubi all'anno che corrisponde esattamente all'intera capacità di trasporto del gasdotto. Cade così una delle motivazioni principali alla base del sostegno al progetto e precisamente quella di far diventare l'Italia un importante crocevia del gas, il più importante *hub* sudeuropeo per l'approvvigionamento dell'Europa del Nord;

il progetto difficilmente potrà contribuire ai risparmi che il Governo afferma di poter realizzare entro il 2020, pari a circa 13,5 miliardi di euro annui, attraverso la riduzione dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei, in quanto il consorzio del progetto ha richiesto ed ottenuto la deroga al « Third Party Access » (TPA), la quale oltre a stabilire che la capacità dell'infrastruttura, una volta realizzata, sarà riservata ai membri del consorzio TAP nei limiti della capacità futura totale di 20 miliardi di metri cubi per un periodo di 25 anni autorizza l'esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso di terzi, l'esenzione dagli obblighi di separazione societaria delle attività di trasporto e produzione e consente al consorzio, applicando il TAP TariffCode, di stabilire il corrispettivo per il trasporto, esonerando in tale senso lo stesso dall'applica-

zione della metodologia per il calcolo del regime tariffario stabilita dall'Autorità. Tale previsione è espressamente prevista all'articolo 9 dell'Accordo, secondo cui gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso del consorzio stesso;

da un lato l'indeterminatezza del progetto, di cui manca la stesura definitiva, e dall'altro la prescrizione contenuta esplicitamente nell'articolo 6 dell'Accordo, che impone a tutti i paesi, nei cui territori sarà ubicato il gasdotto, di adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del progetto compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie senza irragionevoli ritardi o restrizioni, pongono seri interrogativi sulla possibilità del rispetto della normativa italiana e

comunitaria in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro;

considerato che:

i cittadini non sono stati coinvolti nel processo autorizzativo come prescrive la convenzione di Aarhus recepita dall'Italia con legge 108 del 2001 e con il Regolamento CE 1367/2006 e Direttive 2003/4 e 2003/35;

è stato recentemente presentato, sia alla Regione che al Ministero dell'Ambiente, lo studio di impatto ambientale (VIA) che è ancora al vaglio sia del comitato regionale di VIA che della Commissione del ministero,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013;

premesso che la ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame si riferisce alla realizzazione del Gasdotto Trans Adriatico TAP (*Trans Adriatic Pipeline*), che si estenderà per circa 870 km, a partire dal confine Greco-Turco, attraverso l'Albania e il Mar Adriatico, e approderà sulle coste meridionali dell'Italia; in particolare il gasdotto raggiungerà la costa italiana a San Foca, nel territorio comunale di Melendugno, in provincia di Lecce;

la realizzazione di tale gasdotto avrebbe come obiettivo principale quello di incrementare la diversificazione delle fonti gas naturale, nonché quello di aumentare la concorrenza nel settore del gas e implementare la sicurezza di approvvigionamento;

le motivazioni predette appaiono lacunose, in quanto non sono riportati nello studio del progetto adeguati elementi quantitativi che dimostrino l'obiettivo strategicità dell'opera e la sua collocazione in uno scenario europeo di medio periodo;

valutato che un'opera di questa portata comporta necessariamente riflessioni e approfondimenti di carattere economico, logistico, ambientale e sociale;

considerato che l'area dell'Europa centro-occidentale è già servita da una fitta rete di metanodotti, che si misura ad oggi nell'ordine di 190.000 km;

valutato che negli ultimi anni i consumi di gas naturale in Europa, per effetto di diversi fattori, stanno diminuendo: dai 673 miliardi di mc nel 2010, si è passati ai 616 del 2011 ed ai 597 nel 2012, con un calo del 3,2 per cento in un solo anno;

secondo i dati riportati dal comitato No Tap, la rete dei gasdotti italiani è attualmente utilizzata all'85 per cento delle proprie potenzialità, facendo pertanto registrare una percentuale di sottoutilizzo del c.a. 15 per cento;

inoltre, secondo le elaborazioni della Staffetta Quotidiana sui dati di Snam Rete Gas, solo nel mese di giugno, l'Italia ha consumato 3.441,3 milioni di mc di gas, oltre 600 mln-mc in meno rispetto a giugno 2012 (-15,9 per cento che segue il -14,3 per cento di maggio) e il 20,2 per cento in meno dello stesso mese del 2011;

valutato altresì che in Italia, secondo i dati riportati dal dossier redatto dalla cassa Depositi e Prestiti (marzo 2013), dal 2005 ad oggi la quantità di gas utilizzata nel nostro Paese è parimenti diminuita del c.a. 20 per cento;

considerato che tale opera comporta un impatto rilevante sul territorio italiano e che il Comune di Melendugno (LE) ha espressamente richiesto che la VIA del progetto TAP venga considerata illegittima e che sia eseguita una nuova procedura

complessiva per tutte le opere costituenti parte integrante del « Corridoio sud del gas », formalizzando il progetto come una sola iniziativa energetica;

un ulteriore parere negativo al TAP, oltre a Melendugno e Vernole, è stato dato dalla Regione Puglia lo scorso 18 settembre 2012 in fase di Valutazione di impatto ambientale (VIA): in tale sede la documentazione era stata ritenuta « non sufficientemente dettagliata » su terminale, localizzazione, impiego di tecnologie e rischi di incidente rilevante;

il Servizio Forestale della Regione Puglia ha altresì evidenziato l'assenza nel Progetto del TAP dello studio geologico evidenziante i rischi di crollo nell'area interessata dalla perforazione, nonché degli effetti sulla circolazione idrica sotterranea;

la Regione Puglia ha anche segnalato l'assenza nella relazione paesaggistica presentata, di un'adeguata trattazione della questione del divieto di realizzare il TAP nella fascia di rispetto dei boschi (100 m), già previsto dal Piano Territoriale paesaggistico Regionale (PPTR);

valutato che all'interno del disegno di legge in titolo, così come nell'accordo di ratifica, non risultano adeguatamente affrontate le questioni relative all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto Tap, prevedendosi anzi (articolo 6 dell'Accordo) che l'Italia, quale Stato contraente, sia tenuta ad adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie;

tale previsione si pone in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le quali non possono logicamente e giuridicamente presupporre alcuna facilitazione preventiva ad un dato progetto, dovendo questo essere imparzialmente valutato, nel rispetto della normativa comunitaria, dagli organismi tecnici individuati dal legislatore nazionale;

valutato che, allorché interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato concernono l'uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, si impone che siano adottate modalità di attuazione che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le istituzioni (e quindi le comunità) sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi e che l'opera in oggetto appare carente anzitutto sotto questo primo, fondamentale profilo;

considerato infine che l'area di localizzazione del gasdotto si situa di nei pressi del Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa ed è adiacente alle seguenti zone protette: l'area « Le Cesine », zona a protezione speciale (Zps) e sito di importanza comunitaria (Sic), la « Palude dei Tamari », « Torre dell'Orso », « Specchia dell'Alto » e « Alimini », tutte zone riconosciute SIC ai sensi della direttiva Habitat;

l'Accordo di ratifica in esame, per come delineato dal disegno di legge in oggetto, appare suscettibile di incidere negativamente sul bene ambientale, senza il necessario apparato di cautele legislative, tecniche ed amministrative, ispirate al principio comunitario di precauzione e richieste dalla normativa europea sulla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 337 del 1985) e sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) riguardanti l'attenta e approfondita valutazione degli effetti di determinate opere, piani e programmi sull'ambiente naturale;

la Tap si prefigura altresì, per le ragioni espresse in premessa, come un'opera inutile per l'Italia, dannosa per l'economia del territorio e devastante per i territori attraversati e per i fondali marini, nonché totalmente incompatibile con la tutela ambientale e la salute dei cittadini;

da anni ormai la TAP, che interesserebbe sei Comuni tra Melendugno, Liz-

zanello, Cavallino, Castrì, San Donato e Vernole, viene contrastata da amministrazioni locali, cittadini e associazioni ambientaliste, quest'ultime riunite nel comitato « No Tap », preoccupati per i presunti rischi che la struttura arrecherebbe alla sicurezza e al turismo del territorio. Necessario appare dunque il coinvolgimento su un'opera tanto controversa, in conformità a quanto prescritto anche dalla Convenzione di Aarhus, recepita dall'Italia con la l. n. 108/2001, delle comunità locali, che hanno espresso in tutti i modi la loro contrarietà,

esprime

PARERE CONTRARIO

con le seguenti osservazioni:

a) valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la dimen-

sione economica e finanziaria dell'opera, prima del completamento delle procedure di ratifica dell'accordo internazionale;

b) sia parimenti attentamente considerata, data l'assenza di dati obiettivi basati su solidi principi di pianificazione energetica, l'opportunità di escludere la fattibilità del progetto TAP, che ignora le più recenti evoluzioni nel settore gas, come l'eccesso di offerta in Europa e la rapida penetrazione delle fonti rinnovabili;

c) valuti infine la Commissione di merito il rischio concreto che dalla ratifica dell'Accordo possa derivare, in assenza di profonde modifiche tendenti all'inserimento di precise clausole di salvaguardia ambientale, una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente, nazionale e comunitaria, e nella giurisprudenza costituzionale.

ALLEGATO 3

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. (C. 1710 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1710 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline »;

rilevato che l'Accordo, che attua un *memorandum* d'intesa siglato dai tre Stati nel settembre 2012, costituisce per l'Italia un utile strumento per diversificare le fonti energetiche, nonché i fornitori di energia, con positive ricadute dal punto di vista della sicurezza energetica;

ricordato che il gasdotto Trans-Adriatico è stato riconosciuto dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea un « progetto di interesse comune » in

linea con le linee guida della rete transeuropea di energia (TEN-E) in quanto contribuisce alle politiche e agli obiettivi comunitari tesi a diversificare e garantire l'approvvigionamento energetico;

evidenziato che alla ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia dovranno seguire le opportune valutazioni e verifiche in ordine alla realizzazione dell'opera e al suo impatto ambientale e che a tale riguardo la Regione Puglia ha già stabilito di avviare una fase consultiva pubblica, in linea con quanto sancito dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	147
Audizione di rappresentanti di APT – Associazione produttori televisivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147

Mercoledì 27 novembre 2013. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Intervengono, per l'APT – Associazione produttori televisivi, il presidente, Fabiano Fabiani, il vice presidente, Carlo Degli Esposti, la componente del comitato di presidenza, Laurentina Guidotti, e il segretario generale, Chiara Sbarigia.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti di APT – Associazione produttori televisivi.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Fabiano FABIANI, *presidente APT – Associazione produttori televisivi*, Carlo DEGLI

ESPOSTI, *vice presidente APT – Associazione produttori televisivi*, e Chiara SBARIGIA, *segretario generale APT – Associazione produttori televisivi*, svolgono una relazione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Alberto AIROLA (M5S) e Raffaele RANUCCI (PD), i deputati Giorgio LAINATI (FI-PdL) e Michele ANZALDI (PD), la senatrice Laura PUPPATO (PD), il senatore Federico FORNARO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Fabiano FABIANI, *presidente APT – Associazione produttori televisivi*, Carlo DEGLI ESPOSTI, *vice presidente APT – Associazione produttori televisivi*, Chiara SBARIGIA, *segretario generale APT – Associazione produttori televisivi*, e Laurentina GUIDOTTI, *componente del comitato di presidenza APT – Associazione produttori televisivi*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Francesco Rampi, sul polo salute e sicurezza del lavoro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	149
Audizione del Generale di Corpo d'Armata Saverio Capolupo, comandante generale della Guardia di finanza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	149

Mercoledì 27 novembre 2013. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Generale di Corpo d'Armata Saverio Capolupo, comandante generale della Guardia di finanza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Saverio CAPOLUPO, *comandante generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i deputati Alessandro PAGANO (NCD), Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Carla RUOCCO, (M5S) Michele PELILLO (PD) e Enrico ZANETTI (SCpI).

Saverio CAPOLUPO, *comandante generale della guardia di finanza*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, ringrazia il generale Capolupo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 novembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 14.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI RICHIESTE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Avellino (atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) (doc. IV-ter, n. 12) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (doc. IV-ter, n. 13) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Sabina De Luca, capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sulla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. Atto n. 35 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	28
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	10
Diritto di asilo. C. 327 Giacomelli, C. 944 Migliore e C. 1444 Di Salvo (<i>Esame e rinvio</i>) ..	10
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	23
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti del relatore Bressa</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi, C. 1707 Cirielli e C. 1807 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti dei Relatori</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	42
AVVERTENZA	39

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. C. 1619 Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva in materia di servitù militari (<i>Deliberazione</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Programma</i>)	55

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito Vincenzo Porrazzo a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 15 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Sottosegretario di Stato alla difesa, Roberta Pinotti</i>)	57

V Bilancio, tesoro e programmazione

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Variazione nella composizione della Commissione	58
Programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2014-ottobre 2016. Doc. XXVII, n. 5 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Atto n. 39 (Rilievi alle Commissioni I e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Atto n. 36 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	68
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	76

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Bruxelles del 17 novembre 2013 in occasione della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione bilancio del Parlamento europeo, avente per oggetto « Verso una spesa migliore – modelli di controllo parlamentare della spesa » ..	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

AVVERTENZA	75
------------------	----

VI Finanze**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-01523 Gebhard: Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali	78
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
--	----

5-01563 Zanetti e Sberna: Contenzioso relativo alle nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate	79
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
--	----

5-01564 Causi: Dati relativi alla fruizione della misura per l'aiuto alla crescita economica – ACE	79
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91
--	----

5-01565 Barbanti: Clausole di salvaguardia che comportano aumenti di aliquote o di acconti tributari	80
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	92
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline » C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	80
--	----

<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere formulata dal Relatore)</i>	93
---	----

<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	94
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO RISTRETTO:**

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero	95
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	95
---	----

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> ai fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	96
--	----

<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	99
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero, recanti istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici, audizione di rappresentanti del CONI	97
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
AVVERTENZA	98

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Prefetto Franco Gabrielli, in merito all'alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la Sardegna	100
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà</i>)	104
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	108
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00145 Iannuzzi sulle attività di controllo, prevenzione e contrasto delle attività illegali di smaltimento dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, del Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, dell'Incaricato per gli incendi dei rifiuti in Campania, Donato Cafagna e del Commissario delegato alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree di Giugliano in Campania e di Castelvolturmo, Mario De Biase	102
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Telecom Italia, dottor Marco Patuano, sul piano industriale e sulle prospettive del Gruppo Telecom Italia	113
AVVERTENZA	113

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-00116 Prodani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.	
7-00182 Petitti: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	116
5-01481 Ciprini: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda <i>DDway</i> srl	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	120

RISOLUZIONI:

7-00161 Bechis: Procedure di mobilità e piano di salvaguardia occupazionale dei lavoratori della <i>Nokia Solutions Network</i> (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00025)	117
<i>ALLEGATO 2 (Nuova versione della risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudò, C. 1376 Polverini, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ».	
Audizione di rappresentanti dell'ABI	119
Audizione di rappresentanti di CIDA, Federmanager e Manager Italia	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione <i>Inpatient safety on board</i> e di esperti della materia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu)	125
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00800 Bini: Inserimento di « Avastin uso oculistico » nella lista dei farmaci <i>off-label</i>	125
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	129
5-00955 Burtone: Mantenimento del farmaco « Cabaser » per malati di Parkinson nel prontuario farmaceutico	126
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	131

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del decreto legislativo recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI). Doc. CCVI, n. 1 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00026)	126
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	134
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio	134
--	-----

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	135
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (Seguito dell'esame e rinvio)	135

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	135
7-00032 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.	
7-00040 Antezza: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	135
7-00141 Faenzi: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.	
7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	136
7-00183 Oliverio: Iniziative a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali e per la messa in sicurezza, attraverso le attività agricole, del territorio rurale a rischio idrogeologico (<i>Discussione e rinvio</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013. C. 1710 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo SEL</i>)	141
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i>)	143
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	147
Audizione di rappresentanti di APT – Associazione produttori televisivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	149
Audizione del Generale di Corpo d'Armata Saverio Capolupo, comandante generale della Guardia di finanza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	149

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 8,60

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0001290